Spedizione in abbonamento postale
Legge 662/96, art. 2, comma 20/c - Filiale di Padova
In caso di mancato recapito inviare
al detentore del conto, per la restituzione al mittente
che si impegna a pagare la relativa tariffa

Anno XXXVIII - N. 6

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA
REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

TRIESTE, 7 febbraio 2001 **Lire 2.500 - Euro 1,29**

DIREZIONE E REDAZIONE: PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - TRIESTE - PIAZZA UNITÀ D'ITALIA, 1 - TEL. 3773607

AMMINISTRAZIONE: SERVIZIO DEL PROVVEDITORATO - TRIESTE - VIA CARDUCCI, 6 - TEL. 3772037

Il «Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia» si pubblica di regola il mercoledì; nel caso di festività la pubblicazione avviene il primo giorno feriale successivo. La suddivisione in parti, l'individuazione degli atti oggetto di pubblicazione, le modalità ed i termini delle richieste di inserzione e delle relative pubblicazioni sono contenuti nelle norme regolamentari emanate con decreto del Presidente della Giunta 8 febbraio 1982, n. 043/Pres., pubblicato in B.U.R. 17 marzo 1982, n. 26, modificato con D.P.G.R. 7 ottobre 1991, n. 0494/Pres., pubblicato in B.U.R. 10 marzo 1992, n. 33 e con D.P.G.R. 23 dicembre 1991, n. 0627/Pres., pubblicato in B.U.R. n. 50 del 22 aprile 1992. Per quanto in esse non previsto si applicano le norme statali o regionali in materia di pubblicità degli atti.

La versione integrale dei testi contenuti nel Bollettino Ufficiale è consultabile gratuitamente, a partire dal Bollettino Ufficiale della Regione n. 11 del 17 marzo 1999, sul seguente sito Internet della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia:

http://www.regione.fvg.it

L'archivio relativo ai numeri dall'aprile 1998 al marzo 1999 propone il sommario delle singole parti di cui è composto il Bollettino stesso e relativi supplementi.
La riproduzione del Bollettino sul sito Internet ha carattere meramente informativo ed è, pertanto, priva di valore giuridico.

SOMMARIO

PARTE PRIMA
LEGGI, REGOLAMENTI E ATTI DELLA REGIONE

2000

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 27 settembre 2000, n. 37/SG/RAG.

Iscrizione nell'unità previsionale di base 2.3.1901 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 432 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, e nell'unità previsionale di base 3.3.3.1.1900 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 414 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, dello stanziamento di lire 442.215.203 per l'anno 2000 in relazione alla legge 22 febbraio 2000, n. 28, articolo 4, comma 5, concernente rimborsi degli oneri sostenuti dalle emittenti radiofoniche e televisive locali per la trasmissione di messaggi autogestiti a titolo gratuito.

pag. 761

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 27 settembre 2000, n. 38/SG/RAG.

Iscrizione nell'unità previsionale di base 2.3.814 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 431 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, e nell'unità previsionale di base 21.1.63.2.345 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 8531 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, dello stanziamento di lire 321 milioni per l'anno 2000 a valere sul Fondo per l'occupazione, per realizzazione di misure di politica attiva dell'impiego ai sensi della legge 19 luglio 1993, n. 236.

pag. 761

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 5 ottobre 2000, n. 39/SG/RAG.

Iscrizione nell'unità previsionale di base 2.3.1906 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per

l'anno 2000, con riferimento al capitolo 677 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, e nell'unità previsionale di base 15.1.26.1.891 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 4106 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, dello stanziamento di lire 42.074.250 per l'anno 2000 per il rimborso ai datori di lavoro delle spese fisse per il personale destinato alla realizzazione di moduli assistenziali logistico-sanitari, nell'ambito dell'operazione umanitaria "Missione Arcobaleno" in attuazione dell'articolo 2 dell'ordinanza del Ministro dell'Interno n. 2974 di data 15 aprile 1999.

pag. 762

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 5 ottobre 2000, n. 40/SG/RAG.

Iscrizione nell'unità previsionale di base 2.3.1902 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 304 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, e nell'unità previsionale di base 9.1.21.2.171 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 2090 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, dello stanziamento di lire 15.361.977.370 per l'anno 2000 per interventi in attuazione dell'articolo 4 della legge 104/1990 in materia di servitù militari.

pag. 763

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 9 ottobre 2000, n. 41/SG/RAG.

Iscrizione nell'unità previsionale di base 2.3.1025 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 453 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, e nell'unità previsionale di base 22.3.61.1.870 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 6904 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, dello stanziamento di lire 152.106.280 per l'anno 2000 per interventi volti alla incentivazione della conoscenza delle strade del vino, ai sensi della legge 27 luglio 1999, n. 268.

pag. 764

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 11 dicembre 2000, n. 0452/Pres.

Approvazione delle modifiche al Regolamento concernente l'attribuzione dello speciale compenso di cui all'articolo 20 della legge regionale 30/1968, come modificato dall'articolo 2 della legge regionale 1/2000.

pag. 765

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 27 dicembre 2000, n. 0477/Pres.

Regolamento per la gestione del Fondo regionale per lo sviluppo della montagna istituito con l'articolo 4 della legge regionale 10/1997. Approvazione.

pag. 766

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 27 dicembre 2000, n. 0479/Pres.

Regolamento per l'attivazione di interventi contributivi destinati al sostegno delle attività collegate alle utilizzazioni dei prodotti forestali per una migliore gestione del patrimonio boschivo. Approvazione.

pag. 769

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLE FINANZE 3 ottobre 2000, n. 91/RAG.

Spostamento del capitolo 317 dello stato di previsione dell'entrata del documento tecnico allegato al bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000 dall'unità previsionale di base 2.3.436 all'unità previsionale di base 2.3.429 dei bilanci medesimi.

pag. 778

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLE FINANZE 5 ottobre 2000, n. 92/RAG.

Assestamento contabile dello stanziamento di alcune unità previsionali di base dello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio plurien-

nale per gli anni 2000-2002 e per l'anno 2000, con riferimento a vari capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, in relazione alla concessione da parte della Cassa Depositi e Prestiti alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia del mutuo quindicinnale per la prosecuzione degli interventi relativi alla grande viabilità nella Provincia di Trieste, previsto dall'articolo 54, comma 1, della legge 3 dicembre 1999, n. 488 (legge finanziaria 2000).

pag. 778

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLE FINANZE 5 ottobre 2000, n. 93/RAG.

Iscrizione dell'importo di lire 80 milioni per l'anno 2000 sull'unità previsionale di base 8.1.24.2.770 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e per l'anno 2000, con riferimento al capitolato 3312 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, mediante storno di pari importo dall'unità previsionale di base 8.1.24.2.159 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 3302 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

pag. 780

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLE FINANZE 13 ottobre 2000, n. 94/RAG.

Istituzione «per memoria» dell'unità previsionale di base 4.3.1280 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000 con riferimento al capitolo 975 di nuova istituzione del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, al fine dell'acquisizione, a titolo di reintegrazione, di quote di confinanziamento ridotte a seguito della riprogrammazione dell'iniziativa comunitaria «Resider II».

pag. 781

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLE FINANZE 20 ottobre 2000, n. 95/RAG.

Iscrizione nell'unità previsionale di base 52.4.4.1.686 dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 601 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi dello stanziamento di lire 1.100 milioni, mediante prelevamento dello stesso importo dell'unità previsionale di base 54.1.8.1.712 dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000 con riferimento al capitolo 9680 «Oneri per spese obbligatorie e d'ordine».

pag. 782

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLE FINANZE 23 ottbre 2000, n. 98/RAG.

Reiscrizione nelle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento ai rispettivi capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, di cui residui perenti conservati nel conto patrimoniale mediante prelevamento dell'importo complessivo di lire 1.453.820.628 per l'anno 2000 dall'unità previsionale di base 54.1.8.1.714, con riferimento al capitolo 9682, oneri per spese obbligatorie derivanti da riassegnazione di residui perenti delle spese di parte corrente reclamati dai creditori «del medesimo stato di previsione».

pag. 782

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLE FINANZE 23 ottobre 2000, n. 99/RAG.

Reiscrizione nelle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento ai rispettivi capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, di alcuni residui perenti conservati nel conto patrimoniale mediante prelevamento dell'importo complessivo di lire 1.794.385.834 per l'anno 2000 dall'unità previsionale di base 54.1.8.2.715, con riferimento al capitolo 9690, oneri per la riassegnazione dei residui perenti delle spese in conto capitale reclamati dai creditori «del medesimo stato di previsione».

pag. 783

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLE FINANZE 25 ottobre 2000, n. 100/RAG.

Storno nell'ambito dell'unità previsionale di

base 52.3.9.1.669 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, fra vari capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi dell'importo complessivo di lire 620 milioni per l'anno 2000.

pag. 785

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLE FINANZE 25 ottobre 2000, n. 101/RAG.

Iscrizione nell'unità previsionale di base 52.2.1.4.2. dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 554 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi dello stanziamento di lire 500 milioni, mediante prelevamento dello stesso importo dall'unità previsionale di base 54.1.8.1.712 dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000 con riferimento al capitolo 9680 «Oneri per spese obbligatorie e d'ordine».

pag. 786

DECRETO DEL DIRETTORE SOSTITUTO DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI 14 febbraio 2000, n. EST. 1658-D/ESP/4492. (Estratto).

Determinazione dell'indennità da corrispondere a titolo provvisorio alle ditte proprietarie degli immobili da espropriare per l'esecuzione dei lavori di sistemazione strade comunali, 2° lotto - via Stretta, via Cavezzadoria e via dell'Alpino.

pag. 786

DECRETO DEL DIRETTORE SOSTITUTO DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI 14 dicembre 2000, n. EST. 1660-D/ESP/4492. (Estratto).

Determinazione dell'indennità da corrispondere a titolo provvisorio alle ditte proprietarie degli immobili da espropriare per l'esecuzione dei lavori di sistemazione strade comunali, 2° lotto - via Stretta, via Cavezzadoria e via dell'Alpino.

pag. 790

DECRETO DEL DIRETTORE SOSTITUTO DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI 19 dicembre 2000, n. EST. 1678-D/ESP/4201. (Estratto).

Determinazione dell'indennità da corrispondere a titolo provvisorio alle ditte proprietarie degli immobili da espropriare per l'esecuzione dei lavori di ampliamento della struttura cimiteriale di Paderno 1° lotto - 1° intervento.

pag. 791

2001

LEGGE REGIONALE 2 febbraio 2001, n. 2.

Comparto unico del pubblico impiego della Regione e degli Enti locali e organizzazione dell'Agenzia regionale per la rappresentanza negoziale (AReRaN). Disposizioni concernenti il consigliere di parità.

pag. 791

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 2 gennaio 2001, n. 01/Pres.

Legge regionale 76/1982, articolo 13. Commissione regionale per la formazione professionale. Sostituzioni componenti.

pag. 797

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 9 gennaio 2001, n. 03/Pres.

Legge 426/1971, articolo 17, legge regionale 56/1971, articolo 7. Commissione regionale per la disciplina del commercio. Sostituzione componente.

pag. 798

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 16 gennaio 2001, n. 08/Pres.

Legge regionale 10/2000, articolo 11. Commissione regionale per i beni architettonici fortificati. Costituzione.

pag. 798

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 22 gennaio 2001, n. 012/Pres.

Legge regionale 30/1999, articolo 13, comma 2. Modifiche all'elenco dei distretti venatori e delle riserve di caccia del Friuli-Venezia Giulia.

pag. 799

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 22 gennaio 2001, n. 013/Pres.

Legge regionale 7/2000, articolo 19. Accordo di programma tra Regione Friuli-Venezia Giulia, il Comune di Trieste, l'A.T.E.R. di Trieste e il Lloyd Adriatico S.p.A. di Trieste, per la soluzione dei problemi alloggiativi degli inquilini delle case del Lloyd Adriatico del complesso Piani e Poggi S. Anna in Trieste. Approvazione.

pag. 800

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 22 gennaio 2001, n. 014/Pres.

Legge regionale 43/1990. Ditta Bonato Luciano di Aviano. Pronuncia sull'impatto ambientale relativo al progetto per l'ampliamento di un allevamento zootecnico avicolo in Comune di Aviano (Pordenone).

pag. 807

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 22 gennaio 2001, n. 015/Pres.

Legge regionale 43/1990. Cooperativa agricola San Giovanni Battista di Casarsa della Delizia. Pronuncia sull'impatto ambientale relativo al progetto riguardante l'ampliamento di un allevamento zootecnico avicolo in Comune di Casarsa della Delizia (Pordenone).

pag. 808

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 22 gennaio 2001, n. 017/Pres.

Decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 e legge regionale 13 luglio 1981, n. 45. Ansaldo Sistemi Industriali S.p.A. - Unità operativa EMR dello stabilimento di Monfalcone. Autorizzazione allo scarico a mare.

pag. 811

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 22 gennaio 2001, n. 019/Pres.

Consiglio di Amministrazione dell'E.R.Di.S.U. di Trieste. Nomina componente a seguito di delega permanente da parte del Rettore dell'Università degli studi di Trieste.

pag. 812

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 29 gennaio 2001, n. 025/Pres.

Legge regionale 47/1996. Rideterminazione delle riduzioni di prezzo alla pompa delle benzine nel territorio regionale.

pag. 812

DECRETO DELL'ASSESSORE ALL'AGRICOLTURA 16 gennaio 2001, n. 11.

Legge regionale 16/1988, articoli 17, 25 e 26. Divieto di trattamenti alle colture sia legnose che erbacee con fitofarmaci insetticidi, acaricidi, erbicidi ed anticrittogamici.

pag. 814

DECRETO DEL DIRETTORE REGIONALE DELL'AMBIENTE 11 gennaio 2001, n. AMB. 3-UD/ESR/3193.

Proroga del termine della sospensione di ogni attività di smaltimento dei rifiuti nella discarica di I categoria in Comune di Trivignano Udinese, località Merlanis gestita dalla società EXE S.p.A.

pag. 815

DECRETO DEL DIRETTORE REGIONALE DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL PERSONALE 22 gennaio 2001, n. 179/DR.

Modificazione della dotazione organica dell'Ufficio tavolare di Trieste del Servizio del Libro fondiario.

pag. 816

DECRETO DEL DIRETTORE REGIONALE DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL PERSONALE 22 gennaio 2001, n. 181/DR.

Istituzione delle strutture stabili di livello inferiore al Servizio denominate Ufficio per l'informatica e Ufficio per la gestione degli incentivi.

pag. 817

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 gennaio 2001, n. 117. (Estratto).

Comune di Buttrio: conferma di esecutività delle deliberazioni consiliari n. 64/2000, n. 65/2000, n. 66/2000, n. 76/2000, n. 77/2000 e n. 82/2000, di approvazione del Piano regolatore generale comunale, ed espressione di una precisazione in ordine a due osservazioni al piano stesso.

pag. 820

DIREZIONE REGIONALE DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Servizio della pianificazione territoriale subregionale

Udine

Comune di Budoia. Avviso di approvazione della variante n. 3 al Piano regolatore generale comunale.

pag. 820

Comune di Chiusaforte. Avviso di approvazione delle varianti n. 18 al Piano regolatore generale e n. 2 al Piano regolatore particolareggiato comunale di Sella Nevea (articolo 127, legge regionale 52/1991).

pag. 820

Comune di Martignacco. Avviso di adozione della variante n. 24 al Piano regolatore generale, avente i contenuti di nuovo Piano regolatore generale comunale ai sensi della legge regionale 52/1991.

pag. 820

Comune di Monfalcone. Avviso di approvazione della variante n. 2 al Piano regolatore generale comunale.

pag. 821

Comune di Nimis. Avviso di adozione della variante n. 13 al Piano regolatore generale comunale.

pag. 821

Comune di Palazzolo dello Stella. Avviso di approvazione della variante n. 33 al Piano regolatore generale comunale.

pag. 821

Comune di Pasian di Prato. Avviso di approvazione della variante n. 17 al Piano regolatore generale comunale.

pag. 821

Comune di Polcenigo. Avviso di adozione della variante n. 11 al Piano regolatore generale comunale.

pag. 821

Comune di Remanzacco. Avviso di adozione della variante n. 2 al Piano regolatore generale comunale.

pag. 822

Comune di San Vito al Torre. Avviso di adozione della variante n. 1 al Piano regolatore generale comunale.

pag. 822

Comune di Trivignano Udinese. Avviso di approvazione del Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa pubblica denominato «Zona D2».

pag. 822

Comune di Villa Santina. Avviso di adozione della variante n. 1 al Piano regolatore generale comunale.

pag. 822

DIREZIONE REGIONALE DELLA SANITÀ E DELLE POLITICHE SOCIALI

Servizio della sanità pubblica veterinaria

Domanda di contributo ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale n. 39/1990.

pag. 822

PARTE TERZA
CONCORSI E AVVISI

Direzione regionale della viabilità e dei trasporti - Trieste:

Avviso di gara esperita per l'affidamento dell'incarico di progettazione definitiva ed esecutiva delle opere e degli interventi per il ripascimento della spiaggia di Marina Julia e del Lido di Staranzano, nonché dell'incarico della direzione lavori.

pag. 824

Avviso di gara esperita per l'affidamento del servizio di vigilanza e manutenzione dei fari e fanali marittimi di competenza del Servizio dei porti e della navigazione interna.

pag. 824

Autovie Venete S.p.A. - Trieste:

Avviso di gara esperita per i lavori di impermeabilizzazione delle solette e rifacimento dei giunti sui manufatti n. 1.027, 2.036, 3.036, 3.111, 3.113, 3.118 dell'autostrada A4 Venezia-Trieste e n. 3.165, 3.169, 3.223 dell'autostrada A23 Palmanova-Udine.

pag. 824

Avviso di gara esperita per i lavori di adeguamento della stazione autostradale di San Stino di Livenza.

pag. 825

Comune di Capriva del Friuli (Gorizia):

Avviso di concorso per l'assegnazione di n. 2 (due) licenze per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente con autobus da rimessa.

pag. 825

Comune di Tricesimo (Udine):

Bando di asta pubblica per la vendita di immobili di proprietà comunale.

pag. 826

Consorzio di bonifica «Cellina-Meduna» - Pordenone:

Avviso di gara a licitazione privata per l'appalto di opere varie.

pag. 826

FRIULIA-LIS S.p.A. - Finanziaria regionale Friuli-Venezia Giulia - Locazioni industriali di sviluppo - Società per Azioni - Udine:

Invito per la presentazione delle domande relative alla legge regionale 26/1995 - capo 3° - Interventi per gli insediamenti e lo sviluppo delle imprese industriali.

pag. 829

Azienda Multiservizi Goriziana - A.M.G. S.p.A. - Gorizia:

Tariffe erogazione gas metano tal quale a 9.200 Kcal/mc distribuito a mezzo rete urbana nel Comune di Gorizia.

pag. 830

Azienda ospedaliera «Ospedali Riuniti» - Trieste:

Stato patrimoniale e Conto economico relativi all'anno 1999.

pag. 830

Comune di Cervignano del Friuli (Udine):

Avviso di adozione del P.R.P.C. di iniziativa privata denominato Zorzini.

pag. 833

Comune di Magnano in Riviera (Udine):

Avviso di adozione dei P.R.P.C. di iniziativa pubblica delle zone produttive poste lungo la S.S. n. 13 Pontebbana denominate «Zone produttive - Area n. 1, Area n. 2 e Area n. 3».

pag. 833

Comune di Manzano (Udine):

Avviso di adozione e di deposito della variante n. 4 al Piano regolatore particolareggiato comunale relativa al Piano insediamenti produttivi (P.I.P.).

pag. 833

Comune di Reana del Rojale (Udine):

Avviso di deposito e di adozione del Piano regolatore particolareggiato comunale d'iniziativa privata denominato «Lottizzazione Tecnocentro», presentato dal sig. Berini Edgardo.

pag. 834

Comune di San Dorligo della Valle - Trieste:

Avviso di deposito del Piano regolatore particolareggiato comunale dell'abitato di San Dorligo della Valle-Dolina.

pag. 834

Comune di Tarvisio (Udine):

Classificazione dell'albergo denominato «Albergo 2000». Delibera della Giunta comunale 9 gennaio 2001, n. 6. (Estratto).

pag. 834

Provincia di Trieste:

Determinazione dirigenziale 12 gennaio 2001, n. 19. (Estratto). Inceneritore di rifiuti urbani e speciali assimilabili di via Errera - Trieste. Autorizzazione all'esercizio di operazioni di trasferimento e condizionamento volumetrico di rifiuti 2500 Ton complessive da svolgersi presso l'impianto nel periodo di arresto di emergenza per guasto della linea 2, dal 14 gennaio 2001 al 17 febbraio 2001.

pag. 835

Determinazione dirigenziale 15 gennaio 2001, n. 21. (Estratto). Autorizzazione allo scarico di acque reflue urbane. Complesso edilizio «il Castelletto» - civ. 14 di Punta Sottile Muggia - pp.cc. 2430/2/3-2432/3-2428/3 di Valle S. Bortolo.

pag. 835

Società Cooperativa Idroelettrica di Forni di Sopra S.r.l. - Forni di Sopra (Udine):

Fornitura di energia elettrica. Opzioni tariffarie valevoli per l'anno 2001.

pag. 836

Azienda ospedaliera «Santa Maria della Misericordia» - Udine:

Sorteggio di alcuni componenti le Commissioni esaminatrici di vari concorsi pubblici.

pag. 837

Graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di assistente tecnico (ad indirizzo elettronico) - cat. C., per l'utilizzo nell'area dell'informatica.

pag. 837

Azienda per i servizi sanitari n. 3 «Alto Friuli» - Gemona del Friuli (Udine):

Sorteggio componenti della Commissione esaminatrice del concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto di operatore professionale sanitario - categoria «C» - ostetrico/a.

pag. 837

Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Provincia di Gorizia - Gorizia:

Bando di concorso pubblico per esami ad un posto di Segretario di ruolo del personale dell'Ordine.

pag. 838

PARTE PRIMA

LEGGI, REGOLAMENTI E ATTI DELLA REGIONE

2000

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 27 settembre 2000, n. 37/SG/RAG.

Iscrizione nell'unità previsionale di base 2.3.1901 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 432 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, e nell'unità previsionale di base 3.3.3.1.1900 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 414 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, dello stanziamento di lire 442.215.203 per l'anno 2000 in relazione alla legge 22 febbraio 2000, n. 28, articolo 4, comma 5, concernente rimborsi degli oneri sostenuti dalle emittenti radiofoniche e televisive locali per la trasmissione di messaggi autogestiti a titolo gratuito.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28 «Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi d'informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica» ed in particolare l'articolo 4, comma 5 che riconosce un rimborso da parte dello Stato nella misura definita con decreto del Ministro delle comunicazioni di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

VISTO il decreto del Ministro delle comunicazioni di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 22 marzo 2000, con il quale vengono assegnati alla Regione Friuli-Venezia Giulia lire 442.215.203;

VISTO che negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000 non esistono le appropriate unità previsionali di base e nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi i pertinenti capitoli su cui iscrivere il suddetto importo di lire 442.215.203 e ritenuto pertanto di provvedere alla loro istituzione;

VISTO l'articolo 22, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7;

VISTA la legge regionale del 23 febbraio 2000, n. 3;

DECRETA

Art. 1

Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000 è istituita al Titolo II - categoria 2.3 - l'unità previsionale di base 2.3.1901 «Assegnazioni vincolate per la radiodiffusione e per la emittenza televisiva locale», con lo stanziamento di lire 442.215.203 per l'anno 2000, riferito al capitolo 432 (2.3.1) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla Rubrica n. 3 - Ufficio stampa e pubbliche relazioni - con la denominazione «Acquisizione di fondi dallo Stato a titolo di rimborso degli oneri sostenuti dalle emittenti radiofoniche e televisive locali per la trasmissione di messaggi autogestiti a titolo gratuito»;

Art. 2

Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000 alla Funzione-obiettivo n. 3 - Programma 3.3 - Rubrica n. 3 - spese correnti è istituita l'unità previsionale di base 3.3.3.1.1900 «Contributi per la radiodiffusione e per la emittenza televisiva locale» con lo stanziamento di lire 442.215.203 per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 414 (1.1.163.2.01.01) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla Rubrica n. 3 - Ufficio stampa e pubbliche relazioni - con la denominazione «Contributi alle emittenti radiofoniche e televisive locali per la trasmissione di messaggi autogestiti a titolo gratuito ai sensi dell'articolo 4, comma 5, della legge 22 febbraio 2000, n. 28».

Il presente decreto verrà trasmesso, per la registrazione, alla Delegazione della Corte dei Conti di Trieste e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 27 settembre 2000

ANTONIONE

Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 11 ottobre 2000
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 2, foglio 41

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 27 settembre 2000, n. 38/SG/RAG.

Iscrizione nell'unità previsionale di base 2.3.814 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 431 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, e nell'unità previsionale di base 21.1.63.2.345 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 8531 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, dello stanzia-

mento di lire 321 milioni per l'anno 2000 a valere sul Fondo per l'occupazione, per realizzazione di misure di politica attiva dell'impiego ai sensi della legge 19 luglio 1993, n. 236.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha erogato in favore della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia la somma di lire 321 milioni per l'anno 2000, giusta quietanza della Tesoreria centrale dello Stato n. 90 dell'11 luglio 2000, a valere sulle risorse del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, non impegnabili per progetti socialmente utili e destinate, ai sensi dell'articolo 45, comma 6 (terzo periodo), della legge 17 maggio 1999, n. 144, alla realizzazione di misure di politica attiva dell'impiego in armonia con le previsioni della normativa comunitaria;

RAVVISATA la necessità di acquisire al bilancio regionale la predetta assegnazione per le finalità in premessa indicate;

VISTO che negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000 esistono già le appropriate unità previsionali di base dell'entrata e 21.1.63.2.345 della spesa, mentre non esistono nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi i pertinenti capitoli di entrata e di spesa, su cui iscrivere la predetta somma di lire 321 milioni;

VISTA la legge regionale 14 gennaio 1998, n. 1, e successive modificazioni ed integrazioni, relativamente alla competenza dell'Agenzia regionale per l'impiego in materia di interventi di politica attiva del lavoro;

VISTO l'articolo 22 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7;

VISTA la legge regionale 23 febbraio 2000, n. 3;

DECRETA

1 - Nell'unità previsionale di base 2.3.814 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000 è iscritto l'importo di lire 321 milioni per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 431 (2.3.1) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla Rubrica n. 63 - Servizio del lavoro e della previdenza - con la denominazione «Acquisizione di fondi per la realizzazione di misure di politica attiva dell'impiego - Fondo per l'occupazione» e con lo stanziamento di lire 321 milioni per l'anno 2000.

2 - Nell'unità previsionale di base 21.1.63.2.345 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000 è iscritto l'importo di lire 321 milioni per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 8531 (2.1.235.3.10.02) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla Rubrica n. 63 - Servizio del lavoro e della previdenza - con la denominazione «Erogazione all'Agenzia regionale per l'impiego dei contributi statali, a valere sul Fondo per l'occupazione, per realizzazione di misure di politica attiva dell'impiego» e con lo stanziamento di lire 321 milioni per l'anno 2000.

Il presente decreto verrà trasmesso per la registrazione alla Corte dei conti di Trieste e pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.

Trieste, 27 settembre 2000

ANTONIONE

Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 11 ottobre 2000
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 2, foglio 42

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 5 ottobre 2000, n. 39/SG/RAG.

Iscrizione nell'unità previsionale di base 2.3.1906 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 677 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, e nell'unità previsionale di base 15.1.26.1.891 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 4106 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, dello stanziamento di lire 42.074.250 per l'anno 2000 per il rimborso ai datori di lavoro delle spese fisse per il personale destinato alla realizzazione di moduli assistenziali logistico-sanitari, nell'ambito dell'operazione umanitaria "Missione Arcobaleno" in attuazione dell'articolo 2 dell'ordinanza del Ministro dell'Interno n. 2974 di data 15 aprile 1999.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO che, in attuazione dell'articolo 2 dell'ordinanza del Ministro dell'Interno n. 2974 di data 15 aprile 1999, si è provveduto, in data 21 giugno 2000, al pagamento in favore della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia della somma di lire 42.074.250, a parziale rimborso - giusta quietanza n. 97 del 19 luglio 2000 - delle spese sostenute da detta Regione per il rimborso ai datori di lavoro delle spese fisse per il personale destinato alla realizzazione di moduli assistenziali logistico-sanitari, nell'ambito dell'operazione umanitaria «Missione Arcobaleno»;

RAVVISATA la necessità di iscrivere la suddetta assegnazione nel bilancio regionale per le finalità indicate in premessa;

VISTO che nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilan-

cio per l'anno 2000 esiste già l'unità previsionale di base 15.1.26.1.891, mentre manca l'appropriato capitolo di spesa nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, laddove nello stato di previsione dell'entrata dei bilanci summenzionati non esiste l'appropriata unità previsionale di base né il capitolo su cui iscrivere la suddetta quota di lire 42.074.250, e ravvisata pertanto la necessità di istituirli;

VISTO l'articolo 22 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7;

VISTA la legge regionale 22 febbraio 2000, n. 3;

DECRETA

Art. 1

Nell'unità previsionale di base 2.3.1906, che si istituisce nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, al titolo II - categoria 2.3, con la denominazione «Acquisizione di fondi dallo Stato per rimborsi ai datori di lavoro - Missione Arcobaleno» con riferimento al capitolo 677 (2.3.1.) di nuova istituzione alla Rubrica n. 26 - Servizio degli Affari amministrativi e contabili - nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, con la denominazione «Acquisizione di fondi dallo Stato per i rimborsi, da corrispondere ai datori di lavoro, delle giornate lavorative dei volontari impegnati nell'operazione umanitaria "Missione Arcobaleno" per il periodo di realizzazione dei moduli assistenziali logistico-sanitari» è iscritto lo stanziamento di lire 42.074.250 per l'anno 2000.

Art. 2

Nell'unità previsionale di base 15.1.26.1.891 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 4106 (1.1.163.2.08.07) di nuova istituzione alla Rubrica n. 26 - Servizio degli Affari amministrativi e contabili - spese correnti - del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, con la denominazione «Conferimento al Fondo regionale della protezione civile per i rimborsi, da corrispondere ai datori di lavoro, delle giornate lavorative dei volontari impegnati nell'operazione umanitaria "Missione Arcobaleno" durante il periodo di realizzazione dei moduli assistenziali logistico-sanitari» è iscritto lo stanziamento di lire 42.074.250 per l'anno 2000.

Il presente decreto verrà trasmesso, per la registrazione, alla Delegazione della Corte dei Conti di Trieste e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 5 ottobre 2000

ANTONIONE

Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 31 ottobre 2000
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 2, foglio 96

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 5 ottobre 2000, n. 40/SG/RAG.

Iscrizione nell'unità previsionale di base 2.3.1902 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 304 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, e nell'unità previsionale di base 9.1.21.2.171 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 2090 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, dello stanziamento di lire 15.361.977.370 per l'anno 2000 per interventi in attuazione dell'articolo 4 della legge 104/1990 in materia di servitù militari.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO che con i seguenti decreti del Ministero della difesa - Direzione generale dei lavori e del demanio sono state complessivamente impegnate le spese necessarie per l'esecuzione dei pagamenti in favore delle regioni beneficiarie dei contributi - per l'ammontare e le annualità a fianco di ciascun decreto indicati - previsti dell'articolo 4 della legge 2 maggio 1990, n. 104, in materia di servitù militari, per la realizzazione di opere pubbliche e servizi sociali nei comuni nei quali le esigenze militari incidono maggiormente sull'uso del territorio e sui programmi di sviluppo economico e sociale:

- Decreto 14 novembre 1995 - lire 17.100.000.000 - annualità 1995;
- Decreto 9 dicembre 1996 - lire 5.604.389.000 - annualità 1996;
- Decreto 18 dicembre 1997 - lire 10.826.000.000 - annualità 1997;
- Decreto 1 dicembre 1998 - lire 5.600.000.000 annualità 1998;
- Decreto 20 dicembre 1999 - lire 8.000.000.000 - annualità 1999.

PREMESSO altresì che il Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con decreto 20 dicembre 1999, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 26 febbraio 2000 - Serie generale n. 47, ha indicato le misure percentuali dei suddetti contributi da corrispondere alle regioni per il quinquennio 1995-1999, determinando in favore della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia la misura del 17,210% per l'annualità 1995 e del 41,355% per le annualità 1996-1999;

RITENUTO di poter quantificare, sulla base dei provvedimenti di cui in premessa, nei seguenti importi l'ammontare dei contributi, per le annualità a fianco di ciascun importo indicate, spettanti alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia per il quinquennio 1995-1999:

- lire 2.942.910.000 (17,210% di lire 17.100.000.000) - annualità 1995;
- lire 2.317.695.070 (41,355% di lire 5.604.389.000) - annualità 1996;
- lire 4.477.092.300 (41,355% di lire 10.826.000.000) - annualità 1997;
- lire 2.315.880.000 (41,355% di lire 5.600.000.000) - annualità 1998;
- lire 3.308.400.000 (41,355% di lire 8.000.000.000) - annualità 1999 (importo peraltro già erogato in tale esatto ammontare, giusta quietanza della Tesoreria centrale dello Stato n. 105 del 27 luglio 2000);

RISCONTRATA la correttezza dei suddetti importi, in particolare per gli anni 1995-1997 e 1999, in relazione alle ripartizioni effettuate dal Ministero della difesa - Direzione generale dei lavori e del demanio quali risultanti dai prospetti trasmessi alla Regione, contestualmente ai decreti citati al primo capoverso delle premesse, con fax del 21 settembre 2000;

RAVVISATA la necessità di acquisire al bilancio regionale i predetti contributi, nell'ammontare complessivo di lire 15.361.977.370, per le finalità indicate in premessa;

VISTO che negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000 esiste già l'appropriata unità previsionale di base 9.1.21.2.171 e nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi il pertinente capitolo 2090 di spesa mentre non esistono l'appropriata unità previsionale di base ed il pertinente capitolo di entrata cui fare affluire la predetta somma di lire 15.361.977.370 e ritenuto pertanto di provvedere alla loro istituzione;

VISTA la legge regionale 13 aprile 1995, n. 18;

VISTO l'articolo 22 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7;

VISTA la legge regionale 23 febbraio 2000, n. 3;

DECRETA

1 - Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000 - al Titolo II - Categoria 2.3 - è istituita l'unità previsionale di base 2.3.1902 «Assegnazioni vincolate per interventi sul territorio» con lo stanziamento di lire 15.361.977.370 per l'anno 2000, riferito al capitolo 304 (2.3.2) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla Rubrica n. 21 - Servizio degli affari amministrativi e legali - con la denominazione «Acquisizione di fondi per interventi in attuazione dell'articolo 4 della legge 104/1990 in materia di servitù militari».

2 - Nell'unità previsionale di base 9.1.21.2.171 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000 è iscritto l'importo di lire 15.361.977.370 per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 2090 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, il cui stanziamento è elevato di pari importo.

Il presente decreto verrà trasmesso per la registrazione alla Delegazione della Corte dei conti di Trieste e pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.

Trieste, 5 ottobre 2000

ANTONIONE

Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 23 ottobre 2000
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 2, foglio 60

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 9 ottobre 2000, n. 41/SG/RAG.

Iscrizione nell'unità previsionale di base 2.3.1025 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 453 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, e nell'unità previsionale di base 22.3.61.1.870 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 6904 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, dello stanziamento di lire 152.106.280 per l'anno 2000 per interventi volti alla incentivazione della conoscenza delle strade del vino, ai sensi della legge 27 luglio 1999, n. 268.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO che il Direttore generale della Direzione generale delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali del Ministero delle Politiche agricole e forestali, con proprio decreto n. 62332 del 27 giugno 2000, ha assegnato alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, la somma di lire 152.106.280 per interventi volti alla incentivazione della conoscenza delle strade del vino, ai sensi della legge 27 luglio 1999, n. 268;

RAVVISATA la necessità di iscrivere nel bilancio regionale la suddetta assegnazione di lire 152.106.280 per le finalità di cui in premessa;

VISTO che nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000 e nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, non esistono né l'appropriata unità previsionali di base né il corrispondente capitolo cui fare affluire la predetta assegnazione, e ritenuto di provvedere alla loro istituzione;

VISTO che nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, esiste l'appropriata unità previsionali di base ma non esiste il corrispondente capitolo di

spesa del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, cui fare affluire la predetta assegnazione;

VISTA la legge regionale 1º marzo 1988, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 22 luglio 1996, n. 25, con particolare riferimento all'articolo 15;

VISTO l'articolo 22, comma 1 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7;

DECRETA

Art. 1

Nell'unità previsionale di base 2.3.1025 di nuova istituzione nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, al Titolo II - Categoria 2.3, con la denominazione «Assegnazioni vincolate alla realizzazione di interventi di promozione e sviluppo dell'agriturismo» è iscritto lo stanziamento di lire 152.106.280 per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 453 (2.3.1), che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla Rubrica n. 61 - Servizio degli Affari amministrativi e contabili, con la denominazione «Acquisizione di fondi dallo Stato per interventi volti alla incentivazione della conoscenza delle strade del vino» e con lo stanziamento di lire 152.106.280 per l'anno 2000.

Art. 2

Nell'unità previsionale di base 22.3.61.1.870 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, è iscritto lo stanziamento di lire 152.106.280 per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 6904 (1.1.155.2.10.24), che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla Rubrica n. 61 - Servizio degli Affari amministrativi e contabili, con la denominazione «Finanziamento tramite l'ERSA per la realizzazione di interventi volti alla incentivazione della conoscenza delle strade del vino - Fondi statali» e con lo stanziamento di lire 152.106.280 per l'anno 2000.

Il presente decreto verrà trasmesso, per la registrazione, alla Delegazione della Corte dei Conti di Trieste e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 9 ottobre 2000

ANTONIONE

Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 18 ottobre 2000
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 2, foglio 55

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 11 dicembre 2000, n. 0452/Pres.

Approvazione delle modifiche al Regolamento concernente l'attribuzione dello speciale compenso di cui all'articolo 20 della legge regionale 30/1968, come modificato dall'articolo 2 della legge regionale 1/2000.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'articolo 20 della legge regionale 22 agosto 1968, n. 30, e successive modifiche ed integrazioni, in ordine alle prestazioni di assistenza e rappresentanza della Regione in giudizio ed al relativo speciale compenso spettante all'Avvocato della Regione e agli altri avvocati dell'Ufficio legislativo e legale;

VISTO il D.P.G.R. n. 0231/Pres. del 6 luglio 2000, con il quale è stato approvato il «Regolamento concernente l'attribuzione dello speciale compenso di cui all'articolo 20 della legge regionale n. 30/1968, come modificato dall'articolo 2 della legge regionale 1/2000», registrato alla Corte dei Conti in data 20 settembre 2000, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione ed entrato in vigore in data 18 ottobre 2000;

VISTA la deliberazione n. 3587 del 17 novembre 2000, con la quale la Giunta regionale ha rilevato l'opportunità di provvedere ad alcune modifiche del Regolamento;

VISTO il parere favorevole espresso dal Comitato dipartimentale per gli affari istituzionali nella seduta del 29 novembre 2000 sul testo concernente le modifiche apportate;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto di autonomia;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 3688 del 29 novembre 2000;

DECRETA

Sono approvate le «Modifiche al Regolamento concernente l'attribuzione dello speciale compenso di cui all'articolo 20 della legge regionale n. 30/1968, come modificato dall'articolo 2 della legge regionale 1/2000», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare le suindicate disposizioni come modifiche al predetto Regolamento.

Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei Conti per la registrazione e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 11 dicembre 2000

ANTONIONE

Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 18 gennaio 2001
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 1, foglio 29

Modifiche al Regolamento concernente l'attribuzione dello speciale compenso di cui all'articolo 20 della legge regionale n. 30/1968, come modificato dall'articolo 2 della legge regionale n. 1/2000.

Art. 1

(Adrogazione dell'articolo 3, comma 2, del Regolamento)

1. Il comma 2 dell'articolo 3 del «Regolamento concernente l'attribuzione dello speciale compenso di cui all'articolo 20 della legge regionale n. 30/1968, come modificato dall'articolo 2 della legge regionale 1/2000», approvato con D.P.G.R. n. 231/Pres., del 6 luglio 2000, è abrogato.

Art. 2

(Sostituzione dell'articolo 5 del Regolamento)

1. L'articolo 5 del Regolamento di cui all'articolo 1, è sostituito dal seguente:

«Art. 5

(Norma transitoria)

1. Le norme di cui agli articoli precedenti, ad eccezione dell'articolo 2, comma 3, si applicano anche alle richieste di speciale compenso per le quali, alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, non sia stato disposto il pagamento».

Art. 3

(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE: ANTONIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 27 dicembre 2000, n. 0477/Pres.

Regolamento per la gestione del Fondo regionale per lo sviluppo della montagna istituito con l'articolo 4 della legge regionale 10/1997. Approvazione.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'articolo 4 della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, che istituisce il Fondo regionale per lo sviluppo della montagna;

VISTO il D.P.G.R. 9 aprile 1998, n. 0120/Pres., registrato alla Corte dei Conti in data 21 maggio 1998, Registro 1, foglio 201, con il quale è stato approvato il Regolamento di esecuzione per la gestione del Fondo regionale per lo sviluppo della montagna, previsto dal comma 7 dell'articolo 4 della succitata normativa regionale;

VISTO il D.P.G.R. 24 novembre 1999, n. 0372/Pres., registrato alla Corte dei Conti in data 14 dicembre 1999, Registro 2, foglio 109, con il quale sono state approvate alcune modifiche ed integrazioni al suddetto Regolamento;

CONSIDERATO che il citato Regolamento è precedente alle innovazioni recate all'articolo 4 della legge regionale n. 10 del 1997, dall'articolo 6, commi 208, 209, 210 e 211 della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 e dall'articolo 3, commi 7, 8, 12 e 15 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13, e che, pertanto, risulta necessario riformularne le disposizioni alla luce del testo legislativo attualmente in vigore;

CONSIDERATO, altresì, che appare opportuno raccordare la gestione del Fondo anche alle norme sul procedimento amministrativo dettate dalla legge regionale 20 marzo 2000, n.7;

CONSIDERATO, inoltre, che appare necessario definire alcuni aspetti specifici della gestione del Fondo, connessi alla peculiarità dei progetti finanziabili e non previsti in un primo tempo, recependo, per quanto riguarda alcuni tipi di spesa, le indicazioni previste nel Regolamento (CE) della commissione delle Comunità europee n. 1685/2000 del 28 luglio 2000, relativamente all'ammissibilità delle spese sostenute in attuazione degli interventi cofinanziati dall'Unione europea;

CONSIDERATO, infine, che appare opportuna l'adozione di un nuovo regolamento in sostituzione di quello in vigore, data l'entità delle modifiche e delle integrazioni;

ATTESO che il Comitato dipartimentale per gli affari istituzionali nella seduta del 3 ottobre 2000 ha espresso parere favorevole sul regolamento predisposto a tal fine dal Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto di autonomia;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 3973 del 15 dicembre 2000;

DECRETA:

- È approvato il «Regolamento per la gestione del Fondo regionale per lo sviluppo della montagna istituito con l'articolo 4 della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10» nel testo allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale.
- È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come Regolamento della Regione.

– Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 27 dicembre 2000

ANTONIONE

Registrato alla Corte dei conti, Udine, addì 17 gennaio 2001
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 1, foglio 3

Regolamento per la gestione del Fondo regionale per lo sviluppo della montagna istituito con l'articolo 4 della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10.

Art. 1

(Oggetto)

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di gestione del Fondo regionale per lo sviluppo della montagna istituito ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10, come modificato ed integrato dall'articolo 6, commi 208, 209, 210 e 211, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2, e dall'articolo 3, commi 7, 8, 12 e 15, della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13, avente amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio secondo il disposto dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.

Art. 2

(Fonti di finanziamento)

1. Al Fondo sono conferite le somme derivanti da:

a) finanziamenti regionali stabiliti annualmente con la legge regionale finanziaria;

b) finanziamenti assegnati dallo Stato per gli interventi a favore delle zone montane;

c) finanziamenti dell'Unione europea e cofinanziamenti statali per l'attuazione di programmi e progetti comunitari;

d) ogni altra eventuale entrata.

2. Il Fondo è amministrato dal Direttore del Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna.

Art. 3

(Gestione del Fondo)

1. La gestione del Fondo è condotta con il sistema di cassa - cioè a riscossione e pagamenti.

2. Per tutti gli adempimenti relativi alla gestione del Fondo si applicano le disposizioni del Regolamento per la rendicontazione ed il controllo delle gestioni fuori bilancio autorizzate da leggi speciali ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041, approvato con D.P.R. 11 luglio 1977, n. 689.

3. Il documento concernente il «rendiconto finanziario» deve essere predisposto annualmente sulla base dei modelli per la gestione fuori bilancio approvati con il decreto del Ministero del Tesoro di data 14 dicembre 1977.

Art. 4

(Servizio di tesoreria)

1. Presso la Tesoreria regionale è aperto apposito conto corrente speciale intestato al Fondo regionale per lo sviluppo della montagna.

2. Gli interessi maturati nel corso degli esercizi finanziari sono destinati ad alimentare il Fondo.

3. Gli ordini di pagamento sono emessi a firma del Direttore del Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna.

Art. 5

(Realizzazione degli interventi)

1. La gestione del Fondo è finalizzata all'attuazione del programma annuale di cui al comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale n. 10 del 1997, in applicazione delle direttive generali e degli atti di indirizzo amministrativo adottati dalla Giunta regionale ai sensi del comma 4 dello stesso articolo.

2. Qualora i beneficiari degli interventi contributivi non siano stati definiti dalla Giunta regionale con il programma annuale di cui al comma 1 e debbano essere individuati tramite una delle procedure previste dal Titolo II, Capo II, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, per la concessione e l'erogazione dei contributi si adottano appositi regolamenti ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale n. 7 del 2000.

Art. 6

(Iniziative dell'amministrazione regionale)

1. Gli interventi la cui realizzazione è affidata direttamente all'amministrazione regionale sono attuati dal Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna, il quale può avvalersi della collaborazione di altri uffici regionali.

2. Il Direttore del Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna stipula i contratti e le convenzioni, previa autorizzazione della Giunta regionale.

Art. 7

(Iniziative di altri soggetti pubblici o privati)

1. Le domande di finanziamento relative ad interventi di iniziativa di soggetti, pubblici o privati, diversi dall'Amministrazione regionale, le quali debbano essere

selezionate attraverso le procedure previste dal Titolo II, Capo II, della legge regionale n. 7 del 2000, sono presentate al Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna sulla base delle indicazioni contenute in apposito bando del Direttore del Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

2. Per l'istruttoria dei progetti il Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna si avvale dell'apporto consultivo di apposito gruppo di lavoro costituito ai sensi dell'articolo 32 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, coordinato dal Direttore del Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna e formato da personale appartenente alle Direzioni regionali e ai Servizi autonomi individuati in base alle competenze tecniche richieste per l'esame dei progetti stessi.

3. Sui progetti verrà effettuata una valutazione preliminare di ammissibilità in relazione alla compatibilità e coerenza con gli strumenti della programmazione regionale, con l'indirizzo programmatico definito dalla Giunta regionale ai sensi del comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale n. 10 del 1997 e con i regolamenti di cui al comma 2 dell'articolo 5 del presente regolamento.

4. Il Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna predispone la graduatoria dei progetti considerati ammissibili in applicazione dei criteri di formazione della graduatoria stessa esposti nel bando. La graduatoria è approvata dal Direttore del Servizio e pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

5. Le domande di contributo sono finanziate fino all'esaurimento delle risorse disponibili, secondo l'ordine di graduatoria.

Art. 8

(Intensità contributiva)

1. Le percentuali di contributo pubblico per la singola tipologia di intervento si desumono dalle disposizioni normative e regolamentari definite dalla Regione nel rispetto delle discipline comunitarie in materia di aiuti di Stato.

Art. 9

(Spese ammissibili)

1. Per l'elaborazione e la redazione dei progetti e degli interventi di cui alle lettere a), b) e b quater) del comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale n. 10 del 1997, è ammessa una spesa pari all'1% del finanziamento concesso.

2. I soggetti privati od organizzati in forma associata pubblico- privato possono utilizzare una quota, pari al 10% del costo totale ammesso a finanziamento dei progetti e degli interventi di cui al comma precedente, per far fronte alle spese di gestione dei progetti e degli interventi medesimi.

3. Le spese tecniche delle opere pubbliche e le spese tecniche di progettazione delle singole iniziative comprese nei progetti e negli interventi di cui ai commi precedenti sono ammesse in percentuale non superiore al 10% del costo della singola opera o iniziativa.

4. L'I.V.A., le tasse e gli oneri contributivi obbligatori sostenuti da soggetti che non possono in alcun modo recuperarli, e che, pertanto, costituiscono un costo effettivo, sono riconosciuti ammissibili. Sono escluse dalle spese ammissibili le imposte dirette del soggetto che beneficia del finanziamento a carico del Fondo.

5. La spesa per acquisto di materiale usato non è riconosciuta ammissibile, se non alle condizioni specifiche previste dalla Commissione europea sull'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali.

Art. 10

(Semplificazione delle procedure e acquisizione di pareri)

1. Al fine di accelerare l'attuazione degli interventi si può ricorrere alle procedure amministrative disciplinate dagli articoli 19, 20, 21, 22, 23 e 24 della legge regionale n. 7 del 2000.

Art. 11

(Modalità di erogazione)

1. I finanziamenti a favore dei soggetti di cui al comma 9 bis dell'articolo 4 della legge regionale n. 10 del 1997 vengono erogati a titolo di anticipazione in un'unica soluzione nella misura del 100%.

2. I finanziamenti a favore di soggetti diversi da quelli di cui al precedente comma vengono erogati secondo le seguenti modalità:

a) acconto pari al 40% del finanziamento concesso;

b) ulteriore acconto del 40% del finanziamento previa presentazione da parte del soggetto beneficiario della rendicontazione attestante che è stato speso almeno un importo pari al 50% del primo acconto;

c) saldo del rimanente 20% a presentazione della rendicontazione della spesa sostenuta.

3. L'erogazione degli acconti del finanziamento a soggetti privati è subordinata alla presentazione della fidejussione rilasciata con le modalità di cui all'articolo 4 della legge regionale 4 gennaio 1995, n. 3.

Art. 12

(Rendicontazione)

1. Ai fini della rendicontazione della spesa si applicano le disposizioni recate dai commi 9 bis, 9 ter e 9 quater dell'articolo 4 della legge regionale n. 10 del 1997, salvo i casi di interventi cofinaziati da fondi strutturali per i quali trovano applicazione le disposizioni

adottate in materia di ammissibilità delle spese, dalla Commissione europea.

2. La documentazione di spesa deve permettere l'individuazione dell'oggetto della spesa e dimostrare l'avvenuto pagamento a favore del soggetto che ne è il destinatario.

3. Nel caso di lavori eseguiti in economia con impiego del proprio lavoro o di personale dipendente, possono essere presentate, come documentazioni di spesa, perizie asseverate comprovanti giudizi tecnici e valutazioni inerenti al solo costo del lavoro.

4. Per le spese di gestione, riconosciute ammissibili ai sensi del comma 2 dell'articolo 9, il beneficiario presenta, assieme alla documentazione di spesa, un prospetto analitico delle spese sostenute e una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che le spese elencate nel prospetto sono inerenti alla realizzazione del progetto o dell'intervento finanziato.

5. Per le spese di cui al comma 4 dell'articolo 9, la documentazione deve essere accompagnata dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del beneficiario attestante che le tali spese non sono in alcun modo recuperabili.

Art. 13

(Norma di rinvio)

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale n. 7 del 2000.

Art. 14

(Abrogazione)

1. Il Regolamento approvato con il D.P.G.R. 9 aprile 1998, n. 0120/Pres., modificato ed integrato con il D.P.G.R. 29 novembre 1998, n. 0372/Pres., è abrogato.

VISTO: IL PRESIDENTE: ANTONIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 27 dicembre 2000, n. 0479/Pres.

Regolamento per l'attivazione di interventi contributivi destinati al sostegno delle attività collegate alle utilizzazioni dei prodotti forestali per una migliore gestione del patrimonio boschivo. Approvazione.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO che con la legge regionale 8 aprile 1997 n. 10 è costituito il Fondo regionale per lo sviluppo della montagna con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971 n. 1041;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2958 del 24 settembre 1999 registrata alla Corte dei conti il 16 dicembre 1999, Registro 2 - foglio 120, così come integrata con la deliberazione n. 1157 del 21 aprile 2000, registrata alla Corte dei conti il 19 giugno 2000, Registro 1, foglio 16, con la quale viene approvato l'indirizzo programmatico, per l'anno 1999, per il Fondo regionale per lo sviluppo della montagna;

ATTESO che con le sopracitate deliberazioni viene approvato il progetto «Sostegno alle attività collegate alle utilizzazioni dei prodotti forestali», per l'importo di lire 700.000.000;

VISTO il testo del «Regolamento per l'attivazione di interventi contributivi destinati al sostegno delle attività collegate alle utilizzazioni dei prodotti forestali per una migliore gestione del patrimonio boschivo» in merito predisposto dal Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna;

SENTITO il Comitato dipartimentale per gli affari istituzionali che nella seduta del 25 febbraio 2000 ha espresso parere favorevole in merito al medesimo;

VISTA la nota della Commissione europea n. SG(2000) D/107052 del 26 settembre 2000 con cui viene comunicata la decisione di non sollevare obiezioni nei confronti delle misure in argomento;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto di autonomia;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 3974 del 15 dicembre 2000;

DECRETA

- È approvato il «Regolamento per l'attivazione di interventi contributivi destinati al sostegno delle attività collegate alle utilizzazioni dei prodotti forestali per una migliore gestione del patrimonio boschivo», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.
- È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come Regolamento della Regione.
- Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste lì 27 dicembre 2000

ANTONIONE

Registrato alla Corte dei conti, Udine, addì 17 gennaio 2001
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 1, foglio 2

Regolamento per l'attivazione di interventi contributivi destinati al sostegno delle attività collegate alle utilizzazioni dei prodotti forestali per una migliore gestione del patrimonio boschivo.

Art. 1

Oggetto

1. Il presente Regolamento, allo scopo di favorire la modernizzazione dei processi tecnici ed economici della filiera legno realizzati anche mediante la Borsa del Legno, disciplina gli interventi contributivi a sostegno dei proprietari di boschi e delle imprese d'utilizzazione boschiva per l'abbattimento dei costi dovuti ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione innovativa di attività di gestione della foresta.

Art. 2

Definizioni

1. Per le finalità di cui al presente Regolamento si dispone che:

a) per cottimo di lavorazione si intende l'affidamento dei soli lavori di trasformazione delle piante in piedi in assortimenti tondi a ditte specializzate, condotto al fine di preparare il legname tondo per la successiva vendita a strada da parte del proprietario o delegato;

b) per manutenzione ordinaria della viabilità si intendono operazioni periodiche necessarie a garantire la funzionalità della viabilità interessata dall'utilizzazione, quali la pulizia o messa in opera di canalette, piccole opere, drenaggi, sistemazione del fondo ed altre simili;

c) per fenomeni naturali si intendono avversità di tipo atmosferico e biologico dovuti all'azione dei parassiti e della fauna;

d) per scarti delle utilizzazioni boschive si intende la biomassa che comunque è destinata a rimanere in bosco;

e) per interventi realizzati nel rispetto delle tecniche della selvicoltura naturalistica si intendono tutte quelle attività lavorative che, pur essendo principalmente destinate alla produzione di legno, vengono eseguite con la massima tutela di tutte le componenti dell'ecosistema foresta e nel massimo rispetto delle leggi forestali ed ambientali e del progetto di riqualificazione forestale e ambientale;

f) Il progetto di riqualificazione forestale e ambientale è lo strumento operativo per procedere alle utilizzazioni forestali ivi comprese le piccole opere di manutenzione ambientale;

g) per «Mandato alla vendita» si intende l'operazione di vendita degli assortimenti legnosi prodotti dai proprietari pubblici in economia mediante lo strumento della Borsa del Legno;

h) per «Mandato alla gestione», si intende l'operazione di affidamento alla Borsa del Legno della vendita del materiale legnoso e della gestione delle utilizzazioni forestali da parte dei proprietari pubblici.

Art. 3

Interventi finanziabili

1. Gli interventi finanziabili devono riguardare:

a) utilizzazioni boschive in economia nelle forme dell'amministrazione diretta e dei cottimi di lavorazione;

b) martellate e redazione del relativo progetto di riqualificazione forestale e ambientale;

c) misurazione delle masse legnose provenienti dai boschi in gestione;

d) direzione lavori di utilizzazione;

e) scortecciatura meccanica delle masse legnose provenienti dai boschi in gestione;

f) vendita all'imposto, in allestimento tondo, delle masse legnose provenienti dai boschi in gestione realizzata anche tramite la Borsa del Legno regionale, nel rispetto delle disposizioni di cui alla direttiva 92/50/CEE; l'aiuto copre soltanto le spese legate al servizio e non al funzionamento del soggetto delegato alla vendita.

g) prelievo di soggetti con diametro inferiore a 17,5 cm effettuati contestualmente all'utilizzazione ordinaria;

h) manutenzione ordinaria della viabilità;

i) realizzazione di viabilità secondaria, come definita dalla normativa regionale di cui alla delibera giuntale n. 1245 del 23/3/1990.

j) recupero di soggetti isolati danneggiati da fenomeni naturali;

k) recupero degli scarti delle utilizzazioni boschive;

l) operazioni di utilizzazione dei lotti boschivi condotte nel rispetto delle tecniche di selvicoltura naturalistica.

Art. 4

Soggetti beneficiari

1. I soggetti beneficiari dei contributi previsti dal presente Regolamento sono:

a) Comuni e altri Enti pubblici proprietari di bosco, singoli o associati, proprietari privati, singoli o associati;

b) Soggetti gestori di proprietà boscate pubbliche su delega del proprietario. Qualora il fornitore di servizio fosse un ente di muto sostegno quale una coperativa, i servizi saranno accessibili a tutti.

c) Imprese d'utilizzazione boschiva operanti sul territorio regionale.

d) Imprese di prima trasformazione del legno operanti sul territorio regionale.

2. I proprietari dei boschi o loro delegati di cui al comma 1, lettere a) e b) possono beneficiare dei contributi di cui all'articolo 3, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), j) e k).

3. Le imprese di cui al comma 1, lettera c) e d) possono beneficiare dei contributi di cui all'articolo 3, lettere e), h), i), k), ed l) qualora per le stesse non abbia presentato istanza il proprietario o il soggetto delegato.

Art. 5

Requisiti per l'accesso ai contributi

1. I requisiti richiesti ai soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b) per l'ammissibilità ai contributi di cui al presente Regolamento sono:

a) la dimostrazione della proprietà o delega alla gestione della stessa.

b) l'ubicazione del fondo in area montana, ricadente nei territori delimitati dalle comunità montane della Carnia, Canal del Ferro e Valcanale, Pedemontana del Livenza, Meduna-Cellina, Val d'Arzino-Val Cosa-Val Tramontina, del Gemonese, delle Valli del Torre e delle Valli del Natisone.

2. I requisiti richiesti ai soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere c) e d) per l'ammissibilità ai contributi di cui al presente Regolamento sono:

a) l'iscrizione alla Camera di commercio industria e agricoltura (C.C.I.A.A.) nel settore delle utilizzazioni boschive;

b) il possesso del certificato d'idoneità forestale rilasciato da uno degli Ispettorati ripartimentali delle foreste della Regione Friuli-Venezia Giulia;

c) l'aver ottemperato, negli ultimi due anni, a tutti gli obblighi derivanti dai contratti, per i quali viene presentata richiesta di beneficio, stipulati con gli Enti pubblici proprietari di bosco.

Art. 6

Criteri di finanziamento

1. Per equilibrare i contributi fra proprietari ed imprese, il 30% del complessivo finanziamento disponibile è riservato alle imprese.

2. Per la concessione dei contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) il sostegno finanziario, direttamente proporzionale alla dimensione del lotto ed al costo unitario dell'utilizzazione, è quello indicato nella tabella A, intendendo per dimensione del lotto la massa netta complessiva utilizzata risultante dalle misurazioni e, per costo unitario dell'utilizzazione, il rapporto tra il costo complessivo dell'utilizzazione e la massa netta totale al taglio, indicata dal progetto di riqualificazione forestale e ambientale. Il contributo è teso ad abbattere i maggiori oneri derivanti dall'esposizione finanziaria del proprietario legata al preventivo pagamento di prestazioni per il taglio del bosco a fronte di introiti dilazionati in tempi successivi.

3. Per la concessione dei contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), il sostegno finanziario, direttamente proporzionale al grado di difficoltà delle operazioni di martellata ed inversamente proporzionale al diametro medio del lotto, è quello indicato in tabella B (importi espressi in lire al metro cubo). L'attribuzione ad un grado di difficoltà avviene sulla base dei valori indicati nella tabella B1 che fa riferimento per i punteggi alla tabella B2. Per diametro medio s'intende quello indicato dal progetto.

4. Per la concessione dei contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c) il sostegno finanziario è quello indicato nella tabella C. Per massa misurata s'intende la massa netta complessiva scortecciata utilizzata risultante dalla misurazione stessa. Nel caso in cui la misurazione sia riferita a materiale tondo con corteccia si applicano le riduzioni previste dal Capitolato per la vendita dei lotti boschivi pubblici per il calcolo della massa netta.

5. Per la concessione dei contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d) il sostegno finanziario è fissato in lire/m^3 2.000 di massa netta.

6. Per la concessione dei contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e) con l'impiego di scortecciatrici meccaniche delle masse legnose utilizzate provenienti dai boschi in gestione, il sostegno finanziario è fissato in lire/m^3 5.700 di legname netto. Per massa netta s'intende la massa scortecciata complessiva utilizzata risultante dalla misurazione. Nel caso in cui la misurazione sia riferita a materiale tondo con corteccia si applicano le riduzioni previste dal Capitolato per la vendita dei lotti boschivi pubblici per il calcolo della massa netta.

7. Per la concessione dei contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f) il sostegno finanziario relativo al servizio di assortimentazione e di vendita, direttamente proporzionale al grado di disomogeneità degli assortimenti, è quello indicato in tabella D. Il lotto è omogeneo quando presenta un numero d'assortimenti inferiore o uguale a tre, è disomogeneo se il numero d'assortimenti ricavabile è superiore a sei. Le rimanenti situazioni ricadono nella classe intermedia. L'aiuto non potrà superare i 100.000 euro per un periodo di tre anni e per beneficiario, conformemente alla regola «de minimis» definita dalla comunicazione della Comunità europea pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. C.68 del 16 marzo 1996.

8. Per la concessione dei contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g) per gli interventi effettuati contestualmente all'utilizzazione ordinaria, il sostegno finanziario, direttamente proporzionale alla densità di soggetti con diametro inferiore a 17,5 cm presenti all'interno del lotto, è quello indicato in tabella E. Il quantitativo di detti soggetti è rilevato dai dati di piedilista del progetto.

9. Per la concessione dei contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera h) il sostegno finanziario è quanti-

ficato in base alla dimensione del lotto è fissato in L/m^3 2.000. Per dimensione del lotto s'intende la massa netta complessiva utilizzata risultante dalle misurazioni.

10. Per la concessione dei contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera i) il sostegno finanziario, inversamente proporzionale alla lunghezza dell'opera, è quello indicato in tabella F.

11. Per la concessione dei contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera j) il sostegno finanziario, inversamente proporzionale alla densità dei gruppi di piante danneggiate, è quello indicato nella tabella G. La distanza minima dei soggetti da prelevare deve essere superiore ai 150 metri dalla viabilità esistente.

12. Per la concessione dei contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera k) il sostegno finanziario è quantificato in L/t 35.000.

13. Per la concessione dei contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera l) il sostegno finanziario, direttamente proporzionale al grado di difficoltà delle operazioni di utilizzazione ed alla dimensione del lotto, è quello indicato nella tabella H. L'entità del sostegno è quantificato applicando le aliquote percentuali indicate nella tabella H1, relative a classi di punteggio ottenute applicando i parametri riportati nella tabella H2. L'attribuzione ad un grado di difficoltà avviene sulla base dei valori indicati nella tabella B1 che fa riferimento per i punteggi alla tabella B2. Per diametro medio s'intende quello indicato dal progetto.

14. Gli importi di cui al punto 2 e successivi sono calcolati in base alla media dei costi reali per tipologie di intervento. Essi rappresentano un sostegno effettivo medio di circa il 70% rispetto a costi reali ed individuano un valore di contribuzione massimale al quale devono, peraltro, corrispondere spese effettivamente sostenute documentabili con fatture quietanziate. Nel caso di lavori o servizi eseguiti in economia l'importo dichiarato dal beneficiario deve essere valutato e certificato sulla base di un tariffario fissato da un'autorità indipendente ed esplicitato da un visto di congruità degli uffici della Direzione regionale delle foreste o da un professionista terzo e indipendente, ai sensi della decisione della Commissione Europea n. 97/322/CE del 23 aprile 1997, scheda n. 7. Non sono eligibili spese per importi superiori ai valori indicati, ne è accoglibile la sovracompensazione dei costi effettivi. Tutte le opere ed i servizi compresi dal punto 3 al punto 13, nei limiti dei valori indicati, sono costi soggetti a fattura o certificabili mediante visto di congruità. I costi s'intendono al netto dell'I.V.A. Per i soggetti pubblici e privati per i quali l'I.V.A. rappresenta un costo non deducibile essa è riconosciuta in aggiunta ai valori massimali individuati.

Art. 7

Determinazione dei punteggi per la graduatoria

1. I punteggi per le diverse azioni sono indicati nella tabella I.

Art. 8

Documentazione allegata alla domanda

1. Per accedere ai benefici di cui al presente Regolamento i soggetti interessati devono presentare al Servizio autonomo per lo Sviluppo della montagna, per il tramite degli Ispettorati Ripartimentali delle Foreste competenti per territorio, entro il termine fissato dal bando annuale del direttore del Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna, domanda di concessione del sostegno economico per le attività da svolgere successivamente alla data di presentazione della domanda.

2. La domanda deve essere corredata da una relazione tecnica contenente il programma generale di spesa. Il documento tecnico, finanziabile fino ad un massimo del 5% dell'importo dei lavori previsti o dei servizi richiesti, deve essere redatto da dottore agronomo o dottore forestale abilitato.

3. I proprietari, singoli o associati, e loro delegati devono inoltre allegare la documentazione attestante la proprietà o la delega alla gestione della stessa.

4. Le imprese di utilizzazione e le imprese di prima trasformazione del legno presentano una dichiarazione sostitutiva di certificazione, rilasciata ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 15 del 1968 e successive modifiche ed integrazioni, attestante l'iscrizione alla C.C.I.A.A. nel settore delle utilizzazioni boschive e attestante il possesso del titolo di idoneità forestale rilasciato dall'Ispettorato ripartimentale delle foreste competente.

Art. 9

Istruttoria e graduatoria

1. Gli Ispettorati ripartimentali delle foreste competenti per territorio verificano la documentazione presentata e la inviano alla Direzione regionale delle foreste con il parere entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande.

2. Dalla data di ricevimento alla Direzione regionale delle Foreste ed entro 30 giorni, la Direzione medesima ed il Servizio autonomo per lo Sviluppo della montagna provvedono alla formazione della graduatoria sulla base dei punteggi previsti nell'articolo 7.

3. La graduatoria è approvata con decreto del Direttore del Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna, e pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

4. Le domande sono finanziate fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Art. 10

Concessione ed erogazione dei contributi

1. Il Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna provvede all'erogazione di un anticipo del 40% a seguito dell'approvazione della graduatoria e previo versamento di cauzione a norma di legge.

2. Il saldo del 60% del contributo viene erogato in seguito alla presentazione da parte dei soggetti richiedenti:

a) per gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1 lettera a), di una dichiarazione del proprietario o del soggetto delegato attestante la modalità d'esecuzione dell'utilizzazione (cottimo, affidamento diretto dei lavori, amministrazione diretta);

b) per gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1 lettera b) di un progetto di riqualificazione forestale e ambientale redatto secondo il modello predisposto dalla Regione e approvato secondo le normative vigenti; della dichiarazione del proprietario o del soggetto delegato attestante l'avvenuto pagamento delle prestazioni ed indicante gli estremi del documento fiscale (fattura quietanziata);

c) per gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1 lettera c) della dichiarazione del proprietario o del soggetto delegato attestante le risultanze della misurazione finale e gli estremi del relativo documento fiscale (fattura quietanziata);

d) per gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1 lettera d) della dichiarazione del proprietario o del soggetto delegato attestante l'avvenuto pagamento delle prestazioni ed indicante gli estremi del documento fiscale (fattura quietanziata);

e) per gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1 lettera e) della dichiarazione del proprietario o del soggetto delegato attestante l'avvenuto pagamento delle prestazioni ed indicante gli estremi del documento fiscale (fattura quietanziata);

f) per gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1 lettera f) della dichiarazione del proprietario o del soggetto delegato attestante l'avvenuto pagamento delle prestazioni ed indicante gli estremi del documento fiscale (fattura quietanziata) e della dichiarazione della Borsa del Legno attestante i quantitativi di legname venduti ed il livello assortimentale. Per i lavori eseguiti in economia nella dichiarazione dovranno essere citati gli estremi del visto di congruità;

g) per gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1 lettera g) della dichiarazione del proprietario o del soggetto delegato attestante la tipologia degli interventi eseguiti e l'avvenuto pagamento delle prestazioni con indicati gli estremi del documento fiscale (fattura quietanziata);

h) per gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1 lettera h) dei progetti esecutivi delle opere approvati secondo le norme vigenti, del relativo certificato di regolare esecuzione e della dichiarazione del beneficiario attestante la tipologia degli interventi eseguiti e l'avvenuto pagamento delle prestazioni con indicati gli estremi del documento fiscale (fattura quietanziata). Per i lavori eseguiti in economia nella dichiarazione dovranno essere citati gli estremi del visto di congruità;

i) per gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1 lettera i) dei progetti esecutivi delle opere approvati secondo le norme vigenti, del relativo certificato di regolare esecuzione e della dichiarazione del beneficiario attestante la tipologia degli interventi eseguiti e l'avvenuto pagamento delle prestazioni con indicati gli estremi del documento fiscale (fattura quietanziata). Per i lavori eseguiti in economia nella dichiarazione dovranno essere citati gli estremi del visto di congruità;

j) per gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1 lettera j) della dichiarazione del proprietario o del soggetto delegato attestante la tipologia degli interventi eseguiti e l'avvenuto pagamento delle prestazioni con indicati gli estremi del documento fiscale (fattura quietanziata);

k) per gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1 lettera k) della dichiarazione del proprietario o del soggetto delegato attestante l'avvenuta cessione del materiale legnoso ed indicante gli estremi del relativo documento fiscale di vendita nonché gli estremi del documento fiscale (fattura quietanziata) relativo ai lavori eseguiti. Per i lavori eseguiti in economia nella dichiarazione dovranno essere citati gli estremi del visto di congruità;

l) per gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1 lettera l) della dichiarazione dell'impresa attestante i lavori eseguiti accompagnata da certificazione dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste illustrativa dei parametri fisici del lotto e della conformità degli interventi ai principi della selvicoltura naturalistica. Nella dichiarazione dovranno essere citati gli estremi del visto di congruità.

3. I documenti comprovanti il versamento della cauzione e gli altri documenti di cui al comma 2 sono presentati agli Ispettorati competenti. Gli ispettorati, verificata la documentazione presentata comunicano al servizio autonomo per lo sviluppo della montagna l'esito dell'istruttoria ai fini dell'erogazione dei contributi.

4. Gli Ispettorati forestali compiono idonei controlli, a campione, sulla documentazione presentata ed anche sui lavori effettuati.

5. I documenti fiscali (fatture dei lavori e servizi) devono essere intestati ai proprietari (pubblici e privati) nel caso di domande presentate dagli stessi (e da questi conservati).

Art. 11

Svincolo cauzione

1. Ai fini dello svincolo della cauzione, la Direzione regionale delle foreste è competente a certificare la completa esecuzione degli impegni assunti con la domanda e relativo programma generale degli interventi contenuto nella relazione tecnica.

ALLEGATO

Tabella A (art. 6, comma 2)

Dimensione del lotto in mc	*Costo unitario utilizzazione in lire*					
	≤ 40.000	**40.000-50.000**	**50.000-60.000**	**60.000-70.000**	**70.000-80.000**	**> 80.000**
200	220.000	270.000	320.000	380.000	430.000	490.000
400	610.000	770.000	920.000	1.070.000	1.220.000	1.380.000
600	1.030.000	1.350.000	1.620.000	1.890.000	2.160.000	2.430.000
800	1.150.000	1.440.000	1.730.000	2.020.000	2.300.000	2.590.000
1000	1.350.000	1.690.000	2.030.000	2.360.000	2.700.000	3.040.000
1500	1.730.000	2.190.000	2.630.000	3.070.000	3.510.000	3.950.000
2000	2.130.000	2.700.000	3.240.000	3.780.000	4.320.000	4.860.000

Tabella B (art. 6, comma 3)

	Grado di difficoltà		
Diametro medio in cm	**Facile**	**Medio**	**Difficile**
<20	4.720	5.900	7.552
20-30	3.304	3.776	4.248
30-40	2.596	3.068	3.776
>40	1.888	2.596	3.304

Tabella B1 (art. 6, comma 3)

Grado di difficoltà	**Punteggio**
Facile	= 30
Medio	Compreso tra 30 e 70
Difficile	=70

Tabella B2 (art. 6, comma 3)

Parametri	**Valori**	**Punti**
Diametro medio in cm	< 25	15
	Compreso tra 25 e 40	10
	> 40	5
Sottobosco	Libero	0
	Con rinnovazione abbondante	10
	Molto sporco (con rovi)	30
Pendenza	<30%	0
	Compreso tra 30% e 50%	10
	> 50%	30
Distanza della viabilità (dislivello)	0	0
	da 0 a 100	5
	Da 100 a 300	10
	Da 300 a 500	20
	> a 500	30
Accidentalità	Nulla	0
	Poco	5
	Medio	10
	Molto	20

Tabella C (art. 6, comma 4)

Tipo di misurazione	Importo Lire al m³
A piedilista	1.100
Senza piedilista	400
Volume apparente	200
A peso	100

Tabella D (art. 6, comma 7)

Grado di omogeneità dell'allestimento	Importo Lire al m³
Omogeneo	5.000
Medio	6.500
Disomogeneo	8.500

Tabella E (art. 6, comma 8)

Densità dei soggetti	N° soggetti ad ettaro	Importo del sostegno
Bassa	Fino a 200	600.000
Media	Tra 200 e 500	1.500.000
Alta	Oltre 500	2.500.000

Tabella F (art. 6, comma 10)

	Lunghezza in metri		
Tipo di viabilità	< 300	300-700	> 700
Piste di esbosco	7.000	6.300	
Varchi nel terreno	4.200		
Linee di gru a cavo	2.800	2.310	1.960

Tabella G (art. 6, comma 11)

Categoria di intervento	Unità di misura	Importo sostegno
Singole piante schiantate, distanti tra loro	Lire/m³	25.000
Piccoli gruppi isolati fino a 20 piante	Lire/m³	18.000
Gruppi isolati di 20-100 piante	Lire/m³	10.000

Tabella H (art. 6, comma 13)

	Importo sostegno per grado di difficoltà		
Dimensione del lotto	Facile	Medio	Difficile
200	210.000	300.000	480.000
400	420.000	600.000	960.000
600	630.000	900.000	1.440.000
800	840.000	1.200.000	1.920.000
1000	1.050.000	1.500.000	2.400.000
1200	1.260.000	1.800.000	2.880.000
1400	1.470.000	2.100.000	3.360.000
1600	1.680.000	2.400.000	3.840.000
1800	1.890.000	2.700.000	4.320.000
2000	2.100.000	3.000.000	4.800.000

Tabella H 1 (art. 6, comma 13)

Riduzioni	
Classe di punteggio	**Aliquote percentuali (%)**
Fino a 20	0
Fino a 40	40
Fino a 50	80
> 50	100

Tabella H2 (art. 6, comma 13)

Azione	Punti
1 - Rispetto della rinnovazione naturale	
Danni insignificanti	20
Danni alla rinnovazione di piccola entità	8
Danni diffusi alla rinnovazione	0
2 – Assortimentazione fino ai diametri minimi (8 cm)	
Completa assortimentazione del legname, massimo prelievo di legname possibile	15
Presenza di residui legnosi con diametro utile	6
Scarso prelievo di materiale legnoso con molti residui in bosco	0
3 – Ammucchiamento ramaglia e sistemazione generale del lotto	
Accurato ammucchiamento della ramaglia e sistemazione di tutti i residui	12
Ammucchiamento sommario e residui non regolarmente sistemati	5
Ammucchiamento assente e residui sparsi e non depezzati	0
4 – Livello di cura nell'esbosco del legname e danni arrecati al suolo ed al soprassuolo	
Nessun danno	10
Danni modesti che non implicano comunque interventi di sistemazione	4
Danni diffusi	0

Tabella I (art. 7)

	Specifica delle priorità per i proprietari o loro delegati	
Lettera	**Interventi finanziabili di cui all'art. 3, comma 1**	**Punti**
A	Utilizzazioni boschive eseguite dal proprietario del fondo o delegato in economia nella forma dell'amministrazione diretta finalizzate alla vendita a strada	5
	Utilizzazioni boschive eseguite dal proprietario del fondo o delegato con cottimo fiduciario (appalto o affidamento esterno) (*3)	10
B	Martellate e redazione del progetto di riqualificazione forestale e ambientale affidato a professionisti esterni	10
C	Misurazione con piedilista e con personale esterno Misurazione senza piedilista e con personale esterno Misurazione a volume apparente e con personale esterno Misurazione a peso e con personale esterno	10 4 2 2
D	Direzione dei lavori di utilizzazione affidata a liberi professionisti (compresa l'assortimentazione) (*1)	10
E	Scortecciatura meccanica delle masse legnose provenienti dai boschi in gestione	5
F	Vendita all'imposto, tramite la Borsa del Legno Regionale: mandato alla vendita Vendita all'imposto, tramite la Borsa del Legno Regionale: mandato alla gestione (*2 e *3)	50 80
G	Prelievo di soggetti con diametro inferiore a 17,5 cm	7
H	Manutenzione ordinaria della viabilità realizzata dalle ditte di utilizzazione	8
I	Realizzazione di viabilità secondaria ad opera della ditta di utilizzazione. Piste d'esbosco Varchi nel terreno Linee di gru a cavo	 3 5 8
J	Recupero di soggetti isolati danneggiati da fenomeni naturali	5
K	Recupero degli scarti delle utilizzazioni boschive	10
	Specifica delle priorità delle imprese	
Lettera	**Azione**	**Punti**
E	Scortecciatura delle masse legnose provenienti dai boschi regionali	8
H	Manutenzione ordinaria della viabilità	7
I	Realizzazione di viabilità secondaria ad opera della ditta di utilizzazione: Piste d'esbosco Varchi nel terreno Linee di gru a cavo	 2 4 8
K	Recupero degli scarti delle utilizzazioni	8
L	Interventi realizzati nel rispetto delle tecniche di selvicoltura naturalistica	10

I punteggi relativi alle diverse azioni sono cumulabili salvo i seguenti casi:

*1) il punteggio non è cumulabile con il punto c qualora la direzione lavori comprenda la misurazione.

*2) Il punteggio non è cumulabile con i punti a, b, c.

*3) Incremento di punteggio del 50% per i programmi pluriennali.

VISTO: IL PRESIDENTE: ANTONIONE

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLE FINANZE 3 ottobre 2000, n. 91/RAG.

Spostamento del capitolo 317 dello stato di previsione dell'entrata del documento tecnico allegato al bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000 dall'unità previsionale di base 2.3.436 all'unità previsionale di base 2.3.429 dei bilanci medesimi.

L'ASSESSORE ALLE FINANZE

PREMESSO che nello stato di previsione dell'entrata del documento tecnico allegato al bilancio pluriennale per gli anni 2000/2002 e del bilancio per l'anno 2000 il capitolo 317 risulta attribuito erroneamente all'unità previsionale di base 2.3.436 di pertinenza del Servizio per le attività socio-assistenziali e per quelle sociali ad alta integrazione sanitaria della Rubrica n. 41 - Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali;

CONSIDERATO che, ai sensi della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni, il succitato capitolo 317 è di competenza del Servizio della finanza sanitaria della medesima direzione, come già analogamente il correlato capitolo di spesa 4583 del precitato documento tecnico;

RAVVISATO che, per il predetto Servizio esiste l'appropriata unità previsionale di base cui attribuire correttamente il capitolo 317 dell'entrata e ritenuto pertanto di provvedere in merito;

VISTO l'articolo 26, comma 1, lettera a), della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7;

DECRETA

Art. 1

Nello stato di previsione dell'entrata del documento tecnico allegato al bilancio pluriennale per gli anni 2000/2002 e del bilancio per l'anno 2000 il capitolo 317 è spostato dall'unità previsionale di base «2.3.436» all'unità previsionale di base «2.3.429».

Il presente decreto verrà trasmesso, per la registrazione, alla Delegazione della Corte dei Conti di Trieste e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 3 ottobre 2000

ROMOLI

Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 31 ottobre 2000
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 2, foglio 95

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLE FINANZE 5 ottobre 2000, n. 92/RAG.

Assestamento contabile dello stanziamento di alcune unità previsionali di base dello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e per l'anno 2000, con riferimento a vari capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, in relazione alla concessione da parte della Cassa Depositi e Prestiti alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia del mutuo quindicinnale per la prosecuzione degli interventi relativi alla grande viabilità nella Provincia di Trieste, previsto dall'articolo 54, comma 1, della legge 3 dicembre 1999, n. 488 (legge finanziaria 2000).

L'ASSESSORE ALLE FINANZE

PREMESSO che ai sensi dell'articolo 54, comma 1, della legge 3 dicembre 1999, n. 488 (legge finanziaria 2000), al fine di agevolare lo sviluppo dell'economia e dell'occupazione, è stato assegnato alla Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia un contributo quindicennale di lire 30 miliardi annui, a partire dall'esercizio 2001 - per un ammontare complessivo di lire 450 miliardi - onde consentire la prosecuzione degli interventi relativi alla grande viabilità nella Provincia di Trieste, previsti dal D.P.R. 6 marzo 1978, n. 101; e che, in relazione a ciò, ai sensi dell'articolo 4, comma 73, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2, l'Amministrazione regionale è autorizzata a contrarre nell'anno 2000, per le finalità sopra indicate, un mutuo della durata di quindici anni, dell'ammontare presuntivo di lire 285.510 milioni, o del diverso importo compatibile con il costo annuo dell'ammortamento del mutuo non superiore a lire 30 miliardi, corrispondenti al suddetto contributo statale annuo;

VISTO che con propria deliberazione n. 1504 del 25 maggio 2000, integrata e modificata dalla successiva delibera n. 1777 del 16 giugno 2000, la Giunta regionale ha provveduto - tenuto conto del fabbisogno finanziario segnalato dal Comune di Trieste con nota prot. n. 193/78-8-55/2000-S, datata 5 giugno 2000 - a rideterminare l'ammontare del mutuo da contrarsi con la Cassa Depositi e Prestiti in lire 300.770.301.629, somma risultata compatibile con il costo annuo dell'ammortamento coperto totalmente con il precitato contributo annuale dello Stato;

VISTA la delibera, in data 20 luglio 2000, della Cassa Depositi e Prestiti di concessione del mutuo, quale deliberato dalla Giunta regionale nel citato importo di complessive lire 300.770.301.629;

VISTO il piano di ammortamento del mutuo approvato dalla Cassa Depositi e Prestiti per la spesa complessiva di lire 450.000 milioni, suddivisa in quota capitale ed interessi come di seguito indicato:

a) relativamente alla quota capitale:

1) lire 13.190.194.459 per l'anno 2001;

2) lire 13.945.967.045 per l'anno 2002;

3) lire 14.745.043.937 per l'anno 2003;

4) lire 15.589.906.386 per l'anno 2004;

5) lire 16.483.177.816 per l'anno 2005;

6) lire 17.427.631.969 per l'anno 2006;

7) lire 18.426.201.516 per l'anno 2007;

8) lire 19.481.987.161 per l'anno 2008;

9) lire 20.598.267.279 per l'anno 2009;

10) lire 21.778.508.085 per l'anno 2010;

11) lire 23.026.374.403 per l'anno 2011;

12) lire 24.345.741.043 per l'anno 2012;

13) lire 25.740.704.834 per l'anno 2013;

14) lire 27.215.597.349 per l'anno 2014;

15) lire 28.774.998.347 per l'anno 2015

per un ammontare complessivo di lire 300.770.301.629;

b) relativamente alla quota interessi:

1) lire 16.809.805.541 per l'anno 2001;

2) lire 16.054.032.955 per l'anno 2002;

3) lire 15.254.956.063 per l'anno 2003;

4) lire 14.410.093.614 per l'anno 2004;

5) lire 13.516.822.184 per l'anno 2005;

6) lire 12.572.368.031 per l'anno 2006;

7) lire 11.573.798.484 per l'anno 2007;

8) lire 10.518.012.839 per l'anno 2008;

9) lire 9.401.732.721 per l'anno 2009;

10) lire 8.221.491.915 per l'anno 2010;

11) lire 6.973.625.597 per l'anno 2011;

12) lire 5.654.258.957 per l'anno 2012;

13) lire 4.259.295.166 per l'anno 2013;

14) lire 2.784.402.651 per l'anno 2014;

15) lire 1.225.001.653 per l'anno 2015;

per un ammontare complessivo di lire 149.229.698.371;

VISTO che a fronte di detto mutuo risultano iscritti nel bilancio regionale - nelle unità previsionali di base 53.2.9.3.706 e 53.2.9.1.701 dello stato di previsione della spesa, con riferimento ai capitoli 1584 e 1565 dell'allegato documento tecnico - ai sensi dell'articolo 4, comma 77, della citata legge regionale 2/2000, i seguenti stanziamenti, per un ammontare complessivo di lire 450 miliardi, suddiviso in quota capitale ed in quota interessi come di seguito indicato:

a) relativamente alla quota capitale:

1) lire 11.847.572.319 per l'anno 2001;

2) lire 12.617.664.519 per l'anno 2002;

3) lire 13.437.812.713 per l'anno 2003;

4) lire 14.311.270.539 per l'anno 2004;

5) lire 15.241.503.124 per l'anno 2005;

6) lire 16.232.200.828 per l'anno 2006;

7) lire 17.287.293.881 per l'anno 2007;

8) lire 18.410.967.983 per l'anno 2008;

9) lire 19.607.680.903 per l'anno 2009;

10) lire 20.882.180.161 per l'anno 2010;

11) lire 22.239.521.872 per l'anno 2011;

12) lire 23.685.090.793 per l'anno 2012;

13) lire 24.974.621.695 per l'anno 2013;

14) lire 26.524.222.105 per l'anno 2014;

15) lire 28.210.396.565 per l'anno 2015

per un ammontare complessivo di lire 285.510 milioni;

b) relativamente alla quota interessi:

1) lire 18.152.427.681 per l'anno 2001;

2) lire 17.382.335.481 per l'anno 2002;

3) lire 16.562.187.287 per l'anno 2003;

4) lire 15.688.729.461 per l'anno 2004;

5) lire 14.758.496.876 per l'anno 2005;

6) lire 13.767.799.172 per l'anno 2006;

7) lire 12.712.706.119 per l'anno 2007;

8) lire 11.589.032.017 per l'anno 2008;

9) lire 10.392.319.097 per l'anno 2009;

10) lire 9.117.819.839 per l'anno 2010;

11) lire 7.760.478.128 per l'anno 2011;

12) lire 6.314.909.207 per l'anno 2012;

13) lire 5.025.378.305 per l'anno 2013;

14) lire 3.475.777.895 per l'anno 2014;

15) lire 1.789.603.435 per l'anno 2015;

per un ammontare complessivo di lire 164.490 milioni;

VISTO che, come previsto dall'articolo 4, comma 79, della citata legge regionale 2/2000, si rende necessario l'assestamento dei dati di bilancio previsti dagli stanziamenti delle citate unità previsionali di base 53.2.9.3.706 e 53.2.9.1.701, con riferimento ai capitoli 1584 e 1565, e ritenuto di provvedervi;

RITENUTO inoltre di adeguare gli stanziamenti dell'unità previsionale di base dello stato di previsione dell'entrata 5.1.832 - con riferimento al capitolo 1671, concernente il ricavo del mutuo - e dell'unità previsionale di base dello stato di previsione della spesa 10.1.25.2.187 - con riferimento al capitolo 3720, concernente le spese per la realizzazione dell'intervento;

VISTO l'articolo 26, comma 1 lettera c) della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7;

VISTA la legge regionale 22 febbraio 2000, n. 3;

DECRETA

Art. 1

Lo stanziamento dell'unità previsionale di base 53.2.9.3.706 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002, con riferimento al capitolo 1584 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, è elevato di lire 2.670.924.666, suddivise in ragione di lire 1.342.622.140 per l'anno 2001 e di lire 1.328.302.526 per l'anno 2002. Le quote autorizzate per gli anni dal 2003 al 2015, facenti carico alle corrispondenti unità previsionali di base per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei documenti tecnici agli stessi allegati, sono elevate del seguente ammontare:

1) lire 1.307.231.224 per l'anno 2003;

2) lire 1.278.635.847 per l'anno 2004;

3) lire 1.241.674.692 per l'anno 2005;

4) lire 1.195.431.141 per l'anno 2006;

5) lire 1.138.907.635 per l'anno 2007;

6) lire 1.071.019.178 per l'anno 2008;

7) lire 990.586.376 per l'anno 2009;

8) lire 896.327.924 per l'anno 2010;

9) lire 786.852.531 per l'anno 2011;

10) lire 660.650.250 per l'anno 2012;

11) lire 766.083.139 per l'anno 2013;

12) lire 691.375.244 per l'anno 2014;

13) lire 564.601.782 per l'anno 2015;

Art. 2

Lo stanziamento dell'unità previsionale di base 53.2.9.1.701 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002, con riferimento al capitolo 1565 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, è ridotto di lire 2.670.924.666, suddivise in ragione di lire 1.342.622.140 per l'anno 2001 e di lire 1.328.302.526 per l'anno 2002. Le quote autorizzate per gli anni dal 2003 al 2015, facenti carico alle corrispondenti unità previsionali di base per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei documenti tecnici agli stessi allegati, sono diminuite del seguente ammontare:

1) lire 1.307.231.224 per l'anno 2003;

2) lire 1.278.635.847 per l'anno 2004;

3) lire 1.241.674.692 per l'anno 2005;

4) lire 1.195.431.141 per l'anno 2006;

5) lire 1.138.907.635 per l'anno 2007;

6) lire 1.071.019.178 per l'anno 2008;

7) lire 990.586.376 per l'anno 2009;

8) lire 896.327.924 per l'anno 2010;

9) lire 786.852.531 per l'anno 2011;

10) lire 660.650.250 per l'anno 2012;

11) lire 766.083.139 per l'anno 2013;

12) lire 691.375.244 per l'anno 2014;

13) lire 564.601.782 per l'anno 2015;

Art. 3

Gli stanziamenti del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000 delle unità previsionali di base 5.1.832 dello stato di previsione della entrata e 10.1.25.2.187 dello stato di previsione della spesa, con riferimento ai capitoli 1671 e, rispettivamente, 3720 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi sono elevati di lire 15.260.301.629.

Il presente decreto verrà trasmesso, per la registrazione, alla delegazione della Corte dei Conti di Trieste e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 5 ottobre 2000

ROMOLI

Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 23 ottobre 2000
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 2, foglio 62

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLE FINANZE 5 ottobre 2000, n. 93/RAG.

Iscrizione dell'importo di lire 80 milioni per l'anno 2000 sull'unità previsionale di base 8.1.24.2.770 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 3312 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, mediante storno di pari importo dall'unità previsionale di base 8.1.24.2.159 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 3302 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

L'ASSESSORE ALLE FINANZE

VISTO il decreto del Direttore regionale della direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici n. 1056

del 19 settembre 2000, con il quale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 46, comma 3, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7, viene attribuito alla disponibilità della direzione provinciale dei servizi tecnici di Trieste il finanziamento come specificato nel dispositivo del medesimo provvedimento;

RITENUTO di dover provvedere, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, della legge regionale 7/1999 alla iscrizione nell'unità previsionale di base 8.1.24.2.770 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 3312 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, gestito dalla sopracitata direzione provinciale dei servizi tecnici di Trieste, dell'importo di lire 80 milioni per l'anno 2000, mediante storno di pari importo dall'unità previsionale di base 8.1.24.2.159 del precitato stato di previsione della spesa con riferimento al capitolo 3302 del documento tecnico citato;

VISTA la legge regionale 22 febbraio 2000, n. 3;

DECRETA

Art. 1

Lo stanziamento dell'unità previsionale di base 8.1.24.2.159 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000 è ridotto per l'anno 2000 dell'importo di lire 80 milioni, con riferimento al capitolo 3302 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

Art. 2

Lo stanziamento dell'unità previsionale di base 8.1.24.2.770 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000 è incrementato dell'importo di lire 80 milioni per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 3312 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

Il presente decreto verrà trasmesso, per la registrazione, alla Delegazione della Corte dei Conti di Trieste e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

ROMOLI

Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 23 ottobre 2000
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 2, foglio 63

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLE FINANZE 13 ottobre 2000, n. 94/RAG.

Istituzione «per memoria» dell'unità previsionale di base 4.3.1280 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000 con riferimento al capitolo 975 di nuova istituzione del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, al fine dell'acquisizione, a titolo di reintegrazione, di quote di confinanziamento ridotte a seguito della riprogrammazione dell'iniziativa comunitaria «Resider II».

L'ASSESSORE ALLE FINANZE

PREMESSO che nell'esercizio finanziario 2000 si prevede di acquisire al bilancio regionale risorse statali e comunitarie a titolo di reintegrazione delle quote di cofinanziamento ridotte a seguito della riprogrammazione della Iniziativa comunitaria «Resider II» per il Friuli-Venezia Giulia, al fine di contribuire al finanziamento della ricostruzione delle zone terremotate dell'Umbria e delle Marche ai sensi dell'articolo 18, comma 2, della legge regionale 6 luglio 1998, n. 11;

CONSIDERATO che per la riscossione di dette entrate non esistono nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000 e del documento tecnico allegato ai medesimi l'appropriata unità previsionale di base e il pertinente capitolo;

RITENUTO pertanto necessario istituire «per memoria», nello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000 e del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, l'unità previsionale di base e rispettivamente il capitolo per far fronte alle esigenze di cui in premessa;

VISTO l'articolo 26, comma 1, lettera a), della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7;

VISTA la legge regionale 1 marzo 1988, n. 7;

VISTA la legge regionale 22 febbraio 2000, n. 3;

DECRETA

Art. 1

Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000 è istituita «per memoria» - al titolo IV - categoria 4.3., l'unità previsionale di base 4.3.1280 con la denominazione «Rimborsi da parte dello Stato e dalla UE per interventi riguardanti programmi e iniziative comunitarie» e nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi è istituito per memoria - alla Rubrica n. 6 - Direzione regionale degli affari europei - Servizio per gli affari europei - il capitolo 975 (4.3.6.) con la denominazione «Rimborsi da parte dello Stato delle somme anticipate sulle quote comunitaria e statale dell'iniziativa comunitaria "Resider II" ridotte a seguito della riprogrammazione pro terremoto Marche e Umbria».

Il presente decreto verrà trasmesso, per la registra-

zione, alla Delegazione della Corte dei Conti di Trieste e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 13 ottobre 2000

ROMOLI

Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 23 ottobre 2000
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 2, foglio 64

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLE FINANZE 20 ottobre 2000, n. 95/RAG.

Iscrizione nell'unità previsionale di base 52.4.4.1.686 dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 601 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi dello stanziamento di lire 1.100 milioni, mediante prelevamento dello stesso importo dell'unità previsionale di base 54.1.8.1.712 dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000 con riferimento al capitolo 9680 «Oneri per spese obbligatorie e d'ordine.

L'ASSESSORE ALLE FINANZE

VISTA la deliberazione n. 2892 del 3 ottobre 2000, con la quale la Giunta regionale ha autorizzato il prelevamento di lire 1.100 milioni dall'unità previsionale di base 54.1.8.1.712 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 9680 «Oneri per spese obbligatorie e d'ordine» dello stato di previsione della spesa del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi e l'iscrizione di tale importo sull'unità previsionale di base 52.4.4.1.686 con riferimento al capitolo 601 (spesa obbligatoria) del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi;

VISTO l'articolo 7 legge 5 agosto 1978, n. 468;

VISTO l'articolo 20, comma 1, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7;

DECRETA

Art. 1

Sull'unità previsionale di base 52.4.4.1.686 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 601 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi è iscritto lo stanziamento di lire 1.100 milioni.

Art. 2

Dall'unità previsionale di base 54.1.8.1.712 dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000 con riferimento al capitolo 9680 «Oneri per spese obbligatorie e d'ordine» dello stato di previsione della spesa del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, è prelevato l'importo di lire 1.100 milioni.

Il presente decreto sarà trasmesso, per la registrazione, alla Delegazione della Corte dei Conti di Trieste e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 20 ottobre 2000

ROMOLI

Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 5 ottobre 2000
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 2, foglio 68

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLE FINANZE 23 ottbre 2000, n. 98/RAG.

Reiscrizione nelle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento ai rispettivi capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, di cui residui perenti conservati nel conto patrimoniale mediante prelevamento dell'importo complessivo di lire 1.453.820.628 per l'anno 2000 dall'unità previsionale di base 54.1.8.1.714, con riferimento al capitolo 9682, oneri per spese obbligatorie derivanti da riassegnazione di residui perenti delle spese di parte corrente reclamati dai creditori «del medesimo stato di previsione».

L'ASSESSORE ALLE FINANZE

CONSIDERATO che le somme corrispondenti agli impegni riportati nell'allegato elenco n. 1 facente parte integrante del presente decreto e conservate nel conto patrimoniale in seguito a perenzione amministrativa sono state reclamate dai creditori;

RAVVISATA la necessità di reiscrivere dette somme nelle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento ai sottoelencati capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, nella misura a fianco di ciascuno di seguito indicata per l'ammontare complessivo lire 1.453.820.628 per l'anno 2000, provvedendo all'istituzione del capitolo 3912, in quanto non esistente nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi:

UNITÀ PREVISIONALE DI BASE	CAPITOLO	IMPORTO
10.4.25.1.203	3912	27.500.000
12.1.41.1.227	4505	1.051.438.534
20.1.43.1.334	5807	241.738.650
30.3.43.1.599	5910	14.645.779
30.3.43.1.599	5911	58.583.115
30.3.43.1.599	5912	59.914.550

RITENUTO di provvedere al suddetto onere complessivo di lire 1.453.820.628 mediante prelevamento di

pari importo dall'unità previsionale di base 54.1.8.1.714 dello stato di previsione della spesa dei precitati bilanci, con riferimento al capitolo 9682 - «Oneri per spese obbligatorie derivanti da riassegnazione di residui perenti delle spese di parte corrente reclamati dai creditori» dello stato di previsione della spesa del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi;

VISTO l'articolo 21, comma 1, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7;

VISTA la legge regionale 22 febbraio 2000, n. 3;

DECRETA

Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del documento tecnico allegato al bilancio per gli anni 2000-2002 e al bilancio per l'anno 2000 alla Rubrica n. 25 - Servizio del trasporto pubblico locale - nell'ambito dell'unità previsionale di base 10.4.25.1.203 è istituito il capitolo 3912 (1.1.155.2.09.18) con la denominazione «Contributi per i servizi di trasporto di carattere speciale e straordinario».

Art. 2

Nell'unità previsionale di base 10.4.25.1.203 dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento ai sottoelencati capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, sono iscritte le somme a fianco di questa indicate per l'anno 2000.

UNITÀ PREVISIONALE DI BASE	CAPITOLO	IMPORTO
10.4.25.1.203	3912	27.500.000
12.1.41.1.227	4505	1.051.438.534
20.1.43.1.334	5807	241.738.650
30.3.43.1.599	5910	14.645.779
30.3.43.1.599	5911	58.583.115
30.3.43.1.599	5912	59.914.550

Art. 3

Dall'unità previsionale di base 54.1.8.1.714 dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2000- 2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 9682 dello stato di previsione della spesa del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi è prelevato l'importo complessivo di lire 1.453.820.628 per l'anno 2000.

Il presente decreto sarà trasmesso, per la registrazione, alla delegazione della Corte dei Conti di Trieste e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 23 ottobre 2000

ROMOLI

Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 8 novembre 2000
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 2, foglio 98

ELENCO DEI RESIDUI PERENTI DA REISCRIVERE NEI CAPITOLI DI PERTINENZE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2000

Decr. d'imp.	Creditore	Importo	Capitolo
398/1995	Aziende T.P.L.	27.500.000	3912
345/1989	Unità locale dei servizi sanitari socio assist. n. 8 - della Bassa Friulana	161.000.000	4505
386/1989	Unità locale dei servizi sanitari socio assist. n. 8 - della Bassa Friulana	12.590.657	4505
296/1990	Unità locale dei servizi sanitari socio assist. n. 8 - della Bassa Friulana	173.207.850	4505
297/1990	Unità sanitaria locale n. 9 del Sanvitese - San Vito al Tagliamento	92.636.696	4505
299/1990	Unità locale dei servizi sanitari e socio assistenziali n. 11 - Pordenonese	427.888.762	4505
474/1991	Unità locale dei servizi sanitari e socio assist. n. 8 - della Bassa Friulana	184.114.569	4505
115/1994	ENAIP - Friuli-Venezia Giulia Trieste	239.361.422	5807
326/1995	ENAIP - Friuli-Venezia Giulia Trieste	635.806	5807
695/1996	ENAIP - Friuli-Venezia Giulia Trieste	1.741.422	5807
179/1995	ENAIP - Friuli-Venezia Giulia Trieste	12.977.266	5910
179/1995	ENAIP - Friuli-Venezia Giulia Trieste	1.668.513	5910
179/1995	ENAIP - Friuli-Venezia Giulia Trieste	51.909.063	5911
179/1995	ENAIP - Friuli-Venezia Giulia Trieste	6.674.052	5911
179/1995	ENAIP - Friuli-Venezia Giulia Trieste	53.088.815	5912
179/1995	ENAIP - Friuli-Venezia Giulia Trieste	6.825.735	5912
	TOTALE	1.453.820.628	

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLE FINANZE 23 ottobre 2000, n. 99/RAG.

Reiscrizione nelle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento ai rispettivi capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, di alcuni

residui perenti conservati nel conto patrimoniale mediante prelevamento dell'importo complessivo di lire 1.794.385.834 per l'anno 2000 dall'unità previsionale di base 54.1.8.2.715, con riferimento al capitolo 9690, oneri per la riassegnazione dei residui perenti delle spese in conto capitale reclamati dai reditori «del medesimo stato di previsione».

L'ASSESSORE ALLE FINANZE

CONSIDERATO che le somme corrispondenti agli impegni riportati nell'allegato elenco n. 1 facente parte integrante del presente decreto e conservate nel conto patrimoniale in seguito a perenzione amministrativa sono state reclamate dai creditori;

RAVVISATA la necessità di reiscrivere dette somme nelle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento ai sottoelencati capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, nella misura a fianco di ciascuno di seguito indicata per l'ammontare complessivo lire 1.794.385.834 per l'anno 2000, provvedendo all'istituzione dell'unità previsionale di base 2.2.62.2.127 e dei capitoli 3451 e 7625, in quanto non esistenti nei citati bilanci e nel documento tecnico allegato agli stessi:

UNITÀ PREVISIONALE DI BASE	CAPITOLO	IMPORTO
4.2.21.2.83	2020	87.936.000
9.1.22.2.173	2664	1.452.200.000
8.1.24.2.344	3294	66.299.711
9.1.24.2.177	3451	25.000.000
12.2.41.2.226	4434	92.709.843
18.1.44.2.327	6124	6.997.800
2.2.62.2.127	7625	60.600.000
27.1.64.2.480	9100	2.642.480

RITENUTO di provvedere al suddetto onere complessivo di lire 1.794.385.834 mediante prelevamento di pari importo dall'unità previsionale di base 54.1.8.2.715 dello stato di previsione della spesa dei precitati bilanci, con riferimento al capitolo 9690 «Oneri per la riassegnazione dei residui perenti delle spese in conto capitale reclamati dai creditori» dello stato di previsione della spesa del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi;

VISTO l'articolo 21, comma 1, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7;

VISTA la legge regionale 22 febbraio 2000, n. 3;

DECRETA

Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, alla Funzione obiettivo n. 2 - Programma n. 2.2 - è istituita l'unità previsionale di base 2.2.62.2.127 con la denominazione «Impianti idroelettrici in montagna».

Art. 2

Nello stato di previsione della spesa del documento tecnico allegato al bilancio per gli anni 2000-2002 e al bilancio per l'anno 2000 sono istituiti i seguenti capitoli:

a) alla Rubrica n. 24 - Servizio dell'edilizia residenziale e degli affari amministrativi e contabili - nell'ambito dell'unità previsionale di base 9.1.24.2.177 è istituito il capitolo 3451 con la denominazione «Contributi una tantum per la costruzione, la sistemazione, il rifacimento, la ristrutturazione, l'ampliamento e il completamento di municipi e di altri edifici destinati ad uffici o servizi comunali, ovvero per l'acquisto di edifici da destinare a uffici municipali, nonché di cimiteri e dei relativi impianti complementari».

b) alla Rubrica n. 62 - Servizio delle ristrutturazioni aziendali - nell'ambito dell'unità previsionale di base 2.2.62.2.127 è istituito il capitolo 7625 con la denominazione «Contributi in conto capitale per interventi a favore di impianti idroelettrici situati nelle aree in cui non trova applicazione la legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35».

Art. 3

Nelle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento ai sottoelencati capitoli dello stato di previsione della spesa del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, sono iscritte le somme a fianco di ciascuno indicate per l'anno 2000.

UNITÀ PREVISIONALE DI BASE	CAPITOLO	IMPORTO
4.2.21.2.83	2020	87.936.000
9.1.22.2.173	2664	1.452.200.000
8.1.24.2.344	3294	66.299.711
9.1.24.2.177	3451	25.000.000
12.2.41.2.226	4434	92.709.843
18.1.44.2.327	6124	6.997.800
2.2.62.2.127	7625	60.600.000
27.1.64.2.480	9100	2.642.480

Art. 4

Dall'unità previsionale di base 54.1.8.2.715 dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 9690 dello stato di previsione della spesa del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi è prelevato l'importo complessivo di lire 1.794.385.834 per l'anno 2000; detto importo corrisponde a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1999 e trasferita ai sensi dell'articolo 17, II comma, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7, con decreto dell'Assessore alle Finanze n. 11/RAG. del 7 febbraio 2000.

Il presente decreto sarà trasmesso, per la registrazione, alla Delegazione della Corte dei Conti di Trieste e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 23 ottobre 2000

ROMOLI

Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 8 novembre 2000
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 2, foglio 99

ELENCO DEI RESIDUI PERENTI DA REISCRIVERE NEI CAPITOLI DI PERTINENZE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2000

Decr. d'imp.	Creditore	Importo	Capitolo
19/1992	Comune di Trieste	87.936.000	2020
244/1990	Commergas S.p.A. con sede in Brescia	30.200.000	2664
244/1990	Commergas S.p.A. con sede in Brescia	1.422.000.000	2664
784/1991	Istituto Autonomo per le case popolari della Provincia di Gorizia	33.569.894	3294
479/1992	Istituto autonomo case popolari della Provincia di Trieste	32.729.817	3294
2631/1986	Comune di Reana del Rojale	25.000.000	3451
225/1992	Unità locale dei servizi sanitari e socio assist. n. 8 - della Bassa Friulana	92.709.843	4434
67/1985	Comune di Lauco	6.997.800	6124
1077/1993	Cartificio Ermolli S.p.A. di Moggio Udinese	30.892.112	7625
1077/1993	Cartificio Ermolli S.p.A. di Moggio Udinese	29.707.888.	7625
967/1974	Ente autonomo Fiera di Trieste Campionaria Internazionale - Trieste	2.642.480	9100
	TOTALE	1.794.385.834	

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLE FINANZE 25 ottobre 2000, n. 100/RAG.

Storno nell'ambito dell'unità previsionale di base 52.3.9.1.669 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, fra vari capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi dell'importo complessivo di lire 620 milioni per l'anno 2000.

L'ASSESSORE ALLE FINANZE

VISTA la deliberazione n. 3040 del 13 ottobre 2000, con la quale la Giunta regionale ha autorizzato, ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7, lo storno di complessive lire 620 milioni all'interno dell'unità previsionale di base 52.3.9.1.669 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000 dai capitoli 1453, 1454, 1467, 1469 e 1476 con impinguamento dello stanziamento dei capitoli 1474 e 1465 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi di lire 500 milioni e rispettivamente di lire 120 milioni;

DECRETA

Art. 1

Nell'ambito dell'unità previsionale di base 52.3.9.1.669 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, lo stanziamento dei seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del documento tecnico allegato ai bilanci citati, iscritti nell'elenco delle spese di funzionamento del documento tecnico allegato al bilancio citato viene elevato dell'importo in lire a fianco di ciascuno indicato:

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	IMPORTO
1474	«Spese per la fornitura, per la posa in opera e per la manutenzione di impianti telefonici e impianti ed apparecchiature per trasmissione dati e relative linee integrate»	500.000.000
1465	«Spese per l'acquisto, l'esercizio, l'assicurazione, la manutenzione ed il noleggio dei mezzi di trasporto»	120.000.000

Art. 2

Nell'ambito della medesima unità previsionale di base 52.3.9.1.669 lo stanziamento dei capitoli sottoelencati, iscritti nell'elenco delle spese di funzionamento del documento tecnico allegato al bilancio per gli anni 2000 - 2002 e al bilancio per l'anno 2000, nell'ambito della stessa rubrica, è ridotto per l'importo in lire a fianco di ciascuno indicato:

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	IMPORTO
1453	«Spese per il funzionamento della biblioteca, acquisto libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni, anche su supporto meccanografico»	60.000.000
1454	«Spese postali e telegrafiche, per l'uso di telex, nonché spese relative alle notifiche»	150.000.000

1467	«Spese per il corredo ed equipaggiamento, armamento, munizioni, buffetterie e casermaggio del personale forestale, nonché per i pagamenti di cui all'articolo 15 ter, comma 2, della legge regionale 18 febbraio 1977, n. 8, inserito dall'articolo 11 della legge regionale 22 gennaio 1991, n. 3»	350.000.000
1469	«Spese per l'acquisto di coppe, medaglie, pubblicazioni, quadri ed altri oggetti similari, da assegnare per esigenze di rappresentanza»	30.000.000
1476	«Spese per la custodia, la manutenzione e la riparazione dei beni mobili patrimoniali»	30.000.000

Il presente decreto sarà trasmesso, per la registrazione, alla delegazione della Corte dei Conti di Trieste e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 25 ottobre 2000

ROMOLI

Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 31 ottobre 2000
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 2, foglio 93

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLE FINANZE 25 ottobre 2000, n. 101/RAG.

Iscrizione nell'unità previsionale di base 52.2.1.4.2. dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 554 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi dello stanziamento di lire 500 milioni, mediante prelevamento dello stesso importo dall'unità previsionale di base 54.1.8.1.712 dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000 con riferimento al capitolo 9680 «Oneri per spese obbligatorie e d'ordine».

L'ASSESSORE ALLE FINANZE

Vista la deliberazione n. 3039 del 13 ottobre 2000, con la quale la Giunta regionale ha autorizzato il prelevamento di lire 500 milioni dall'unità previsionale di base 54.1.8.1.712 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 9680 «Oneri per spese obbligatorie e d'ordine» dello stato di previsione della spesa del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi e l'iscrizione di tale importo sull'unità previsionale di base 52.2.4.1.2 con riferimento al capitolo 554 (spesa obbligatoria) del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi;

VISTO l'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468;

VISTO l'articolo 20, comma 1, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7;

DECRETA

Art. 1

Sull'unità previsionale di base 52.2.1.4.2 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 554 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi è iscritto lo stanziamento di lire 500 milioni.

Art. 2

Dall'unità previsionale di base 54.1.8.1.712 dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2000- 2002 e del bilancio per l'anno 2000 con riferimento al capitolo 9680 «Oneri per spese obbligatorie e d'ordine» dello stato di previsione della spesa del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, è prelevato l'importo di lire 500 milioni.

Il presente decreto sarà trasmesso, per la registrazione, alla Delegazione della Corte dei Conti di Trieste e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 25 ottobre 2000

ROMOLI

Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 31 ottobre 2000
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 2, foglio 92

DECRETO DEL DIRETTORE SOSTITUTO DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI 14 febbraio 2000, n. EST. 1658-D/ESP/4492. (Estratto).

Determinazione dell'indennità da corrispondere a titolo provvisorio alle ditte proprietarie degli immobili da espropriare per l'esecuzione dei lavori di sistemazione strade comunali, 2º lotto - via Stretta, via Cavezzadoria e via dell'Alpino.

IL DIRETTORE SOSTITUTO
DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI

(omissis)

DECRETA

Art. 1

Salva restando l'eventuale riduzione di cui al successivo articolo 2, è determinata nella misura seguente

l'indennità provvisoria che l'Amministrazione del Comune di Remanzacco è autorizzata a corrispondere, ai sensi dell'articolo 11 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, alle ditte proprietarie degli immobili da espropriare per la realizzazione dell'opera citata in premessa:

Comune di Remanzacco - Provincia di Udine
Legge 8 agosto 1992, n. 359, art. 5 bis

via Stretta

1) Partita catastale 5222, foglio 2, mapp. 634, di mq. 894,
superficie da espropriare: mq. 5,17,
R.D.: L./mq. 0
Indennità:
L. 117.000 + 0/2 = L. 58.500,
58.500 x mq. 5,17 = L. 302.445,
L. 302.445 - 40% = L. 181.467
(Euro 93,72)

Ditta catastale: Guionn Ada con 1/6, Guion Valerio con 1/6, Lesa Giuseppina con 4/6.

2) Partita catastale 6352, foglio 2, mapp. 359, di mq. 70,
superficie da espropriare: mq. 2,30,
R.D.: L./mq. 0
Indennità:
L. 117.000 + 0/2 = L. 58.500,
L. 58.500 x mq. 2,30 = L. 134.550,
L. 134.550 - 40% = L. 80.730
(Euro 41,69)

Ditta catastale: Battano Valter.

3) Partita catastale 2941, foglio 2, mapp. 360, di mq. 180,
superficie da espropriare: mq. 9,
R.D.: L./mq. 0
Indennità:
L. 117.000 + 0/2 = L. 58.500,
L. 58.500 x mq. 9 = L. 526.500,
L. 526.500 - 40% = L. 315.900
(Euro 163,15)

Ditta catastale: Battano Giacomo.

4) Partita catastale 7278, foglio 2, mapp. 361, di mq. 140,
superficie da espropriare: mq. 16,38,
R.D.: L./mq. 0
Indennità:
L. 117.000 + 0/2 = L. 58.500,
L. 58.500 x mq. 16,38 = L. 958.230,
L. 958.230 - 40% = L. 574.938
(Euro 296,93)

Ditta catastale: Battano Giacomo con 3/4, Battano Valter con 1/4.

5) Partita catastale 1000137, foglio 2, mapp. 240, di mq. 330,
superficie da espropriare: mq. 32,68,
R.D.: L./mq. 0,
Indennità:
L. 117.000 + 0/2 = L. 58.500,
L. 58.500 x mq. 32,68 = L. 1.911.780,
L. 1.911.780 - 40% = L. 1.147.068
(Euro 592,41)

Ditta catastale: Snidero Luigi con 1/2, Filipig Maria con 1/2.

6) Partita catastale 1131, foglio 2, mapp. 250, di mq. 1.960,
superficie da espropriare: mq. 39,19,
R.D.: L./mq. 0
Indennità:
L. 67.000 + 0/2 = L. 33.500,
L. 33.500 x mq. 39,19 = L. 1.312.865,
L. 1.312.865 - 40% = L. 787.719
(Euro 406,82)

Ditta catastale: Serafini Rino con 1/2, Foschiatto Gabriella con 1/2.

7) Partita catastale 482, foglio 2, mapp. 255, di mq. 420,
superficie da espropriare: mq. 4,30,
R.D.: L./mq. 21 R.D. x 10 = L. 210
Indennità:
L. 117.000 + 210/2 = L. 58.605,
L. 58.605 x mq. 4,30 = L. 252.002,
L. 252.002 - 40% = L. 151.201
(Euro 78,09)

Ditta catastale: D'Andrea Ernesto.

8) Partita catastale 1000938, foglio 2, mapp. 310, di mq. 927,
superficie da espropriare: mq. 8,16,
R.D.: L./mq. 0
Indennità:
L. 117.000 + 0/2 = L. 58.500,
L. 58.500 x mq. 8,16 = L. 477.360,
L. 477.360 - 40% = L. 286.416
(Euro 147,92)

Ditta catastale: Pertoldi Cinzia con 1/2, Castorina Lorenzo con 1/2.

9) Partita catastale 5378, foglio 2, mapp. 616, di mq. 410,
superficie da espropriare: mq. 5,48,
R.D.: L./mq. 21
R.D. x 10 L. 210
Indennità:
L. 117.000 + 210/2 = L. 58.605,
L. 58.605 x mq. 5,48 = L. 321.155,
L. 321.155 - 40% = L. 192.693
(Euro 99,52)

Ditta catastale: Crucil Graziano con 1/2, Raiz Giuliana con 1/2.

10) Partita catastale 1533, foglio 2, mapp. 609, di mq. 1.130,
superficie da espropriare: mq. 8,26,
R.D.: L./mq. 0

Indennità:
L. 117.000 + 0/2 = L. 58.500,
L. 58.500 x mq. 8,26 = L. 483.210,
L. 483.210 - 40% = L. 289.926
(Euro 149,73)

Ditta catastale: Domini Giuseppe con 1/2, Martinis Luisa con 1/2.

11) Partita catastale 1609, foglio 2, mapp. 260, di mq. 1.980,
superficie da espropriare: mq. 53,23,
R.D.: L./mq. 0
Indennità:
L. 117.000 + 0/2 = L. 58.500,
L. 58.500 x mq. 53,23 = L. 3.113.955,
L. 3.113.955 - 40% = L. 1.868.373
(Euro 964,93)

Ditta catastale: Domini Arrigo.

12) Partita catastale 965, foglio 2, mapp. 326, di mq. 1.020,
superficie da espropriare: mq. 4,31,
R.D.: L./mq. 0
Indennità:
L. 117.000 + 0/2 = L. 58.500,
L. 58.500 x mq. 4,31 = L. 252.135,
L. 252.135 - 40% = L. 151.281
(Euro 78,13)

Ditta catastale: Cernet Alfredo.

13) Partita catastale 5222, foglio 2, mapp. 272, di mq. 880,
superficie da espropriare: mq. 38,78,
R.D.: L./mq. 0
Indennità:
L. 117.000 + 0/2 = L. 58.500,
L. 58.500 x mq. 38,78 = L. 2.268.630,
L. 2.268.630 - 40% = L. 1.361.178
(Euro 702,99)

Ditta catastale: Pasquale Gelindo.

14) Partita catastale 1476, foglio 4, mapp. 290, di mq. 167,
superficie da espropriare: mq. 6,95,
R.D.: L./mq. 0
Indennità:
L. 117.000 + 0/2 = L. 58.500,
L. 58.500 x mq. 6,95 = L. 406.575,
L. 406.575 - 40% = L. 243.945
(Euro 125,99)

Ditta catastale: Bertoni Maria con 1/2, Bertoni Primo (deceduto) con 1/2.

15) Partita catastale 1475, foglio 4, mapp. 289, di mq. 144,
superficie da espropriare: mq. 16,02,
R.D.: L./mq. 0
Indennità:
L. 117.000 + 0/2 = L. 58.500,
L. 58.500 x mq. 16,02 = L. 937.170
L. 937.170 - 40% = L. 562.302
(Euro 290,40)

Ditta catastale: Bertoni Maria con 7/9, Cecchetto Roberta con 1/9, Cecchetto Gabriella con 1/9.

16) Partita catastale 2, foglio 4, mapp. 35, di mq. 240,
superficie da espropriare: mq. 2,94,
R.D.: L./mq. 0
Indennità:
L. 117.000 + 0/2 = L. 58.500,
L. 58.500 x mq. 2,94 = L. 171.990,
L. 171.990 - 40% = L. 103.194
(Euro 53,30)

Ditta catastale: Bertoni Maria con 1/2, Bertoni Primom (deceduto) con 1/2.

17) Partita catastale 5337, foglio 4, mapp. 46, di mq. 230,
superficie da espropriare: mq. 16,63,
R.D.: L./mq. 0
Indennità:
L. 117.000 + 0/2 = L. 58.500,
L. 58.500 x mq. 16,63 = L. 972.855,
L. 972.855 - 40% = L. 583.713
(Euro 301,46)

Ditta catastale: Roiatti Domenico.

18) Partita catastale 1552, foglio 4, mapp. 47, di mq. 390,
superficie da espropriare: mq. 28,14,
R.D.: L./mq. 0
Indennità:
L. 117.000 + 0/2 = L. 58.500,
L. 58.500 x mq. 28,14 = L. 1.646.190
L. 1.646.190 - 40% = L. 987.714
(Euro 510,11)

Ditta catastale: Roiatti Domenico, Roiatti Firmino n. 1991 usufruttuario.

19) Partita catastale 7379, foglio 4, mapp. 179, di mq. 160,
superficie da espropriare: mq. 18,39,
R.D.: L./mq. 0
Indennità:
L. 117.000 + 0/2 = L. 58.500,
L. 58.500 x mq. 18,39 = L. 1.075.815
L. 1.075.815 - 40% = L. 645.489
(Euro 333,37)

Ditta catastale: Roiatti Giuseppina con 1/2, Roiatti Ivana con 1/2.

20) Partita catastale 1180, foglio 4, mapp. 50, di mq. 912,
superficie da espropriare: mq. 5,4,
R.D.: L./mq. 0
Indennità:
L. 117.000 + 0/2 = L. 58.500,
L. 58.500 x mq. 5,4 = L. 315.900
L. 315.900 - 40% = L. 189.540
(Euro 97,89)

Ditta catastale: Beltramini Gelindo con 1/2, Poiana Pierina con 1/2.

21) Partita catastale 7051, foglio 4, mapp. 82, di mq. 1.030,
superficie da espropriare: mq. 2,22,
R.D.: L./mq. 15,5
R.D. x 10 = L. 155
Indennità:
L. 67.000 + 155/2 = L. 33.578,
L. 33.578 x mq. 2,22 = L. 74.543,
L. 74.543 - 40% = L. 44.725
(Euro 23,10)

Ditta catastale: Valsegheria di Cedarmaz Valter.

22) Partita catastale 485, foglio 4, mapp. 350, di mq. 1.410,
superficie da espropriare: mq. 12,10,
R.D.: L./mq. 0
Indennità:
L. 67.000 + 0/2 = L. 33.500,
L. 33.500 x mq. 12,10 = L. 405.350,
L. 405.350 - 40% = L. 243.210
(Euro 125,61)

Ditta catastale: Spollero Franco, Spollero Massimo (deceduto) usufruttuario.

23) Partita catastale 4990, foglio 4, mapp. 87, di mq. 800,
superficie da espropriare: mq. 20,35,
R.D.: L.mq. 15,5
R.D. x 10 = L. 155
Indennità:
L. 67.000 + 155/2 = L. 33.578,
L. 33.578 x mq. 20,35 = L. 683.312,
L. 683.312 - 40% = L. 409.987
(Euro 211,74)

foglio 4, mapp. 88, di mq. 1.490,
superficie da espropriare: mq. 45,53,
R.D.: L.mq. 15,5
R.D. x 10 = L. 155
Indennità:
L. 67.000 + 155/2 = L. 33.578,
L. 33.578 x mq. 45,53 = L. 1.528.806,
L. 1.528.806 - 40% = L. 917.284
(Euro 473,74)

Ditta catastale: Vanone Franco.

24) Partita catastale 1000812, foglio 4, mapp. 446, di mq. 1.110,
superficie da espropriare: mq. 50,44,
R.D.: L./mq. 0
Indennità:
L. 67.000 + 0/2 = L. 33.500,
L. 33.500 x mq. 50,44 = L. 1.689.740,
L. 1.689.740 - 40% = L. 1.013.844
(Euro 523,61)

Ditta catastale: Serafini Raimondo.

25) Partita catastale 5893, foglio 4, mapp. 45 1, di mq. 280,
superficie da espropriare: mq. 46,70,
R.D.: L./mq. 0
Indennità:
L. 67.000 + 0/2 = L. 33.500,
L. 33.500 x mq. 46,70 = L. 1.564.450,
L. 1.564.450 - 40% = L. 938.670
(Euro 484,78)

Ditta catastale: Valsegheria di Cedarmaz Valter.

26) Partita catastale 3944, foglio 4, mapp. 452, di mq. 200,
superficie da espropriare: mq. 33,42,
R.D.: L./mq. 0
Indennità:
L. 117.000 + 0/2 = L. 58.500,
L. 58.500 x mq. 33,42 = L. 1.955.070,
L. 1.955.070 - 40% = L. 1.173.042
(Euro 605,83)

Ditta catastale: Vittor Giacomo.

27) Partita catastale 1602, foglio 4, mapp. 295, di mq. 525,
superficie da espropriare: mq. 3,97,
R.D.: L./mq. 0,
Indennità:
L. 117.000 + 0/2 = L. 58.500,
L. 58.500 x mq. 3,97 = L. 232.245,
L. 232.245 - 40% = L. 139.347
(Euro 71,97)

Ditta catastale: Passelli Iliana con 2/10, Passelli Ada Rosa con 2/10, Passelli Silvano con 2/10, Passelli Claudio con 1/10, Passelli Niva con 1/10, Passelli Sandra con 1/10, Passelli Rosalba Iliana con 1/10.

via Cavezzadoria

28) Partita catastale 1619, foglio 4, mapp. 225, di mq. 500,
superficie da espropriare: mq. 9,61,
R.D.: L./mq. 0,
Indennità:
L. 117.000 + 0/2 = L. 58.500,
L. 58.500 x mq. 9,61 = L. 562.185,
L. 562.185 - 40% = L. 337.311
(Euro 174,21)

Ditta catastale: Cencig Violinda con 1/2, Ricchiuti Francesco con 1/2.

via dell'Alpino

29) Partita catastale 2777, foglio 25, mapp. 567, di mq. 910,
superficie da espropriare: mq. 50,
R.D.: L./mq. 0
Indennità:
L. 67.000 + 0/2 = L. 33.500,
L. 33.500 x mq. 50 L. 1.675.000,
L. 1.675.000 - 40% = L. 1.005.000
(Euro 519,10)

foglio 25, mapp. 502, di mq. 4.190,
superficie da espropriare: mq. 60,
R.D.: L./mq. 12,5,
R.D. x 10 = L. 125,
Indennità:
L. 67.000 + 125/2 = L. 33.563,
L. 33.563 x mq. 60 = L. 2.013.780,
L. 2.013.780 - 40% = L. 1.208.268
(Euro 624,02)

Ditta catastale: Pontoni Attilio.

30) Partita catastale 4810, foglio 25, mapp. 629, di mq. 1.100,
superficie da espropriare: mq. 80,
R.D.: L./mq. 12,5,
R.D. x 10 = L. 125,
Indennità:
L. 67.000 + 125/2 = L. 33.563,
L. 33.563 x mq. 80 = L. 2.685.040,
L. 2.685.040 - 40% = L. 1.611.024
(Euro 832,02)

Ditta catastale: Spelat Nello.

31) Partita catastale 4811, foglio 25, mapp. 646, di mq. 1.040,
superficie da espropriare: mq. 80,
R.D.: L./mq. 12,5,
R.D. x 10 = L. 125,
Indennità:
L. 67.000 + 125/2 = L. 33.563,
L. 33.563 x mq. 80 L. 2.685.040,
L. 2.685.040 - 40% = L. 1.611.024
(Euro 832,02)

Ditta catastale: Pontonutti Roberto.

32) Partita catastale 1233, foglio 25, mapp. 707, di mq. 160,
superficie da espropriare: mq. 160,
R.D.: L./mq. 12,5,
R.D. x 10 = L. 125,
Indennità:
L. 67.000 + 125/2 = L. 33.563,
L. 33.563 x mq. 160 = L. 5.370.080,
L. 5.370.080 - 40% = L. 3.222.048
(Euro 1.664,05)

Ditta catastale: Prebenda Parrocchiale Remanzacco.

33) Partita catastale 3060, foglio 25, mapp. 188, di mq. 18.190,
superficie da espropriare: mq. 40,
R.D.: L./mq. 12,5,
R.D. x 10 = L. 125,
Indennità:
L. 67.000 + 125/2 = L. 33.563,
L. 33.563 x mq. 40 = L. 1.342.520,
L. 1.342.520 - 40% = L. 805.512
(Euro 416,01).

Ditta catastale: Pontoni Luigi.

Artt. 2 - 5

(omissis)

Trieste, lì 14 dicembre 2000

COSLOVICH

DECRETO DEL DIRETTORE SOSTITUTO DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI 14 dicembre 2000, n. EST. 1660-D/ESP/4492. (Estratto).

Determinazione dell'indennità da corrispondere a titolo provvisorio alle ditte proprietarie degli immobili da espropriare per l'esecuzione dei lavori di sistemazione strade comunali, 2º lotto - via Stretta, via Cavezzadoria e via dell'Alpino.

IL DIRETTORE SOSTITUTO
DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI

(omissis)

DECRETA

Art. 1

È determinata nella misura seguente l'indennità provvisoria che il Comune di Remanzacco è autorizzato a corrispondere, ai sensi dell'art. 11 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, alle ditte proprietarie degli immobili da espropriare, per la realizzazione dell'opera citata in premessa:

Comune di Remanzacco

via Cavezzadoria

1) Partita catastale 7174,
foglio 4, mapp. 573, di mq. 40,
superficie da espropriare: mq. 1,67,
indennità: L. 1.500 x mq. 1,67 = L. 2.505
(Euro 1,29)

foglio 4, mapp. 574, di mq. 70,
superficie da espropriare: mq. 23,10,
indennità: L. 1.500 x mq. 23,10 = L. 34.650
(Euro 17,90)

Ditta catastale: ENEL - Roma.

2) Partita catastale 3978,
foglio 4, mapp. 303, di mq. 10.610,
superficie da espropriare: mq. 13,90,
indennità: L. 1.500 x mq. 13,90 = L. 20.850
(Euro 10,77)

Ditta catastale: Thurn Valsasina Cajetan Christoph.

via dell'Alpino

3) Partita catastale 7207,
foglio 25, mapp. 185, di mq. 180,

superficie da espropriare: mq. 180,
indennità: L. 1.500 x mq. 180 = L. 270.000
(Euro 139,44)

Ditta catastale: Zuccolo Giovanni con 1/8, Zuccolo Ida con 1/4, Zuccolo Laura con 1/4, Zuccolo Renzo con 1/4, Zuccolo Roberta con 1/8.

Art. 2

(omissis)

Trieste, lì 14 dicembre 2000

COSLOVICH

DECRETO DEL DIRETTORE SOSTITUTO DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI 19 dicembre 2000, n. EST. 1678-D/ESP/4201. (Estratto).

Determinazione dell'indennità da corrispondere a titolo provvisorio alle ditte proprietarie degli immobili da espropriare per l'esecuzione dei lavori di ampliamento della struttura cimiteriale di Paderno 1º lotto - 1º intervento.

IL DIRETTORE SOSTITUTO
DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI

(omissis)

DECRETA

Art. 1

È determinata nella misura seguente l'indennità provvisoria che il Comune di Udine è autorizzato a corrispondere, ai sensi dell'articolo 11 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, alle ditte proprietarie degli immobili da espropriare, per la realizzazione dell'opera citata in premessa:

Comune di Udine

1) Partita catastale 20914,
foglio 16, mapp. 961, di mq. 1.440,
superficie da espropriare: mq. 1.440,
indennità: L. 2.900 x mq. 1.440 = L. 4.176.000
(Euro 2.156,72)

foglio 16, mapp. 968, di mq. 386,
superficie da espropriare: mq. 386,
indennità: L. 2.900 x mq. 386 = L. 1.119.400
(Euro 578,12)

Ditta: Tavano Giuseppe nato a Udine il 9 marzo 1948.

2) Partita catastale 17163,
foglio 16, mapp. 963, di mq. 1.113,
superficie da espropriare: mq. 1.113,
indennità: L. 2.900 x mq. 1.113 = L. 3.227.700
(Euro 1666,97)

foglio 16, mapp. 969, di mq. 1.647,
superficie da espropriare: mq. 1.647
indennità: L. 2.900 x mq. 1.647 = L. 4.776.300
(Euro 2466,75)

Ditta: Degano Gioacchino, Degano Giuseppe.

3) Partita catastale 1771,
foglio 16, mapp. 964, di mq. 16.375,
superficie da espropriare: mq. 16.375,
indennità: L. 1.500 x mq. 16.375 = L. 24.562.500
(Euro 12.685,47)

foglio 16, mapp. 970, di mq. 1.500,
superficie da espropriare: mq. 1.500,
indennità: L. 1.500 x mq. 1.500 = L. 2.250.000
(Euro 1.162,03)

foglio 16, mapp. 967, di mq. 5.528,
superficie da espropriare: mq. 5.528,
indennità: L. 1.500 x mq. 5.528 = L. 8.292.000
(Euro 4.282,46)

foglio 16, mapp. 971, di mq. 9.278,
superficie da espropriare: mq. 9.278,
indennità: L. 1.500 x mq. 9.278 = L. 13.917.000
(Euro 7.187,53)

Ditta: Demanio dello Stato - Ramo Difesa Esercito.

Art. 2

(omissis)

Trieste, lì 19 dicembre 2000

COSLOVICH

---

2 0 0 1

LEGGE REGIONALE 2 febbraio 2001, n. 2.

Comparto unico del pubblico impiego della Regione e degli Enti locali e organizzazione dell'Agenzia regionale per la rappresentanza negoziale (AReRaN). Disposizioni concernenti il consigliere di parità.

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga

la seguente legge:

Art. 1

(Comparto unico del pubblico impiego della Regione e degli Enti locali e organizzazione dell'AReRaN)

1. In applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 127 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, e all'articolo 128 della medesima legge regionale 13/1998, come da ultimo modificato dall'articolo 16, comma 4, della legge regionale 13/2000 e ulteriormente modificato dal comma 6 del presente articolo, istitutivi rispettivamente, del comparto unico del pubblico impiego della Regione e degli Enti locali e dell'Agenzia regionale per la rappresentanza negoziale (AReRaN), e ai fini del necessario processo di omogeneizzazione tra i contratti relativi al personale regionale e al personale degli Enti locali, si attuano i principi individuati nel protocollo generale di intesa per la contrattazione nel comparto unico del pubblico impiego della Regione e degli Enti locali, sottoscritto dalla Giunta regionale e dalle organizzazioni sindacali il 14 aprile 2000.

2. Il processo di omogeneizzazione di cui al comma 1 si svolge in sede contrattuale, in attuazione delle direttive della Giunta regionale di cui all'articolo 128, comma 5, della legge regionale 13/1998 che devono tener conto prioritariamente dei seguenti obiettivi:

a) migliorare la qualità dei servizi offerti alla collettività regionale;

b) favorire strumenti e assetti contrattuali che attuino il processo di riforma delle funzioni e delle competenze della Regione e degli Enti locali;

c) valutare le diverse funzioni e responsabilità.

3. Ai fini di una concreta realizzazione del processo di omogeneizzazione di cui al comma 1, si provvede, per la parte concernente il trattamento economico del personale regionale e del personale degli Enti locali, a dare corso a un processo di equiparazione, che deve concludersi entro il 31 dicembre 2005, dei trattamenti tabellari. Tale equiparazione è garantita dall'Amministrazione regionale con le necessarie risorse aggiuntive, a partire dall'esercizio finanziario 2001, con riferimento alle risultanze della contrattazione collettiva sviluppatasi presso l'AReRaN, contemporaneamente alla definizione delle modalità di compartecipazione alla spesa da parte degli Enti locali.

4. I costi relativi al trattamento economico e alle competenze accessorie del personale messo a disposizione dell'AReRaN, di cui all'articolo 128, comma 9 ter, della legge regionale 13/1998, vengono anticipati dalle amministrazioni di appartenenza. La Regione assicura il rimborso dei costi medesimi, nell'ambito dei trasferimenti agli Enti locali, anche tramite un Ente individuato quale capo fila.

5. Onde favorire l'immediata operatività dell'AReRaN, l'Amministrazione regionale è autorizzata, in sede di primo avvio e fino al raggiungimento della completa autonomia funzionale dell'AReRaN, a mettere a disposizione i beni immobili e mobili necessari per l'attività dell'AReRaN medesima.

6. All'articolo 128 della legge regionale 13/1998, al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il Presidente e il Comitato direttivo durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.»

7. Il controllo sulla gestione contabile e finanziaria è esercitato dal Collegio dei revisori contabili, secondo le modalità previste nel regolamento per l'organizzazione e il funzionamento dell'AReRaN, di cui all'articolo 128, comma 9, della legge regionale 13/1998, in armonia con la disciplina vigente in materia per gli Enti regionali. Il Collegio dei revisori contabili è composto da tre membri effettivi, nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima. I componenti del Collegio durano in carica tre anni.

8. Sono sottoposti alla verifica della Giunta regionale, in conformità alla vigente normativa regionale in materia di vigilanza degli enti e organismi funzionali della Regione, i seguenti atti dell'AReRaN:

a) il programma di attività;

b) il bilancio preventivo e le relative variazioni;

c) il conto consuntivo;

d) gli atti a carattere regolamentare e generale;

e) le deliberazioni di affidamento di consulenze esterne.

9. I provvedimenti concernenti gli atti di cui al comma 8 sono trasmessi, entro quindici giorni dalla loro adozione, alla Segreteria generale della Presidenza della Giunta regionale che provvede, decorsi trenta giorni dalla ricezione, a sottoporre le relative proposte motivate, corredate dei pareri acquisiti, all'esame della Giunta regionale. Entro il termine di quindici giorni dalla ricezione del provvedimento, la Segreteria generale della Presidenza della Giunta regionale può richiedere elementi istruttori; la richiesta interrompe il termine sino alla presentazione delle controdeduzioni dell'Agenzia dal cui ricevimento decorre un nuovo termine di trenta giorni per la sottoposizione della proposta alla Giunta regionale.

10. I provvedimenti di cui al comma 8 sono trasmessi, contestualmente, alla Ragioneria generale per il parere di competenza.

11. L'AReRaN definisce con propri regolamenti le norme concernenti l'organizzazione interna, il funzionamento e la gestione finanziaria.

12. L'organico del personale in servizio presso l'AReRaN viene determinato dall'Agenzia con i regolamenti di cui al comma 11. In tale ambito vengono determinate dall'AReRaN le modalità di assunzione del personale e le relative procedure, ivi comprese quelle relative ai contratti di lavoro a tempo determinato, nel rispetto delle disposizioni in materia di reclutamento nel pubblico impiego statale. Lo stato giuridico e il trattamento economico del personale assunto in ruolo o a tempo determinato dall'AReRaN sono determinati dalla Giunta regionale, sentito il Comitato direttivo. Qualora il personale assunto a tempo determinato sia dipendente delle amministrazioni di cui all'articolo 127 della legge regionale 13/1998, il medesimo è collocato in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio. Nei limiti di bilancio, l'AReRaN può avvalersi di esperti e collaboratori esterni.

13. Il comma 6 dell'articolo 16 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13, è abrogato.

14. Il Direttore dell'Agenzia è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima, sentito il Comitato direttivo.

15. L'incarico di Direttore dell'Agenzia è conferito mediante contratto di diritto privato, per un periodo massimo di tre anni, rinnovabile, a persona in possesso di diploma di laurea in discipline giuridiche o economiche, che abbia maturato un'anzianità di servizio con qualifica di dirigente, presso una struttura pubblica o privata, di almeno cinque anni.

16. Il trattamento economico del Direttore è determinato dalla Giunta regionale con riferimento al trattamento spettante ai Direttori di Servizio autonomo presso la Regione.

17. Il conferimento dell'incarico di Direttore a dipendenti pubblici determina il loro collocamento in aspettativa senza assegni per tutto il periodo dell'incarico. Il periodo di aspettativa è utile ai fini dell'anzianità di servizio.

18. Al Direttore spetta la gestione finanziaria e amministrativa, in base agli indirizzi del Comitato direttivo, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'Agenzia verso l'esterno, mediante autonomi atti di organizzazione delle risorse umane e strumentali, di spesa e di controllo.

19. L'incarico di Direttore può essere revocato con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima, sentito il Comitato direttivo dell'AReRaN, con motivato provvedimento, per gravi violazioni di leggi o impedimenti in relazione agli obiettivi contenuti nei programmi di attività o delle direttive impartite dal Comitato direttivo medesimo.

20. In caso di assenza, impedimento o vacanza del Direttore, le relative funzioni sono svolte, nella fase transitoria, dal coordinatore, o, in mancanza, dal Presidente del Comitato direttivo.

21. Gli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 12 e 16 fanno carico all'unità previsionale di base 52.2.4.1.658 del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 590 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

Art. 2

(Consigliere di parità)

1. In attuazione del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196, è nominato a livello regionale un consigliere di parità.

2. Il consigliere di parità è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, su proposta dell'Assessore competente.

3. Il consigliere di parità deve possedere requisiti di specifica competenza ed esperienza almeno quinquennale in materia di lavoro femminile, di normative sulle pari opportunità, nonché di mercato del lavoro, comprovati da idonea documentazione.

4. Il mandato del consigliere di parità ha la durata di quattro anni ed è rinnovabile una sola volta. Ai fini dell'eventuale rinnovo non si tiene conto dell'espletamento di funzioni di consigliere di parità ai sensi della normativa previgente in materia. Il consigliere di parità continua a svolgere le funzioni sino alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del nuovo consigliere di parità.

5. In sede di prima applicazione il consigliere di parità è nominato entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

6. Il consigliere di parità svolge funzioni di promozione e controllo dell'attuazione dei principi di uguaglianza di opportunità e di non discriminazione per donne e uomini nel lavoro. Svolge altresì le funzioni di pubblico ufficiale ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 196/2000, nonché i compiti e le funzioni previsti dall'articolo 3, commi 1, 4 e 5 del medesimo decreto legislativo 196/2000.

7. Il consigliere di parità è componente del Comitato programmatico e di verifica dei risultati gestionali e della Commissione bilaterale per l'impiego ai sensi, rispettivamente, degli articoli 31 e 33 della legge regionale 14

gennaio 1998, n. 1, nonché della Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna ai sensi della legge regionale 21 maggio 1990, n. 23. Partecipa altresì ai tavoli di partenariato locale e ai Comitati di sorveglianza di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, nonché alla concertazione regionale.

8. L'articolo 82 della legge regionale 1/1998 è sostituito dal seguente:

«Art. 82

(Consigliere di parità)

1. Il consigliere di parità è domiciliato presso l'Agenzia regionale per l'impiego, la quale assicura la sede e quanto necessario all'espletamento delle funzioni di competenza.».

9. In materia di permessi e indennità riconosciuti al consigliere di parità trova applicazione l'articolo 6 del decreto legislativo 196/2000. Per le missioni svolte nell'esercizio delle proprie funzioni, al consigliere di parità spetta il trattamento di missione nella misura prevista dalle vigenti norme per il personale regionale. I relativi oneri sono a carico dell'Agenzia regionale per l'impiego.

10. Gli oneri derivanti dall'attuazione dal comma 9 fanno carico all'unità previsionale di base 21.1.63.1.342 del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 8500 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 2 febbraio 2001

ANTONIONE

NOTE

Avvertenza

Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1991, n. 18, come da ultimo modificato dall'articolo 85 della legge regionale 7 settembre 1992, n. 30, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate od alle quali è operato il rinvio.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'articolo 1

– Il testo dell'articolo 127 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13 («Disposizioni in materia di ambiente, territorio, attività economiche e produttive, sanità e assistenza sociale, istruzione e cultura, pubblico impiego, patrimonio immobiliare pubblico, società finanziarie regionali, interventi a supporto dell'Iniziativa Centro Europea, trattamento dei dati personali e ricostruzione delle zone terremotate»), è il seguente:

Art. 127

(Comparto unico del pubblico impiego della Regione e degli Enti locali)

1. In attuazione della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2 e dell'articolo 1 della legge regionale 3/1998, e nell'ottica di una razionalizzazione degli apparati amministrativi e di un accrescimento dell'efficacia e dell'efficienza degli apparati medesimi, è istituito il comparto unico del pubblico impiego regionale e locale del Friuli - Venezia Giulia, di cui fanno parte i dipendenti del Consiglio regionale, dell'Amministrazione regionale, degli Enti regionali, delle Province, dei Comuni, delle Comunità montane e degli altri Enti locali.

2. I contratti collettivi regionali del personale facente parte del comparto unico di cui al comma 1 vengono stipulati con le procedure previste dalla legge.

3. Al personale del comparto unico di cui al comma 1, suddiviso in area dirigenziale e non dirigenziale, si applicano discipline omogenee in ordine allo stato giuridico.

4. L'ordinamento del personale degli Enti locali è disciplinato, analogamente a quello del personale della Regione, dalla legge regionale e dai contratti collettivi regionali nel rispetto dei principi generali del rapporto di pubblico impiego.

– Il testo dell'articolo 128 della legge regionale 13/1998, come da ultimo modificato dall'articolo 16, comma 4, della legge regionale 13/2000, e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 128

(Agenzia regionale per la rappresentanza negoziale)

1. È istituita l'Agenzia regionale per la rappresentanza negoziale degli Enti e delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 128, dotata di personalità giuridica e sottoposta alla vigilanza della Presidenza della Giunta regionale.

2. L'Agenzia rappresenta, a livello regionale, in sede di contrattazione collettiva, gli Enti di cui all'articolo 128.

3. Il Comitato direttivo dell'Agenzia, organo con funzioni di delegazione trattante di parte pubblica, è costituito da cinque componenti e nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale. Il Presidente e due componenti sono designati dalla Giunta regionale; i restanti componenti sono designati rispettivamente dall'Associazione italiana comuni italiani (ANCI) e dall'Unione provincie italiane (UPI) del Friuli-Venezia Giulia. *Il Presidente e il Comitato direttivo durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.*

4. I componenti sono scelti tra esperti di riconosciuta competenza in materia di organizzazione del lavoro o in materia di contratto di lavoro o in materia finanziaria. La Giunta regionale provvede, con propria deliberazione, a determinare il compenso e gli eventuali gettoni di presenza spettanti ai componenti.

5. Il Comitato direttivo dell'Agenzia opera nel rispetto delle direttive che la Giunta regionale adotta, d'intesa con le indicazioni formulate dall'ANCI, dall'UPI e dall'Unione Nazionale Comuni, Comunità Enti Montani (UNCEM), nell'ambito dei principi del pubblico impiego e degli indirizzi desumibili dagli accordi stipulati tra il Governo nazionale e le Organizzazioni sindacali. La stipula del contratto è autorizzata dalla Giunta regionale, d'intesa con l'ANCI, l'UPI e l'UNCEM.

6. In sede di prima applicazione del comparto unico, l'Agenzia procede, con riferimento al quadriennio contrattuale 1998-2001, alla

definizione di contratti collettivi distinti per il personale della Regione e degli Enti locali, peraltro già in un'ottica di graduale omogeneizzazione; a partire dalla successiva tornata contrattuale, è definito, a regime, un contratto collettivo unico.

7. In particolare il contratto unico dovrà tener conto delle diverse funzioni e responsabilità, graduando nel tempo gli effetti economici avuto riguardo, anche, alla compatibilità finanziaria.

8. Ove i contratti prevedano una fase di contrattazione decentrata, la medesima dovrà aver luogo nel rispetto delle direttive e degli indirizzi formulati, al riguardo, dall'Agenzia.

9. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è emanato un apposito regolamento per l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia.

9 bis. In sede di avvio dell'attività dell'Agenzia e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, l'Agenzia medesima è supportata da personale anche di qualifica dirigenziale, messo a disposizione dalle Amministrazioni di cui all'articolo 127; la quantificazione del personale e le relative modalità e tempistiche di utilizzo sono determinate dalla Giunta regionale. Il personale, che opererà presso strutture della Presidenza della Giunta regionale, è assegnato con provvedimento dei competenti organi amministrativi, su richiesta del Comitato direttivo dell'Agenzia.

9 ter. Il Comitato direttivo dell'Agenzia designa, tra il personale con qualifica dirigenziale, un coordinatore. Il personale assegnato all'Agenzia conserva il trattamento economico in godimento presso l'Ente di appartenenza; la Giunta regionale può altresì deliberare la conservazione, la modifica o l'integrazione di eventuali indennità e trattamenti accessori in godimento, con particolare riferimento al personale con qualifica dirigenziale. Trova applicazione, con riferimento al rimborso spese, il disposto di cui all'articolo 19, comma 3, della legge regionale 9 settembre 1997, n. 31.

– Il testo del comma 6 dell'articolo 16 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13 («Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2000»), abrogato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 16

(Disposizioni in materia di organizzazione e personale, di finanziamenti comunitari e di tutela delle minoranze linguistiche)

(omissis)

6. L'AReRaN può avvalersi della collaborazione di esperti, anche estranei alla pubblica amministrazione, secondo modalità da definirsi con deliberazione della Giunta regionale.

(omissis)

Note all'articolo 2

– Il testo degli articoli 1 e 3 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196 («Disciplina dell'attività delle consigliere e dei consiglieri di parità e disposizioni in materia di azioni positive, a norma dell'articolo 47 della legge 17 maggio 1999, n. 144»), è il seguente:

Art. 1

(Consigliere e consiglieri di parità)

1. A livello nazionale, regionale e provinciale sono nominati una consigliera o un consigliere di parità. Per ogni consigliera o consigliere si provvede altresì alla nomina di un supplente.

2. Le consigliere ed i consiglieri di parità, effettivi e supplenti, svolgono funzioni di promozione e controllo dell'attuazione dei princìpi di uguaglianza di opportunità e non discriminazione per donne e uomini nel lavoro. Nell'esercizio delle funzioni loro attribuite, le consigliere ed i consiglieri di parità sono pubblici ufficiali ed hanno l'obbligo di segnalazione all'autorità giudiziaria per i reati di cui vengono a conoscenza.

Art. 3

(Compiti e funzioni)

1. Le consigliere ed i consiglieri di parità intraprendono ogni utile iniziativa ai fini del rispetto del principio di non discriminazione e della promozione di pari opportunità per lavoratori e lavoratrici, svolgendo in particolare i seguenti compiti:

a) rilevazione delle situazioni di squilibrio di genere, al fine di svolgere le funzioni promozionali e di garanzia contro le discriminazioni previste dalla legge 10 aprile 1991, n. 125;

b) promozione di progetti di azioni positive, anche attraverso l'individuazione delle risorse comunitarie, nazionali e locali finalizzate allo scopo;

c) promozione della coerenza della programmazione delle politiche di sviluppo territoriale rispetto agli indirizzi comunitari, nazionali e regionali in materia di pari opportunità;

d) sostegno delle politiche attive del lavoro, comprese quelle formative, sotto il profilo della promozione e realizzazione di pari opportunità;

e) promozione dell'attuazione delle politiche di pari opportunità da parte dei soggetti pubblici e privati che operano nel mercato del lavoro;

f) collaborazione con le direzioni provinciali e regionali del lavoro al fine di individuare procedure efficaci di rilevazione delle violazioni alla normativa in materia di parità, pari opportunità e garanzia contro le discriminazioni, anche mediante la progettazione di appositi pacchetti formativi;

g) diffusione della conoscenza e dello scambio di buone prassi e attività di informazione e formazione culturale sui problemi delle pari opportunità e sulle varie forme di discriminazioni;

h) verifica dei risultati della realizzazione dei progetti di azioni positive previsti dalla legge 10 aprile 1991, n. 125;

i) collegamento e collaborazione con gli assessorati al lavoro degli enti locali e con organismi di parità degli enti locali.

2. Le consigliere ed i consiglieri di parità nazionale, regionali e provinciali, effettivi e supplenti, sono componenti a tutti gli effetti, rispettivamente, della commissione centrale per l'impiego ovvero del diverso organismo che ne venga a svolgere in tutto o in parte le funzioni a seguito del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e delle commissioni regionali e provinciali tripartite prevista dagli articoli 4 e 6 del citato decreto legislativo n. 469 del 1997; essi partecipano altresì ai tavoli di partenariato locale ed ai comitati di sorveglianza di cui al regolamento (CE) n. 1260/99 del Consiglio del 21 giugno 1999. Le consigliere ed i consiglieri regionali e provinciali sono inoltre componenti delle commissioni di parità del corrispondente livello territoriale, ovvero di organismi diversamente denominati che svolgono funzioni analoghe. La consigliera o il consigliere nazionale è componente del Comitato nazionale e del Collegio istruttorio di cui agli articoli 5 e 7 della legge 10 aprile 1991, n. 125.

3. Le strutture regionali di assistenza tecnica e monitoraggio di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, forniscono alle consigliere ed ai consiglieri di parità il supporto tecnico necessario: alla rilevazione di situazioni di squilibrio di genere; all'elaborazione dei dati contenuti nei rapporti sulla situazione del personale di cui all'articolo 9 della legge 10 aprile 1991, n. 125; alla promozione e realizzazione di piani di formazione e riqualificazione professionale; alla promozione di progetti di azioni positive.

4. Su richiesta delle consigliere e dei consiglieri di parità, le direzioni provinciali e regionali del lavoro territorialmente competenti acquisiscono nei luoghi di lavoro informazioni sulla situazione occu-

pazionale maschile e femminile, in relazione allo stato delle assunzioni, della formazione e promozione professionale, delle retribuzioni, delle condizioni di lavoro, della cessazione del rapporto di lavoro, ed ogni altro elemento utile, anche in base a specifici criteri di rilevazione indicati nella richiesta.

5. Entro il 31 dicembre di ogni anno le consigliere ed i consiglieri di parità regionali e provinciali presentano un rapporto sull'attività svolta agli organi che hanno provveduto alla designazione. La consigliera o il consigliere di parità che non abbia provveduto alla presentazione del rapporto o vi abbia provveduto con un ritardo superiore a tre mesi decade dall'ufficio.

– Il testo degli articoli 31 e 33 della legge regionale 14 gennaio 1998, n. 1 («Norme in materia di politica attiva del lavoro, collocamento e servizi all'impiego nonché norme in materia di formazione professionale e personale regionale»), è il seguente:

Art. 31

(Comitato programmatico e di verifica dei risultati gestionali)

1. Il Comitato è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, su proposta dell'Assessore al lavoro, cooperazione ed artigianato, dura in carica quattro anni ed è composto:

a) dall'Assessore regionale al lavoro, cooperazione ed artigianato, con funzioni di Presidente;

b) da sei rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative sul territorio regionale, ripartiti in proporzione all'effettiva rappresentatività; i limiti minimi di rappresentatività sono stabiliti dalla Giunta regionale con regolamento da emanarsi entro 90 giorni dalla pubblicazione della presente legge;

c) da due rappresentanti delle associazioni degli artigiani maggiormente rappresentative sul territorio regionale e firmatarie di contratti nazionali di lavoro;

d) da tre rappresentanti delle associazioni degli industriali maggiormente rappresentative sul territorio regionale e firmatarie di contratti nazionali di lavoro;

e) da due rappresentanti delle associazioni dei commercianti maggiormente rappresentative sul territorio regionale e firmatarie di contratti nazionali di lavoro;

f) da tre rappresentanti delle associazioni della cooperazione maggiormente rappresentative sul territorio regionale e firmatarie di contratti nazionali di lavoro;

g) da un rappresentante per ciascuna delle tre associazioni degli imprenditori agricoli maggiormente rappresentative sul territorio regionale e firmatarie di contratti nazionali di lavoro;

h) da un consulente del lavoro designato dai consigli provinciali dei consulenti del lavoro fra gli iscritti in uno degli Albi provinciali;

i) dal consigliere di parità di cui al comma 1 dell'articolo 8 della legge 125/1991;

l) da un dirigente regionale.

2. I componenti di cui alle lettere b), c), d), e), f), g) del comma 1 sono designati dalle organizzazioni interessate.

3. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

4. Alle sedute del Comitato partecipa senza diritto di voto il Direttore dell'Agenzia. Ogni qualvolta sia ritenuto utile in relazione agli argomenti posti all'ordine del giorno, il Presidente può invitare alle sedute direttori regionali, dirigenti dell'Agenzia, nonché soggetti esterni all'Amministrazione regionale, senza diritto di voto.

5. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente dell'Agenzia avente qualifica non inferiore a segretario nominato dal Comitato.

Art. 33

(Commissione bilaterale per l'impiego)

1. La Commissione bilaterale per l'impiego esercita le funzioni già attribuite alla soppressa Commissione regionale per l'impiego, ad esclusione delle funzioni di cui alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 32 e dell'approvazione dei progetti per i lavori socialmente utili, nonché decide i ricorsi.

2. I membri della Commissione sono nominati dal Presidente dell'Agenzia, sentito il Comitato, e sono scelti tra i membri del Comitato medesimo.

3. Essa è composta:

a) dal Presidente o dal Vicepresidente dell'Agenzia, che la presiede;

b) da quattro rappresentanti dei sindacati dei lavoratori dipendenti;

c) da quattro rappresentanti delle associazioni dei datori di lavoro;

d) dal consigliere di parità;

e) dal dirigente regionale.

4. I membri di cui al comma 3, lettera c), sono scelti a rotazione secondo le modalità stabilite da un regolamento dell'Agenzia. Ogni componente non può durare in carica più di sei mesi consecutivi.

5. Nel caso in cui è oggetto di discussione della Commissione un atto riguardante un'azienda aderente ad una associazione rappresentata nell'ambito del Comitato, ma non nella medesima Commissione, il componente del Comitato rappresentante della associazione partecipa ai lavori della Commissione in sostituzione di uno dei componenti di cui al comma 3, lettera c), e con diritto di voto secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al comma 4.

6. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

7. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente dell'Agenzia avente qualifica non inferiore a segretario.

– La legge regionale 21 maggio 1990, n. 23, reca: «Istituzione di una Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna».

– Il Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali, è pubblicato nella G.U.C.E. n. L 161 del 26 giugno 1999.

– Il testo dell'articolo 6 del decreto legislativo 196/2000 è il seguente:

Art. 6

(Permessi)

1. Le consigliere ed i consiglieri di parità, nazionale e regionali hanno diritto per l'esercizio delle loro funzioni, ove si tratti di lavoratori dipendenti, ad assentarsi dal posto di lavoro per un massimo di 50 ore lavorative mensili medie. Nella medesima ipotesi le consigliere ed i consiglieri provinciali di parità hanno diritto ad assentarsi dal posto di lavoro per un massimo di 30 ore lavorative mensili medie. I permessi di cui al presente comma sono retribuiti.

2. Le consigliere ed i consiglieri regionali e provinciali di parità hanno altresì diritto, ove si tratti di lavoratori dipendenti, ad ulteriori permessi non retribuiti per i quali verrà corrisposta un'indennità. La misura massima dei permessi e l'importo dell'indennità sono stabiliti annualmente dal decreto di cui all'articolo 9, comma 2. Ai fini dell'esercizio del diritto di assentarsi dal luogo di lavoro di cui al

comma 1 ed al presente comma, le consigliere ed i consiglieri di parità devono darne comunicazione scritta al datore di lavoro almeno un giorno prima.

3. L'onere per le assenze dal lavoro di cui al comma 1 delle consigliere e dei consiglieri di parità regionali e provinciali, lavoratori dipendenti da privati o da amministrazioni pubbliche, è a carico rispettivamente dell'ente regionale e provinciale. A tal fine si impiegano risorse provenienti dal Fondo di cui all'articolo 9. L'ente regionale o provinciale, su richiesta, è tenuto a rimborsare al datore di lavoro quanto corrisposto per le ore di effettiva assenza.

4. Le consigliere ed i consiglieri regionali e provinciali di parità, lavoratori autonomi o liberi professionisti, hanno diritto per l'esercizio delle loro funzioni ad un'indennità rapportata al numero complessivo delle ore di effettiva attività, entro un limite massimo determinato annualmente dal decreto di cui all'articolo 9, comma 2.

5. La consigliera o il consigliere nazionale di parità, ove lavoratore dipendente, usufruisce di un numero massimo di permessi non retribuiti determinato annualmente con il decreto di cui all'articolo 9, comma 2, nonché di un'indennità fissata dallo stesso decreto. In alternativa può richiedere il collocamento in aspettativa non retribuita per la durata del mandato, percependo in tal caso un'indennità complessiva, a carico del Fondo di cui all'articolo 9, determinata tenendo conto dell'esigenza di ristoro della retribuzione perduta e di compenso dell'attività svolta. Ove la funzione di consigliera o consigliere nazionale di parità sia ricoperta da un lavoratore autonomo o da un libero professionista, spetta al medesimo un'indennità nella misura complessiva annua determinata dal decreto di cui all'articolo 9, comma 2.

LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge n. 179:

- d'iniziativa dei consiglieri Seganti, Saro e Ciriani, presentata al Consiglio regionale in data 16 novembre 2000;
- dichiarata urgente dal Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 59, comma 3, del Regolamento interno, nella seduta pomeridiana del 16 novembre 2000, con l'assegnazione di un termine speciale alla Commissione per riferire all'Aula;
- assegnata alla I Commissione in data 17 novembre 2000;
- esaminata ed approvata a maggioranza, senza modifiche, dalla I Commissione permanente nella seduta del 22 novembre 2000, con relazioni dei consiglieri Seganti e Degano;
- esaminata ed approvata a maggioranza, con modifiche, dal Consiglio regionale nella seduta pomeridiana del 12 dicembre 2000.
- comunicato la non opposizione del Governo all'ulteriore corso con nota del Commissario del Governo di data 26 gennaio 2001, prot. n. 19/2-4/2001 Gab.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 2 gennaio 2001, n. 01/Pres.

Legge regionale 76/1982, articolo 13. Commissione regionale per la formazione professionale. Sostituzioni componenti.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTO il D.P.G.R. n. 0364/Pres. del 19 ottobre 1998, con la quale è stata ricostituita la Commissione regionale per la formazione professionale, ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 76/1982;

VISTA la nota prot. 14885/11.1 del 21 novembre 2000 con la quale la Direzione regionale della formazione professionale, nel trasmettere la nota di designazione del 10 luglio 2000 inviata dalla Confederazione italiana agricoltori dalla Federazione regionale agricoltori del Friuli-Venezia Giulia e dalla Federazione regionale coltivatori diretti, chiede la sostituzione della dott.a Elsa Bigai, dimissionaria, con il dott. Loris Merlino;

VISTA la nota di dimissioni della suddetta componente;

VISTA la nota prot. 15771/11.1 del 4 dicembre 2000 con la quale la Direzione regionale della formazione professionale, nel trasmettere la nota di designazione del 13 novembre 2000 inviata dalla Sovrintendenza scolastica regionale del Friuli-Venezia Giulia, chiede la sostituzione del dott. Salvatore Alfè con il Sovrintendente scolastico regionale attualmente dott. Vito Campo;

VISTO l'articolo 58 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 come modificato dall'articolo 26 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, relativo alle procedure per il conferimento di incarichi a dipendenti pubblici;

VISTA la dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 7 bis ante della legge regionale 23 giugno 1978, n. 75, così come introdotto dall'articolo 55 della legge regionale 15 febbraio 2000, n. 1, relativo al divieto di nomina o designazione negli organi collegiali costituiti con provvedimento regionale;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 3693 del 1° dicembre 2000 e 3877 del 15 dicembre 2000;

DECRETA

- Il dott. Loris Merlino designato dalla Confederazione italiana agricoltori dalla Federazione regionale agricoltori del Friuli-Venezia Giulia e dalla Federazione regionale coltivatori diretti, è nominato componente della Commissione regionale per la formazione professionale, quale rappresentante dei lavoratori autonomi designati dalle associazioni maggiormente rappresentative, in sostituzione della dott.a Elsa Bigai.
- Il Sovrintendente scolastico regionale, attualmente dott. Vito Campo, è nominato componente della

Commissione regionale per la formazione professionale, in sostituzione del prof. Salvatore Alfè.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, addì 2 gennaio 2001

ANTONIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 9 gennaio 2001, n. 03/Pres.

Legge 426/1971, articolo 17, legge regionale 56/1971, articolo 7. Commissione regionale per la disciplina del commercio. Sostituzione componente.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO che con D.P.G.R. 114/Pres. di data 25 marzo 1996 è stata ricostituita la Commissione regionale per la disciplina del commercio ai sensi dell'articolo 17 della Legge 426/1971 e dell'articolo 7 della legge regionale 56/1971;

VISTE le note prot. 7230/COMM. di data 10 agosto 2000, prot. 7626/COMM. di data 31 agosto 2000 e prot. 10030/COMM. di data 14 novembre 2000 con le quali la Direzione regionale del commercio e del turismo chiede di provvedere alla sostituzione del dott. Giovanni Nistri, dimissionario, con il dott. Giovanni Da Pozzo, quale esperto dei problemi della distribuzione, designato dalle organizzazioni sindacali dei commercianti a posto fisso;

VISTO l'articolo 58 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 come modificato dall'articolo 26 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, relativo alle procedure per il conferimento di incarichi a dipendenti pubblici;

VISTA la dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 7 bis ante della legge regionale 23 giugno 1978, n. 75, così come introdotto dall'articolo 55 della legge regionale 15 febbraio 2000, n. 1, relativa al divieto di nomina o designazione negli organi collegiali costituiti con provvedimento regionale;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 4072 di data 28 dicembre 2000;

DECRETA

- il dott. Giovanni Di Pozzo è nominato componente della Commissione regionale per la disciplina del commercio, quale esperto dei problemi della distribuzione, designato dalle organizzazioni sindacali dei commercianti a posto fisso, in sostituzione del dott. Giovanni Nistri, dimissionario.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 9 gennaio 2001

ANTONIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 16 gennaio 2001, n. 08/Pres.

Legge regionale 10/2000, articolo 11. Commissione regionale per i beni architettonici fortificati. Costituzione.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 8 maggio 2000, n. 10 ed in particolare l'articolo 11 che istituisce la Commissione regionale per i beni architettonici fortificati;

VISTE le note prot. n. 10158/6-ABA.5 del 28 novembre 2000, prot. 10340/6-ABA.5 del 5 dicembre 2000 e prot. 4/6-ABA.5 del 2 gennio 2001, con le quali la Direzione regionale dell'istruzione e della cultura chiede la costituzione della predetta Commissione e ne indica la composizione e l'importo del gettone di presenza da corrispondere ai componenti esterni della stessa;

VISTO l'articolo 58 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dall'articolo 26 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, relativo alle procedure per il conferimento di incarichi a dipendenti pubblici;

VISTE le dichiarazioni rese ai sensi dell'articolo 7 bis ante della legge regionale 75/1978, così come introdotto dall'articolo 55 della legge regionale 1/2000, relativo al divieto di nomina o designazione negli organi collegiali costituiti con provvedimento regionale;

RITENUTO di provvedere in conformità;

VISTA la legge regionale 23 agosto 1982, n. 63 e successive modifiche e integrazioni;

SU CONFORME delibera della Giunta regionale n. 6 del 10 gennaio 2001;

DECRETA

È costituita, presso la Direzione regionale dell'istruzione e della cultura, la Commissione regionale per i beni architettonici fortificati, con la seguente composizione:

Presidente:

- l'Assessore regionale all'istruzione e alla cultura, o suo delegato.

Componenti:

- il Soprintendente per i Beni ambientali, architettonici, archeologici, artistici e storici del Friuli-Venezia

Giulia (attualmente prof. arch. Franco Bocchieri) o, quale suo delegato, arch. Giuseppe Franca;

- il Direttore regionale dell'istruzione e cultura, o suo delegato;
- il Direttore regionale del commercio e turismo, o suo delegato;
- il Direttore regionale della formazione professionale, o suo delegato;
- il Direttore dell'Azienda regionale per la promozione turistica, o suo delegato;
- il Direttore del Centro regionale per la catalogazione e il restauro dei beni culturali del Friuli-Venezia Giulia, o suo delegato;
- il Presidente del Consorzio per la salvaguardia dei castelli storici del Friuli-Venezia Giulia (attualmente prof. Marzio Strassoldo), o suo delegato;
- il Presidente della sezione regionale dell'Istituto Italiano dei castelli (attualmente arch. Vittorio Foramitti), o suo delegato;
- sig.a Maria Grazia Rizzi, delegata dal Presidente dell'Associazione regionale guide turistiche;
- il Presidente del Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia dell'Associazione Italia Nostra (attualmente avv. Antonio Mansi), o suo delegato;
- prof. Claudio Visintini, esperto nella materia in rappresentanza dell'Università degli studi di Trieste;
- prof. Pietro Ruschi, esperto nella materia, in rappresentanza dell'Università degli studi di Udine.

Segretario:

- dott.a Gabriella Mocolle o, quale sua sostituta, sig.a Maria Bean, entrambe in servizio presso la Direzione regionale dell'istruzione e della cultura, Servizio beni culturali.

La Commissione durerà in carica per cinque anni.

La Commissione si riunisce almeno una volta all'anno.

Ai componenti esterni spetta, per ogni giornata di seduta, un gettone di presenza di lire 60.000. Gli stessi sono equiparati, ai fini del trattamento di missione ai dipendenti regionali con qualifica di dirigente.

La relativa spesa graverà sul capitolo 150 del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione per gli anni 2000-2002 e per l'anno 2000 nell'ambito dell'unità previsionale di base n. 52.3.1.1.663.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 16 gennaio 2001

ANTONIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 22 gennaio 2001, n. 012/Pres.

Legge regionale 30/1999, articolo 13, comma 2. Modifiche all'elenco dei distretti venatori e delle riserve di caccia del Friuli-Venezia Giulia.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30, concernente «Gestione ed esercizio dell'attività venatoria nella Regione Friuli-Venezia Giulia»;

VISTO in particolare l'articolo 7, comma 1, della suddetta legge regionale che individua, nell'Allegato A la suddivisione del territorio faunistico regionale destinato a gestione venatoria pubblica in unità territoriali denominate riserve di caccia;

VISTI, altresì, l'articolo 13, comma 1, della medesima legge regionale n. 30/1999 secondo cui i distretti venatori sono unità territoriali omogenee da un punto di vista ambientale e di vocazione faunistica, di usi e consuetudini e tradizioni locali comprendenti le riserve di caccia della Regione;

CONSIDERATO che anche i distretti venatori, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, della legge regionale 30/1999 sono individuati dal già richiamato Allegato A e che eventuali modifiche a quest'ultimo sono disposte con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della medesima, su proposta dell'Assessore regionale competente, sentita la Conferenza permanente dei Presidenti dei Distretti venatori ovvero su proposta dei direttori di riserva o del direttore di riserva che richiedano la modifica del distretto di appartenenza;

VISTA la delibera assembleare dei soci della Riserva di caccia di Poggio Terza Armata di data 13 maggio 2000 riguardante la richiesta di accorpamento della medesima con quella di Boschini-Peteano;

VISTA la delibera dell'assemblea dei soci della Riserva di caccia di Grozzana di data 20 aprile 2000 riguardante la volontà di sciogliere la riserva medesima e la proposta di accorpare i territori parte nelle Riserva di caccia di Basovizza e parte in quella di Zaule, lasciando, comunque, alla discrezione del Servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria la definizione dei confini territoriali;

VISTA la delibera dell'assemblea dei soci della Riserva di caccia di Tavagnacco di data 26 ottobre 2000 e della conseguente comunicazione pervenuta in data 24 novembre 2000 al Servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria, con la quale i cacciatori assegnati alla Riserva di caccia di Tavagnacco esprimono la volontà di essere accorpati con la limitrofa Riserva di caccia di Udine;

SENTITA la Conferenza permanente dei Presidenti dei distretti venatori nella riunione del 3 luglio 2000 e del 13 dicembre 2000;

CONSIDERATO che nulla osta ad unificare la Riserva di caccia di Poggio Terza Armata con quella di Boschini-Peteano e la Riserva di caccia di Tavagnacco con quella di Udine secondo le manifestazioni di volontà deliberate dalle rispettive assemblee dei cacciatori soci;

CONSIDERATO che invece i territori della Riserva di caccia di Grozzana sono per gran parte interessati dalla Riserva naturale regionale della Val Rosandra;

RITENUTO opportuno che vada evitato, per quanto possibile, l'attraversamento dell'area protetta al di fuori della viabilità ordinaria, da parte di cacciatori che intendano raggiungere le località di caccia;

PRESO ATTO che le vie di accesso alle località ammesse all'attività venatoria della Riserva di caccia di Grozzana sono raggiungibili solo lungo la viabilità ordinaria proveniente dalla Riserva di caccia di Basovizza;

RITENUTA assorbita ogni altra considerazione in merito;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione, emanato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 22 del 10 gennaio 2001;

DECRETA

1. All'Allegato A alla legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30, sono cancellate:

* la Riserva di caccia di Tavagnacco dal distretto venatorio n. 8 «Alta pianura udinese»;
* le Riserve di caccia di Grozzana e di Poggio Terza Armata dal distretto venatorio n. 13 «Carso».

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 22 gennaio 2001

ANTONIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 22 gennaio 2001, n. 013/Pres.

Legge regionale 7/2000, articolo 19. Accordo di programma tra Regione Friuli-Venezia Giulia, il Comune di Trieste, l'A.T.E.R. di Trieste e il Lloyd Adriatico S.p.A. di Trieste, per la soluzione dei problemi alloggiativi degli inquilini delle case del Lloyd Adriatico del complesso Piani e Poggi S. Anna in Trieste. Approvazione.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'articolo 19 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, che - tra l'altro - autorizza il Presidente della Giunta regionale a promuovere la stipula di Accordi di programma per la definizione di interventi di interesse pubblico, nonché per l'attuazione di programmi di intervento che richiedono per la loro completa realizzazione l'azione integrata e coordinata della Regione, degli Enti locali, di Amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e di altri soggetti pubblici o privati;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2959 del 3 ottobre 2000, con la quale il Presidente della Giunta regionale è stato autorizzato alla stipula dell'Accordo di programma tra la Regione Friuli-Venezia Giulia, il comune di Trieste, l'A.T.E.R. di Trieste ed il Lloyd Adriatico di Trieste, per la soluzione dei problemi alloggiativi degli inquilini delle case del Lloyd Adriatico del complesso di Piani e Poggi S. Anna in Trieste, ed altresì con la quale è stato approvato il relativo schema di Accordo;

PRESO ATTO che in data 30 ottobre 2000, detto «Accordo di Programma» è stato congiuntamente sottoscritto da parte del Presidente della Giunta regionale del Friuli-Venezia Giulia, del Sindaco del Comune di Trieste, del Presidente dell'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale di Trieste e del Procuratore speciale del Lloyd Adriatico S.p.A. di Trieste;

VISTO il testo sottoscritto;

RITENUTO di dover procedere alla sua approvazione;

DECRETA

Art. 1

È approvato, ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale n. 7/2000, l'Accordo di programma di data 30 ottobre 2000, allegato al presente atto quale parte integrante, stipulato tra la Regione Friuli-Venezia Giulia, il Comune di Trieste, l'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale di Trieste ed il Lloyd Adriatico S.p.A. di Trieste.

Art. 2

Con successivo provvedimento della Giunta regionale, da adottarsi ai sensi dell'articolo 8, commi 91, della legge regionale n. 2/2000, si provvederà alle autorizzazioni di spesa conseguenti all'attività prevista in detto accordo.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 22 gennaio 2001

ANTONIONE

Accordo di programma tra la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, il Comune di Trieste, l'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale di Trieste, il Lloyd Adriatico S.p.A. di Trieste, ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 avente ad oggetto la soluzione dei problemi alloggiativi degli inquilini delle case del Lloyd Adriatico di Piani e Poggi S. Anna, che non si sono avvalsi della possibilità di beneficiare di un contributo regionale «una tantum» per acquisire gli alloggi posti in vendita dal medesimo Lloyd.

La Regione Friuli-Venezia Giulia rappresentata dal Presidente dott. Roberto Antonione;

Il Comune di Trieste rappresentato dal Sindaco dott. Riccardo Illy;

L'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale (A.T.E.R.) di Trieste rappresentata dal Presidente dott. Alberto Mazzi;

Il Lloyd Adriatico S.p.A. di Trieste rappresentato dal Procuratore Speciale rag. Michelangelo Canova;

VISTE:

- la deliberazione della Giunta regionale n. 2959 del 3 ottobre 2000, con la quale il Presidente della Giunta regionale è stato autorizzato alla stipula dell'accordo di programma di cui all'oggetto, ed altresì con la quale è stato approvato il relativo schema;
- la deliberazione del Consiglio comunale di Trieste, n. 65 del 28 luglio 2000, con la quale è stato approvato l'accordo di programma di cui all'oggetto e, conseguentemente, autorizzato il Sindaco alla stipula del medesimo accordo;
- la deliberazione del Consiglio di amministrazione p.to 14) ordine del giorno - P.V.597 del 6 giugno 2000, con la quale il Presidente dell'A.T.E.R. di Trieste è stato autorizzato alla stipula dell'accordo di programma di cui all'oggetto, ed altresì è stato approvato il relativo schema;
- la deliberazione del Consiglio di amministrazione del Lloyd Adriatico S.p.A. di Trieste, del 27 aprile 2000, con la quale all'Amministratore delegato dott. Enrico Tomaso Cucchiani sono stati confermati i poteri necessari alla stipula del presente atto, ed altresì i contenuti della procura speciale del 19 maggio 2000 (n. rep. 45546 - n. racc. 10119) da lui conferita in via disgiunta ai signori rag. Michelangelo Canova e ing. Roberto de Haag;

stipulano il seguente

ACCORDO DI PROGRAMMA

Art. 1

(Finalità dell'accordo)

Le premesse formano parte integrante del presente accordo.

Il presente Accordo di programma viene sottoscritto - al fine di pervenire alla conclusione della vicenda relativa alla dismissione del patrimonio immobiliare inerente il complesso abitativo di «Piani e Poggi S. Anna» e più specificatamente per determinare una situazione di certezza abitativa per i nuclei familiari che nonostante i benefici regionali concessi (contribuzione diretta di una «una tantum» di lire 20.000.000) non se ne sono avvalsi e non hanno potuto addivenire all'acquisizione di un immobile in proprietà - tra gli Enti istituzionali identificati nella Regione Friuli-Venezia Giulia, nel Comune di Trieste, nell'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale di Trieste (A.T.E.R.), nonché nel Lloyd Adriatico S.p.A. di Trieste.

Art. 2

(Risorse finanziarie attualmente disponibili)

A fronte di una necessità finanziaria di circa 10 miliardi di lire, necessaria per acquisire il restante patrimonio immobiliare, fino ad un massimo di n. 73 alloggi (Allegato n. 1) di «Piani e Poggi S. Anna», di proprietà del Lloyd Adriatico S.p.A. di Trieste, cui andranno aggiunti gli ulteriori oneri fiscali e di stipulazione dei contratti al momento non determinati, si può considerare che le attuali disponibilità finanziarie ammontano a lire 2.800.000.000 e sono costituite da:

1) Fondi regionali per lire 1.200.000.000. Importo già confluito nel Fondo di Rotazione previsto e disciplinato agli articoli 80 e 81 della legge regionale n. 75/1982. Tali fondi costituiscono l'avanzo della spesa autorizzata di lire 2.500.000.000 disposta con l'articolo 5, comma 35 della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4.
2) Fondi del Comune di Trieste, per un importo di circa lire 1.600.000.000.

Tali limitate ed attuali risorse finanziarie, non sufficienti a far acquisire e conseguentemente a far gestire all'A.T.E.R.-TS (ai sensi della normativa introdotta con l'articolo 64, 1° comma della legge regionale n. 13/1998 e con l'articolo 15, 1° comma della legge regionale

9/1999) il residuale ed invenduto patrimonio immobiliare del Lloyd Adriatico di «Piani e Poggi S. Anna» (n. 73 alloggi quantificabili in circa 10 miliardi di lire), richiedono l'individuazione e la predisposizione di un percorso amministrativo utile a tracciare una tempistica delle modalità procedurali da seguire ed altresì finalizzato a delineare, sulla base di una concordata e preventiva programmazione, un concertato «Piano Vendite» dei n. 73 alloggi in argomento, opportunamente scaglionato nel tempo e disciplinato secondo priorità che terranno in considerazione sia le scadenze dei contratti di locazione già intervenute o che interverranno nel prossimo futuro, sia le condizioni reddittuali dei nuclei familiari interessati.

Art. 3

(Intervento e compiti del Comune di Trieste)

Il Comune di Trieste dovrà conferire all'A.T.E.R. di Trieste, con trasferimento diretto in conto capitale e previa stipulazione con l'A.T.E.R. medesima di una Convenzione disciplinante la gestione degli alloggi in oggetto, i fondi (lire 1.600.000.000) opportunamente stanziati nel proprio bilancio per la finalità in argomento e per attenuare la situazione di tensione abitativa riscontrabile nell'area triestina.

Il Comune di Trieste dovrà conferire, eventuali ulteriori finanziamenti che dovessero rendersi disponibili.

Art. 4

(Intervento e compiti dell'A.T.E.R. di Trieste)

L'A.T.E.R. di Trieste, con i fondi comunali e regionali messi a disposizione, dovrà provvedere all'acquisto del patrimonio immobiliare residuo ed invenduto (n. 73 alloggi) del complesso di «Piani e Poggi S. Anna» in argomento, stipulando gli opportuni contratti di compravendita con il Lloyd Adriatico S.p.A. di Trieste (proprietario degli immobili), seguendo la tempistica di seguito indicata all'articolo 8 e correlata alle disponibilità finanziarie, messe a disposizione dal Comune di Trieste (con trasferimento diretto in conto capitale) e dalla Regione Friuli-Venezia Giulia attraverso il Fondo di Rotazione, previsto all'articolo 81, 2° comma della legge regionale n. 75/1982.

Art. 5

(Intervento e compiti della Regione Friuli-Venezia Giulia)

La Regione, oltre a svolgere un costante ruolo di coordinamento tra gli Enti sottoscrittori del presente Accordo, si impegna a garantire il reperimento - seppur su diversi esercizi finanziari - delle ulteriori e future risorse economiche necessarie per fornire all'A.T.E.R. di Trieste le disponibilità di cassa utili a completare l'acquisizione degli alloggi del Lloyd Adriatico S.p.A. di Trieste, al prezzo di cui ai successivi articoli 6 e 9.

Tali risorse finanziarie, destinate alla suddetta e specifica finalità, saranno incluse e faranno parte dell'importo iscritto negli anni 2000 - 2001 - 2002 - 2003 al capitolo di spesa del Bilancio regionale, denominato: «Fondo regionale per interventi nel settore dell'edilizia residenziale - quota riservata alle A.T.E.R.».

Art. 6

(Prezzi degli alloggi)

Alla luce dell'elenco (Allegato n. 1) dei n. 73 alloggi tuttora invenduti, si evince un totale complessivo massimo di spesa di lire 9.231.500.000, per un prezzo di vendita medio ed attuale di lire 126.458.904 ad alloggio, cui andranno aggiunti gli oneri fiscali e di stipulazione dei contratti.

Art. 7

(Priorità nella scelta degli alloggi da acquistare)

Le parti concordano che l'individuazione degli alloggi da acquistare, andrà operata dal Comune di Trieste d'intesa con l'A.T.E.R. di Trieste, privilegiando, sotto l'aspetto della priorità d'intervento, gli inquilini aventi il contratto di locazione ormai scaduto e tra questi, quelli per i quali è altresì già scaduta anche la data di esecuzione dello sfratto, e tra questi, ancora, i nuclei familiari meno abbienti.

Art. 8

(Programma e calendario delle cessioni)

Sulla scorta dell'elenco dei n. 73 alloggi (allegato n. 1) e dei singoli e relativi prezzi, le parti si impegnano a far conseguire, (attraverso i necessari finanziamenti della Regione e del Comune di Trieste), all'A.T.E.R. di Trieste, l'acquisizione dei n. 73 alloggi a tutt'oggi invenduti, secondo la seguente tempistica:

1) Nel corso del 2000, con il finanziamento, comprensivo degli oneri fiscali e di stipulazione dei contratti, di lire 2.800.000.000 (di cui lire 1.200.000.000 della Regione già confluito nel Fondo di Rotazione + lire 1.600.000.000 del Comune di Trieste), l'A.T.E.R. di Trieste acquisterà dal Lloyd Adriatico S.p.A. di Trieste un primo lotto di alloggi per una spesa non superiore all'importo del suddetto finanziamento disponibile.

   Sempre nel 2000, con un ulteriore finanziamento, comprensivo degli oneri fiscali e di stipulazione dei contratti, di circa lire 1.000.000.000, l'A.T.E.R. di Trieste acquisterà dal Lloyd Adriatico S.p.A. di Trieste un secondo lotto di alloggi per una spesa non

superiore all'importo del suddetto finanziamento disponibile.

2) Nel corso del 2001, con un ulteriore finanziamento, comprensivo degli oneri fiscali e di stipulazione dei contratti, di circa lire 3.800.000.000 l'A.T.E.R. di Trieste acquisterà dal Lloyd Adriatico S.p.A. di Trieste un terzo lotto di alloggi per una spesa non superiore all'importo del suddetto finanziamento disponibile.

3) Nel corso del 2002, con un ulteriore finanziamento, comprensivo degli oneri fiscali e di stipulazione dei contratti di circa lire 2.700.000.000, l'A.T.E.R. di Trieste acquisterà dal Lloyd Adriatico S.p.A. di Trieste un quarto lotto di alloggi per una spesa non superiore all'importo del suddetto finanziamento disponibile;

4) Nel corso del 2003, con un ulteriore finanziamento, comprensivo degli oneri fiscali e di stipulazione dei contratti per un massimo di lire 1.200.000.000, l'A.T.E.R. di Trieste acquisterà dal Lloyd Adriatico S.p.A. di Trieste un quinto ed ultimo lotto di alloggi per una spesa non superiore all'importo del suddetto finanziamento disponibile;

5) gli importi indicati ai quattro punti precedenti costituiscono i limiti massimi di spesa in relazione all'esercizio finanziario considerato, che potranno essere superati nell'importo solo a fronte di minori spese registrate negli esercizi precedenti, dovute al minor costo ovvero al minor numero degli alloggi acquistati.

Art. 9

(Impegni del Lloyd Adriatico S.p.A. di Trieste)

Il Lloyd Adriatico S.p.A. di Trieste, pur riservandosi facoltà, in qualsiasi momento, di vendere a terzi gli alloggi attualmente liberati spontaneamente dai conduttori, come pure di vendere ai conduttori che ne facessero richiesta i rispettivi alloggi, e con avviso che dovrà venir effettuata l'offerta di prelazione per tutti quegli alloggi i cui conduttori ne abbiano diritto, per legge o per contratto, si rende disponibile al programma di cessioni di cui al precedente articolo 8.

Il Lloyd Adriatico S.p.A. di Trieste, rendendosi altresì disponibile a trasferire all'A.T.E.R. di Trieste le informazioni di cui disponga sulle diverse situazioni alloggiative dei nuclei familiari interessati, si impegna, a condizione essenziale che venga rispettato il programma d'acquisto di cui al precedente articolo 8, pur con le variazioni di dettaglio conseguenti alla materiale individuazione degli alloggi man mano definitivamente individuati per il trasferimento, a non mettere in esecuzione gli sfratti già ottenuti e ad avviare, eventualmente, ulteriori pratiche per finita locazione ai soli fini dell'acquisizione del titolo.

Il Lloyd Adriatico S.p.A. di Trieste rimane libero, peraltro, di valutare discrezionalmente e, conseguentemente di porre in esecuzione, eventuali sfratti, nel caso in cui tali sfratti fossero dovuti a situazioni di morosità.

Il Lloyd Adriatico S.p.A. di Trieste si impegna a mantenere, per tutto l'anno 2000, il prezzo degli alloggi di cui all'allegato n. 1, riservandosi, invece, per gli anni successivi di applicare ai suddetti prezzi un adeguamento corrispondente alla rivalutazione dell'indice ISTAT (relativo ai prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati), intervenuta nella, o rispettivamente nelle annate precedenti, a far data dal 1º gennaio 2000, opportunamente ritoccata anche dell'ulteriore percentuale d'incidenza del primo semestre, qualora le cessioni avvenissero successivamente al mese di giugno.

Art. 10

(Vigilanza)

La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma è svolta da un collegio presieduto dal Presidente della Giunta regionale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia e composto dal Sindaco del Comune di Trieste, dal Presidente dell'A.T.E.R. di Trieste, dall'Amministratore Delegato del Lloyd Adriatico S.p.A. di Trieste.

I membri del Collegio potranno farsi assistere, nel corso delle riunioni, da funzionari facenti parte delle rispettive Amministrazioni.

Al fine di verificare l'esecuzione del presente accordo di programma, tutte le Amministrazioni interessate dovranno informare il Collegio di cui ai precedenti capoversi riguardo allo svolgimento delle procedure, con cadenza semestrale.

Art. 11

(Norma finale)

Le parti si danno atto che il presente accordo non costituisce contratto preliminare.

Allegato n. 1

Indirizzo	**scaduti**	**in corso**	**totale**
C.po Monteverdi, 1	2	1	3
C.po Monteverdi, 2	9	5	14
C.po Monteverdi, 3	2	2	4
C.po Monteverdi, 4	4	1	5
C.po Metastasio, 1	9	2	11
C.po Metastasio, 2	5	3	8
C.po Metastasio, 3	7	5	12
C.po Metastasio, 4	3	1	4
V. Paisiello, 2	2	5	7
V. Paisiello, 4	3	2	5
Totale	46	27	73

COMPLESSO DI PIANI E POGGI S.ANNA 10.5.2000

CONTR	INQUILINO	INDIRIZZO IMMOBILE	ENTE SUB.	Decimillesimi di proprietà	PREZZO DI VENDITA al 28.1.1997
5019	ANTONANTE GIANFRANCO	CAMPO C.MONTEVERDI 3	65	57,377	138.500.000
5019	ANTONANTE GIANFRANCO	AUTORIMESSA	263	2,956	0
5032	APOLLONIO BRUNO	CAMPO C.MONTEVERDI 2	42	39,673	125.000.000
5032	APOLLONIO BRUNO	AUTORIMESSA	223	2,114	0
5063	AUSIELLO GIUSEPPE	VIA PAISIELLO 4	139	54,51	150.000.000
5063	AUSIELLO GIUSEPPE	AUTORIMESSA	376	1,58	0
5937	BACCI V. GLORIA MIRANDA	VIA PAISIELLO 4	109	57,377	149.000.000
5937	BACCI V. GLORIA MIRANDA	AUTORIMESSA	420	1,624	0
6010	BISIANI PAOLO	CAMPO P.METASTASIO 3	30	46,045	113.500.000
6010	BISIANI PAOLO	AUTORIMESSA	390	1,061	0
5098	BONIFACINO FRANCESCO	CAMPO P.METASTASIO 4	140	54,51	154.000.000
5098	BONIFACINO FRANCESCO	AUTORIMESSA	411	2,151	0
5111	BRESCIANI EDMONDO	CAMPO P.METASTASIO 3	31	46,323	122.000.000
5111	BRESCIANI EDMONDO	AUTORIMESSA	389	1,763	0
5124	BULGARELLI GUERRINO	CAMPO P.METASTASIO 3	142	43,39	129.000.000
5124	BULGARELLI GUERRINO	AUTORIMESSA	311	1,266	0
6125	CATTARINI GIULIO	CAMPO P.METASTASIO 3	144	43,741	122.000.000
6125	CATTARINI GIULIO	AUTORIMESSA	319	1,207	0
5064	CENSKY DINO	VIA PAISIELLO 2	76	57,377	138.500.000
5064	CENSKY DINO	AUTORIMESSA	422	1,697	0
6198	CHIARELLO IVANA VED. SALA	CAMPO C.MONTEVERDI 1	45	52,783	135.500.000
6198	CHIARELLO IVANA VED. SALA	AUTORIMESSA	429	2,509	0
5161	CICALA IN ZANO' BRIGIDA	CAMPO P.METASTASIO 1	38	45,118	131.000.000
5161	CICALA IN ZANO' BRIGIDA	AUTORIMESSA	489	2,114	0
5811	COAN PATRIZIA	CAMPO C.MONTEVERDI 2	132	40,961	124.000.000
5811	COAN PATRIZIA	AUTORIMESSA	236	1,792	0
5069	CORAZZA GASPARE	CAMPO P.METASTASIO 4	12	51,863	126.500.000
5069	CORAZZA GASPARE	AUTORIMESSA	331	2,604	0
5045	CUDERI VED.ZIZ ALBERTA	CAMPO C.MONTEVERDI 2	133	43,448	128.500.000
5045	CUDERI VED.ZIZ ALBERTA	AUTORIMESSA	235	1,507	0
6512	CUK EMILIO	CAMPO P.METASTASIO 3	183	43,441	129.500.000
6512	CUK EMILIO	AUTORIMESSA	332	1,405	0
6593	DE ANGELIS DANIELA	CAMPO P.METASTASIO 3	55	46,323	121.500.000
6593	DE ANGELIS DANIELA	AUTORIMESSA	405	1,573	0
6490	DE PALO NICOLA	CAMPO C.MONTEVERDI 3	127	43,748	128.500.000
6490	DE PALO NICOLA	AUTORIMESSA	252	1,631	0
5079	DE ROSA VITTORIO	VIA PAISIELLO 4	79	57,377	146.000.000
5079	DE ROSA VITTORIO	AUTORIMESSA	370	1,868	0
6541	DI ROCCO SERENELLA	VIA PAISIELLO 4	174	24,976	89.000.000
6541	DI ROCCO SERENELLA	AUTORIMESSA	345	1,861	0
5178	DUSSICH SERGIO	CAMPO P.METASTASIO 1	151	43,36	133.000.000
5178	DUSSICH SERGIO	AUTORIMESSA	454	2,114	0
5026	EREDI ZORZETTI G./SOLARO V.ZORZETTI V.	CAMPO C.MONTEVERDI 3	157	43,258	134.000.000
5026	EREDI ZORZETTI G./SOLARO V.ZORZETTI V.	AUTORIMESSA	254	2,114	0
6656	FORTUNA PAOLO	CAMPO P.METASTASIO 4	178	25,569	93.000.000
6656	FORTUNA PAOLO	AUTORIMESSA	418	2,195	0
5810	FRANCAVILLA VINCENZO	CAMPO P.METASTASIO 2	34	46,045	123.000.000
5810	FRANCAVILLA VINCENZO	AUTORIMESSA	473	1,719	0
5066	GABADI GAETANO	VIA PAISIELLO 2	106	57,377	144.000.000
5066	GABADI GAETANO	AUTORIMESSA	293	1,595	0
5066	GABADI GAETANO	AUTORIMESSA	292	1,514	0

CONTR	INQUILINO	INDIRIZZO IMMOBILE	ENTE SUB.	Decimillesimi di proprietà	PREZZO DI VENDITA al 28.1.1997	
375	GABRIC MILICA	CAMPO P.METASTASIO 2	155	25,229	94.500.000	
6375	GABRIC MILICA	AUTORIMESSA	436	1,624	0	
5092	GALAVERNA IN GUZZI ELENA	CAMPO P.METASTASIO 4	50	57,377	136.000.000	
5092	GALAVERNA IN GUZZI ELENA	AUTORIMESSA	305	1,507	0	
5106	GASPARD GIORGIO	CAMPO P.METASTASIO 3	15	42,358	118.000.000	
5106	GASPARD GIORGIO	AUTORIMESSA	397	1,924	0	
5162	GRATTON IN PERESSUTTI BRUNA	CAMPO P.METASTASIO 1	59	46,045	129.000.000	
5162	GRATTON IN PERESSUTTI BRUNA	AUTORIMESSA	488	2,114	0	
5000	GULLIC FILSTUM NATALINA	CAMPO C.MONTEVERDI 4	63	41,502	121.500.000	
5000	GULLIC FILSTUM NATALINA	AUTORIMESSA	267	1,522	0	
5035	GULLO ANTONINO	CAMPO C.MONTEVERDI 2	71	43,66	119.500.000	
5035	GULLO ANTONINO	AUTORIMESSA	216	1,331	0	
6236	KATNICH ARISTIDE	CAMPO P.METASTASIO 3	28	45,68	118.000.000	
6236	KATNICH ARISTIDE	AUTORIMESSA	412	1,573	0	
5149	KELEMENIC DARIO	CAMPO P.METASTASIO 2	148	43,748	137.000.000	
5149	KELEMENIC DARIO	AUTORIMESSA	437	1,69	0	
5167	KRAVOS DARIO	CAMPO P.METASTASIO 1	90	46,448	124.500.000	
5123	KRIZMAN LUCIANO	CAMPO P.METASTASIO 3	115	46,323	129.500.000	
5123	KRIZMAN LUCIANO	AUTORIMESSA	322	1,588	0	
5067	LISSIACH SEVERINO	VIA PAISIELLO 2	107	56,397	143.000.000	
5067	LISSIACH SEVERINO	AUTORIMESSA	291	1,514	0	
5096	LO DUCA GIUSEPPE	CAMPO P.METASTASIO 4	110	57,377	153.000.000	IMPEGNAT
5096	LO DUCA GIUSEPPE	AUTORIMESSA	415	2,502	0	
5047	MAHNE ALBERTA EREDE E. STIGLI	CAMPO C.MONTEVERDI 2	162	41,173	122.500.000	
5047	MAHNE ALBERTA EREDE E. STIGLI	AUTORIMESSA	230	1,58	0	
6022	MALOSSI ORNELLA	VIA PAISIELLO 2	137	53,573	144.000.000	
6022	MALOSSI ORNELLA	AUTORIMESSA	300	1,478	0	
5057	MANTOVANI ILLIRIA	CAMPO C.MONTEVERDI 1	135	54,51	156.500.000	
5057	MANTOVANI ILLIRIA	AUTORIMESSA	368	1,639	0	
6313	MARCONI LUCIA	CAMPO P.METASTASIO 1	192	44,212	147.500.000	
6313	MARCONI LUCIA	AUTORIMESSA	482	2,034	0	
5553	MARTINI ENNIO	CAMPO P.METASTASIO 2	18	43,331	117.000.000	
5553	MARTINI ENNIO	AUTORIMESSA	479	1,924	0	
5696	MASSARO GIUSEPPE	CAMPO C.MONTEVERDI 2	161	43,441	131.500.000	
5696	MASSARO GIUSEPPE	AUTORIMESSA	231	1,763	0	
5042	MOSENGHINI VITTORIO	CAMPO C.MONTEVERDI 2	130	43,875	128.000.000	
5042	MOSENGHINI VITTORIO	AUTORIMESSA	209	1,507	0	
6142	NADALIN IN TOSOLINI ROBERTA	CAMPO C.MONTEVERDI 2	163	40,493	123.500.000	
6142	NADALIN IN TOSOLINI ROBERTA	AUTORIMESSA	226	1,705	0	
5165	OLENI RODOLFO	CAMPO P.METASTASIO 1	62	45,116	133.000.000	VENDUTO
5165	OLENI RODOLFO	AUTORIMESSA	482	1,486	0	
5117	PAGLIA GELSOMINO	CAMPO P.METASTASIO 3	83	45,672	119.500.000	
5117	PAGLIA GELSOMINO	AUTORIMESSA	401	1,273	0	
5025	PALIAGA CLAUDIO	CAMPO C.MONTEVERDI 3	129	54,51	148.000.000	
5025	PALIAGA CLAUDIO	AUTORIMESSA	227	2,729	0	
6479	POLLI V. MARCHI LAURA	CAMPO C.MONTEVERDI 2	164	42,987	132.000.000	
6479	POLLI V. MARCHI LAURA	AUTORIMESSA	224	1,741	0	
5001	PUGGIOTTO GIORGIO	CAMPO C.MONTEVERDI 4	64	39,483	119.000.000	
5001	PUGGIOTTO GIORGIO	AUTORIMESSA	286	2,575	0	
5154	RAVALICO MARINO	CAMPO P.METASTASIO 1	20	42,366	123.000.000	
5154	RAVALICO MARINO	AUTORIMESSA	463	1,595	0	
5168	RICE DARIO CLAUDIO	CAMPO P.METASTASIO 1	91	42,914	128.000.000	
5168	RICE DARIO CLAUDIO	AUTORIMESSA	446	1,924	0	
5015	RIGUTTI GERMANO	CAMPO C.MONTEVERDI 4	156	43,258	131.000.000	

CONTR	INQUILINO	INDIRIZZO IMMOBILE	ENTE SUB.	Decimillesimi di proprietà	PREZZO DI VENDITA al 28.1.1997	
015	RIGUTTI GERMANO	AUTORIMESSA	287	1,361	0	
5065	SAKSIDA NEVIO	VIA PAISIELLO 2	77	56,397	144.500.000	
5065	SAKSIDA NEVIO	AUTORIMESSA	304	3,607	0	
6372	SALVI FRANCO	VIA PAISIELLO 2	172	25,751	95.000.000	
6372	SALVI FRANCO	AUTORIMESSA	355	2,246	0	
5008	SAMERO GIORGIO	CAMPO C.MONTEVERDI 4	123	45,469	131.000.000	VENDUTO
5008	SAMERO GIORGIO	AUTORIMESSA	279	1,631	0	
5177	SAMSA CLAUDIO	CAMPO P.METASTASIO 1	152	45,469	143.000.000	
5177	SAMSA CLAUDIO	AUTORIMESSA	453	1,602	0	
5004	SANTOIANNI DONATA	CAMPO C.MONTEVERDI 4	93	45,116	126.500.000	IMPEGNAT
5004	SANTOIANNI DONATA	AUTORIMESSA	271	1,361	0	
6080	SARDIELLO ROBERTO	CAMPO P.METASTASIO 2	17	52,783	141.500.000	
6080	SARDIELLO ROBERTO	AUTORIMESSA	478	2,707	0	
5114	SAVI SERGIO	CAMPO P.METASTASIO 3	54	46,045	119.000.000	
5114	SAVI SERGIO	AUTORIMESSA	406	2,151	0	
5805	SCHENDER ERNESTO	VIA PAISIELLO 4	25	57,377	130.500.000	
5805	SCHENDER ERNESTO	AUTORIMESSA	296	4,009	0	
5040	SCHILLANI MARIA	CAMPO C.MONTEVERDI 2	102	43,119	118.000.000	
5040	SCHILLANI MARIA	AUTORIMESSA	211	1,361	0	
5039	SECCHI GIUSEPPE	CAMPO C.MONTEVERDI 2	101	43,66	127.500.000	
5039	SECCHI GIUSEPPE	AUTORIMESSA	220	3,731	0	
6152	SINANI IN TAGANI KUDRETE	CAMPO P.METASTASIO 4	179	25,92	87.500.000	prossimo
6152	SINANI IN TAGANI KUDRETE	AUTORIMESSA	310	0,929	0	sfitto
5153	SMILLOVICH IN BEVACQUA NERINA	CAMPO P.METASTASIO 2	188	43,704	136.000.000	
5153	SMILLOVICH IN BEVACQUA NERINA	AUTORIMESSA	430	1,585	0	
5030	SPONZA OVIDIO	CAMPO C.MONTEVERDI 2	40	42,592	117.000.000	
5030	SPONZA OVIDIO	AUTORIMESSA	234	1,492	0	
5013	STEFANI ALFIO	CAMPO C.MONTEVERDI 4	154	41,985	121.500.000	
5013	STEFANI ALFIO	AUTORIMESSA	285	1,38	0	
5171	STEFANI SILVIO	CAMPO P.METASTASIO 1	120	46,448	126.000.000	
5171	STEFANI SILVIO	AUTORIMESSA	440	1,734	0	
5157	STEPCIC IN KERPAN GRAZIELLA	CAMPO P.METASTASIO 1	23	41,502	129.000.000	
5157	STEPCIC IN KERPAN GRAZIELLA	AUTORIMESSA	493	2,151	0	
5737	SUSA DUILIO	CAMPO P.METASTASIO 2	33	47,099	116.500.000	
5737	SUSA DUILIO	AUTORIMESSA	474	1,809	0	
5071	TIBERI PASQUALONI CULIC	VIA PAISIELLO 2	170	25,115	91.500.000	
5071	TIBERI PASQUALONI CULIC	AUTORIMESSA	353	2,217	0	
5006	TOMASI TULLIO	CAMPO C.MONTEVERDI 4	94	42,914	119.000.000	
5006	TOMASI TULLIO	AUTORIMESSA	276	1,449	0	
5012	TONELLI WALTER	CAMPO C.MONTEVERDI 4	153	44,646	134.500.000	IMPEGNAT
5012	TONELLI WALTER	AUTORIMESSA	283	1,573	0	
6357	TREVISANI ENNIO	CAMPO P.METASTASIO 3	113	45,672	120.000.000	
6357	TREVISANI ENNIO	AUTORIMESSA	326	1,573	0	
5521	TUJACH ALFIERI	CAMPO C.MONTEVERDI 2	100	46,294	128.500.000	
5521	TUJACH ALFIERI	AUTORIMESSA	219	2,502	0	
6133	VASCOTTO EMILIO	CAMPO C.MONTEVERDI 2	103	45,731	130.000.000	
6133	VASCOTTO EMILIO	AUTORIMESSA	210	1,792	0	
5172	VIDOLI ALESSANDRO	CAMPO P.METASTASIO 1	121	42,914	126.500.000	
5172	VIDOLI ALESSANDRO	AUTORIMESSA	458	1,556	0	
6485	ZALLER SERGIO	CAMPO P.METASTASIO 2	186	25,751	91.500.000	
6435	ZALLER SERGIO	AUTORIMESSA	435	1,529	0	
5246	ZORN MARIA GRAZIA	CAMPO C.MONTEVERDI 1	168	26,322	91.500.000	
5246	ZORN MARIA GRAZIA	AUTORIMESSA	364	1,544	0	
		TOTALE GENERALE		3681,536	9.997.000.000	

3.408,49 9.231.500.000

Il Presidente della Regione Friuli-Venezia Giulia:
dott. Roberto Antonione

Il Sindaco del Comune di Trieste:
dott. Riccardo Illy

Il Presidente dell'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale (A.T.E.R.) di Trieste:
dott. Alberto Mazzi

Il Procuratore Speciale del Lloyd Adriatico S.p.A. di Trieste
rag. Michelangelo Canova

Trieste, lì 30 ottobre 2000

VISTO: IL PRESIDENTE: ANTONIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 22 gennaio 2001, n. 014/Pres.

Legge regionale 43/1990. Ditta Bonato Luciano di Aviano. Pronuncia sull'impatto ambientale relativo al progetto per l'ampliamento di un allevamento zootecnico avicolo in Comune di Aviano (Pordenone).

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 7 settembre 1990, n. 43 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.P.G.R. n. 0245/Pres. di data 8 luglio 1996, di approvazione del Regolamento di esecuzione norme della Regione Friuli-Venezia Giulia in materia di valutazione di impatto ambientale;

VISTA la legge regionale 9 novembre 1998, n. 13 che trasferisce alla Direzione regionale dell'ambiente le competenze in materia di V.I.A.;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 789 di data 31 marzo 2000 con la quale, in ragione della sopravvenuta normativa statale in materia di valutazione di impatto ambientale, sono stati dati indirizzi operativi nella materia medesima;

VISTA la documentazione agli atti, dalla quale in particolare risulta quanto di seguito indicato:

- con istanza pervenuta in data 19 febbraio 1999 la ditta Bonato Luciano di Aviano, ai sensi della citata legge regionale 43/1990 e relativo Regolamento di attuazione, ha chiesto la pronuncia di compatibilità ambientale per il progetto riguardante l'ampliamento di un allevamento zootecnico avicolo in Comune di Aviano;
- l'annuncio di deposito è stato pubblicato sul quotidiano «Messaggero Veneto» di data 11 maggio 1999;
- il procedimento è stato avviato dalla Direzione regionale dell'ambiente - Servizio V.I.A. con nota AMB/11596/VIA 53 di data 3 giugno 1999;
- con D.P.G.R. 0203/Pres. di data 24 giugno 1999 sono stati sospesi i termini per l'esame e sono state chieste integrazioni al progetto di cui sopra;
- in data 7 settembre 1999 sono pervenute le integrazioni richieste;
- con D.P.G.R. n. 0338/Pres. di data 26 ottobre 1999, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 45 di data 10 novembre 1999, sono state individuate, quali autorità interessate all'opera, il Comune di Aviano, la Provincia di Pordenone, l'Azienda per i servizi sanitari n. 6 «Friuli occidentale»;
- con nota AMB/21825-VIA53 di data 8 novembre 1999 sono stati chiesti i pareri alle suddette Autorità;
- con nota AMB/1462-VIA53 di data 24 gennaio 2000 sono stati chiesti i pareri collaborativi alle Direzioni regionali dell'agricoltura, della pianificazione territoriale, della sanità e delle politiche sociali, nonché all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Pordenone;

VISTI i pareri espressi entro i termini stabiliti dall'articolo 15, secondo comma, della legge regionale 43/1990:

- dal Comune di Aviano, con deliberazione del Consiglio comunale n. 113 di data 30 novembre 1999;
- dalla Provincia di Pordenone, Servizio pianificazione - gestione del territorio - progetti speciali, con nota n. 15053 di data 7 dicembre 1999, che riporta le valutazioni condivise e fatte proprie dalla Giunta provinciale in data 2 dicembre 1999;
- dall'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 «Friuli occidentale», con deliberazione del Direttore generale n. 901 di data 20 dicembre 1999;

VISTI altresì i seguenti pareri collaborativi espressi:

- dalla Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali con nota n. 1120/SAL.P. di data 21 gennaio 2000;
- dalla Direzione regionale della pianificazione territoriale con nota P.T./2908/1.402-PM di data 1º marzo 2000;
- dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Pordenone, per il tramite della Direzione regionale dell'agricoltura, con nota n. 2039/III di data 23 marzo 2000;

VISTO il parere n. 8/2000/int.VIA con cui il Comitato Tecnico Regionale, sezione VI integrata V.I.A., nella seduta del 7 novembre 2000 ha espresso all'unanimità, parere favorevole sulla valutazione di impatto ambientale dell'opera proposta con le prescrizioni che integralmente si recepiscono nel presente provvedimento;

VISTO il rapporto finale sull'esito dell'istruttoria redatto dal Servizio V.I.A. in data 10 novembre 2000 dal

quale risulta in particolare che - valutati il progetto in argomento ed i pareri pervenuti - si concorda con quanto espresso dal C.T.R., in considerazione del fatto che le precitate prescrizioni consentono di pervenire a mitigazioni e compensazioni atte a ridurre l'impatto ambientale dell'opera proposta;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 4020 di data 21 dicembre 2000;

VISTO l'articolo 19 della legge regionale 43/1990;

DECRETA

Viene giudicato compatibile con l'ambiente il progetto presentato dalla Ditta Bonato Luciano di Aviano riguardante l'ampliamento di un allevamento zootecnico avicolo in Comune Aviano, con le prescrizioni di seguito riportate:

1. dovrà essere prevista la realizzazione di una vasca di stoccaggio della pollina avente volume complessivo pari a quello annualmente prodotto, in modo da destinare metà di detto volume alla stagionatura della pollina e la metà restante al carico della pollina stessa;
2. gli elaborati progettuali che saranno presentati per l'acquisizione della concessione ad edificare e delle altre autorizzazione eventualmente connesse, dovranno - nel rispetto delle norme vigenti - contenere in particolare anche specifiche e dettagliate indicazioni in ordine alla tipologia costruttiva, all'impiantistica ed alla gestione del processo produttivo ed all'intero schema funzionale dell'allevamento;
3. prima dell'inizio dell'attività - e con successivi aggiornamenti all'inizio di ogni anno solare - il proponente dovrà fornire alle Amministrazioni comunali interessate l'elenco nominativo con gli estremi catastali dei fondi a disposizione del proponente stesso, nonché un piano previsionale di gestione agronomica della distribuzione delle deiezioni (con indicazione delle colture presenti, dei periodi di distribuzione, delle dosi di pollina sostenibili e distribuibili, delle modalità distributive) che, nel rispetto delle norme vigenti riferite al carico di peso vivo di animali allevabili per superficie di terreni agricoli dove saranno smaltite le deiezioni medesime, tenga conto della capacità di ricevimento in nutrienti (in particolare azoto, fosforo e potassio) dei terreni e delle colture al variare della loro tipologia e del loro stadio vegetativo;
4. le Amministrazioni comunali competenti per territorio verifichino annualmente la disponibilità dei terreni agrari per il conferimento della pollina e il pieno rispetto del codice di buona pratica agricola per quanto riguarda le operazioni di spargimento;
5. i proprietari dei suoli agricoli interessati dalla collocazione della pollina, congiuntamente al proponente, con cadenza annuale dovranno presentare alle Amministrazione comunali dove sono ubicati i suddetti terreni un «Piano di fertilizzazione» secondo quanto indicato dal D.M. 19 aprile 1999 «Approvazione del codice di buona pratica agricola»;
6. l'A.R.P.A. e l'Azienda per i servizi sanitari n. 6 «Friuli occidentale» di Pordenone dovranno effettuare appositi controlli, secondo un programma di monitoraggio dalle stesse stabilito e comunicato alla Direzione regionale dell'agricoltura, per accertare l'idoneità della pollina ad essere conferita sui suoli agricoli interessati;
7. dovranno essere mantenute con cura le zone destinate a verde; le piante che non hanno attecchito dovranno essere sollecitamente sostituite in modo tale che le barriere verdi previste nel progetto iniziale adempiano agli scopi cui sono state preposte e progettate;
8. dovrà essere adeguatamente risistemata la viabilità di accesso all'azienda zootecnica con il riempimento delle buche esistenti sul manto stradale non asfaltato e programmando manutenzioni ordinarie;
9. il proponente dell'opera dovrà comunicare all'Amministrazione regionale, prima dell'avvio della attività in oggetto, l'attuazione delle suddette prescrizioni e le specifiche soluzioni progettuali individuate, le eventuali soluzioni migliorative o compensative atte a raggiungere il medesimo risultato ambientale;
10. il recepimento delle prescrizioni dovrà avvenire nel rispetto del criterio di generale riduzione dell'impatto ambientale e nel rispetto qualitativo e quantitativo dei valori espressi nello Studio di impatto ambientale.

Il presente provvedimento verrà:

- notificato al proponente che farà pubblicare un estratto del medesimo su un quotidiano a diffusione regionale;
- pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;
- trasmesso al Comune interessato per l'affissione all'albo pretorio per un periodo di sette giorni consecutivi;
- trasmesso alle Autorità intervenute nel procedimento.

Trieste, lì 22 gennaio 2001

ANTONIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 22 gennaio 2001, n. 015/Pres.

Legge regionale 43/1990. Cooperativa agricola San Giovanni Battista di Casarsa della Delizia. Pro-

nuncia sull'impatto ambientale relativo al progetto riguardante l'ampliamento di un allevamento zootecnico avicolo in Comune di Casarsa della Delizia (Pordenone).

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 7 settembre 1990, n. 43 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.P.G.R. n. 0245/Pres. di data 8 luglio 1996, di approvazione del Regolamento di esecuzione norme della Regione Friuli-Venezia Giulia in materia di valutazione di impatto ambientale;

VISTA la legge regionale 9 novembre 1998, n. 13 che trasferisce alla Direzione regionale dell'ambiente le competenze in materia di V.I.A.;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 789 di data 31 marzo 2000 con la quale, in ragione della sopravvenuta normativa statale in materia di valutazione di impatto ambientale, sono stati dati indirizzi operativi nella materia medesima;

VISTA la documentazione agli atti, dalla quale in particolare risulta quanto di seguito indicato:

- con istanza pervenuta in data 8 marzo 1999 la Cooperativa agricola San Giovanni Battista di Casarsa della Delizia, ai sensi della citata legge regionale 43/1990 e relativo Regolamento di attuazione, ha chiesto la pronuncia di compatibilità ambientale per il progetto riguardante l'ampliamento di un allevamento zootecnico avicolo in Comune di Casarsa della Delizia;
- l'annuncio di deposito è stato pubblicato sul quotidiano «Il Gazzettino» di data 18 aprile 1999;
- il procedimento è stato avviato dalla Direzione regionale dell'ambiente - Servizio V.I.A. con nota AMB/9060/VIA 54 di data 26 aprile 1999;
- con D.P.G.R. 0183/Pres. di data 4 giugno 1999 sono stati sospesi i termini per l'esame e sono state chieste integrazioni al progetto di cui sopra;
- in data 12 luglio 1999 sono pervenute le integrazioni richieste;
- con D.P.G.R. n. 0259/Pres. di data 16 agosto 1999, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 35 di data 1 settembre 2000, sono state individuate, quali autorità interessate all'opera, il Comune di Casarsa della Delizia, la Provincia di Pordenone, l'Azienda per i servizi sanitari n. 6 «Friuli occidentale»;
- con nota AMB/17173-VIA54 di data 27 agosto 1999 sono stati chiesti i pareri alle suddette Autorità;
- con nota AMB/16993-VIA54 di data 25 agosto 1999 sono stati chiesti i pareri collaborativi alle Direzioni regionali dell'agricoltura, della pianificazione territoriale, della sanità e delle politiche sociali, nonché all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Pordenone;

VISTI i pareri espressi entro i termini stabiliti dall'articolo 15, secondo comma, della legge regionale 43/1990:

- dal Comune di Casarsa della Delizia, con deliberazione della Giunta comunale n. 217 di data 30 settembre 1999;
- dalla Provincia di Pordenone, Servizio pianificazione - gestione del territorio - progetti speciali, con nota n. 12241 di data 30 settembre 1999, che riporta le valutazioni condivise e fatte proprie dalla Giunta provinciale in data 23 settembre 1999;
- dall'Azienda per i servizi sanitari n. 6 «Friuli occidentale», con deliberazione del Direttore generale n. 742 di data 29 settembre 1999;

VISTI altresì i seguenti pareri collaborativi espressi:

- dalla Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali con nota n. 17293/SAL.P. di data 28 ottobre 1999;
- dalla Direzione regionale della pianificazione territoriale con nota P.T./5563/1.402-PB di data 16 novembre 1999;
- dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Pordenone, per il tramite della Direzione regionale dell'agricoltura, con nota n. 5640/III di data 3 novembre 1999;

RILEVATO che il Comitato Tecnico Regionale - Sezione VI integrata V.I.A., nella seduta del 9 dicembre 1999 ha esaminato il progetto e lo studio di impatto ambientale e ha chiesto di integrare la documentazione presentata con una serie di ulteriori elaborati, che sono stati forniti dal proponente in data 16 marzo 2000 e successivamente sottoposti all'esame delle Autorità intervenute nel procedimento;

VISTI i pareri sulla documentazione integrativa espressi dal Comune di Casarsa della Delizia, dalla Provincia di Pordenone e dall'Azienda per i servizi sanitari n. 6 «Friuli occidentale» rispettivamente con deliberazione della Giunta comunale n. 140 di data 7 giugno 2000, con nota n. 0022836 di data 6 giugno 2000 e con deliberazione del Direttore generale n. 454 di data 23 giugno 2000;

VISTO il parere n. 7/2000 int. VIA con cui il Comitato Tecnico Regionale, sezione VI integrata V.I.A., nella seduta del 7 novembre 2000 ha espresso all'unanimità, parere favorevole sulla valutazione di impatto ambientale dell'opera proposta con le prescrizioni che integralmente si recepiscono nel presente provvedimento;

VISTO il rapporto finale sull'esito dell'istruttoria redatto dal Servizio V.I.A., in data 10 novembre 2000 dal quale risulta in particolare che - valutati il progetto in argomento ed i pareri pervenuti - si concorda con quanto

espresso dal C.T.R., in considerazione del fatto che le precitate prescrizioni consentono di pervenire a mitigazioni e compensazioni atte a ridurre l'impatto ambientale dell'opera proposta;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 4021 di data 21 dicembre 2000;

VISTO l'articolo 19 della legge regionale 43/1990;

DECRETA

Viene giudicato compatibile con l'ambiente il progetto presentato dalla Cooperativa agricola San Giovanni Battista di Casarsa della Delizia riguardante l'ampliamento di un allevamento zootecnico avicolo in Comune di Casarsa della Delizia, con le prescrizioni di seguito riportate:

1. dovrà essere prevista la realizzazione di una vasca di stoccaggio della pollina avente volume complessivo pari a quello annualmente prodotto, in modo da destinare metà di detto volume alla stagionatura della pollina e la metà restante al carico della pollina stessa;
2. gli elaborati progettuali che saranno presentati per l'acquisizione della concessione ad edificare e delle altre autorizzazione eventualmente connesse, dovranno - nel rispetto delle norme vigenti - contenere in particolare anche specifiche e dettagliate indicazioni in ordine alla tipologia costruttiva, all'impiantistica ed alla gestione del processo produttivo ed all'intero schema funzionale dell'allevamento;
3. prima dell'inizio dell'attività - e con successivi aggiornamenti all'inizio di ogni anno solare - il proponente dovrà fornire alle Amministrazioni comunali interessate l'elenco nominativo con gli estremi catastali dei fondi a disposizione del proponente stesso, nonché un piano previsionale di gestione agronomica della distribuzione delle deiezioni (con indicazione delle colture presenti, dei periodi di distribuzione, delle dosi di pollina sostenibili e distribuibili, delle modalità distributive) che, nel rispetto delle norme vigenti riferite al carico di peso vivo di animali allevabili per superficie di terreni agricoli dove saranno smaltite le deiezioni medesime, tenga conto della capacità di ricevimento in nutrienti (in particolare azoto, fosforo e potassio) dei terreni e delle colture al variare della loro tipologia e del loro stadio vegetativo;
4. le Amministrazioni comunali competenti per territorio verifichino annualmente la disponibilità dei terreni agrari per il conferimento della pollina e il pieno rispetto del codice di buona pratica agricola per quanto riguarda le operazioni di spargimento;
5. i proprietari dei suoli agricoli interessati dalla collocazione della pollina, congiuntamente al proponente, con cadenza annuale dovranno presentare alle Amministrazione comunali dove sono ubicati i suddetti terreni un «Piano di fertilizzazione» secondo quanto indicato dal D.M. 19 aprile 1999 «Approvazione del codice di buona pratica agricola»;
6. l'A.R.P.A. e l'Azienda per i servizi sanitari n. 6 «Friuli occidentale» di Pordenone dovranno effettuare appositi controlli, secondo un programma di monitoraggio dalle stesse stabilito e comunicato alla Direzione regionale dell'agricoltura, per accertare l'idoneità della pollina ad essere conferita sui suoli agricoli interessati;
7. dovranno essere mantenute con cura le zone destinate a verde; le piante che non hanno attecchito dovranno essere sollecitamente sostituite in modo tale che le barriere verdi previste nel progetto iniziale adempiano agli scopi cui sono state preposte e progettate;
8. dovranno essere integrate le alberature poste a dimora per la mimetizzazione dei fabbricati dell'intera Azienda, soprattutto in considerazione dell'altezza degli stessi, rapportati al territorio circostante prettamente pianeggiante. Le integrazioni arboree dovrebbero essere realizzate anche mediante l'impiego di arbusti ad alberature autoctone con sesto di impianto a doppio filare alternato, con specie quali il «Carpinus betulus», al fine di creare barriere frangivento; queste ultime minimizzerebbero il diffondersi di odori ammoniacali;
9. il proponente dell'opera dovrà comunicare all'Amministrazione regionale, prima dell'avvio della attività in oggetto, l'attuazione delle suddette prescrizioni e le specifiche soluzioni progettuali individuate, le eventuali soluzioni migliorative o compensative atte a raggiungere il medesimo risultato ambientale;
10. il recepimento delle prescrizioni dovrà avvenire nel rispetto del criterio di generale riduzione dell'impatto ambientale e nel rispetto qualitativo e quantitativo dei valori espressi nello Studio di impatto ambientale.

Il presente provvedimento verrà:

- notificato al proponente che farà pubblicare un estratto del medesimo su un quotidiano a diffusione regionale;
- pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;
- trasmesso al Comune interessato per l'affissione all'albo pretorio per un periodo di sette giorni consecutivi;
- trasmesso alle Autorità intervenute nel procedimento.

Trieste, addì 22 gennaio 2001

ANTONIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 22 gennaio 2001, n. 017/Pres.

Decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 e legge regionale 13 luglio 1981, n. 45. Ansaldo Sistemi Industriali S.p.A. - Unità operativa EMR dello stabilimento di Monfalcone. Autorizzazione allo scarico a mare.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTO lo Statuto regionale;

VISTO il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 contenente disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole, e sue modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 13 luglio 1981, n. 45;

VISTA la legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46 Capo V;

VISTE le norme di attuazione del Piano generale per il Risanamento delle Acque, approvate con proprio decreto del 23 agosto 1982, n. 384;

VISTA l'istanza del 14 febbraio 1996 con la quale il direttore dello stabilimento Ansaldo Industria S.p.A. - Unità Operativa di Monfalcone ha chiesto il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico a mare dei reflui prodotti dallo stabilimento stesso;

VISTA la nota QMO/AMB/12/2000 del 11 dicembre 2000 con la quale la ditta in oggetto ha comunicato che la vigente ragione sociale è Ansaldo Sistemi Industriali S.p.A.;

VISTA la nota Prot. n. 1.1.M1.2792/2000, del 13 dicembre 2000, con la quale il Direttore del Dipartimento Provinciale di Gorizia dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente si è espresso favorevolmente in merito al rilascio dell'autorizzazione allo scarico a mare;

VISTO l'articolo 4, comma 33 della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 in forza del quale per tutti i procedimenti autorizzatori pendenti fino alla data di entrata in vigore della legge stessa continuano ad applicarsi le competenze previgenti;

VISTO l'articolo 15 della citata legge regionale 45/1981, che attribuisce al Presidente della Giunta regionale, sentito il parere del Comitato tecnico regionale Sezione terza la competenza al rilascio dell'autorizzazione agli scarichi nelle acque del mare, fermi restando i poteri dell'autorità marittima connessi alla disciplina dell'uso del demanio marittimo e della navigazione;

ATTESO che la legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46, capo V, che disciplina le opere pubbliche e di pubblico interesse regionale, ha modificato gli Organi regionali e loro competenze specifiche in materia di lavori pubblici ed urbanistici e pertanto la Sezione terza del Comitato tecnico regionale deve intendersi, per le materie trattate, sostituita con la quarta;

VISTO il parere n. 34/04/00 del 14 dicembre 2000 con il quale il Comitato tecnico regionale - Sezione quarta - si è espresso favorevolmente al rilascio dell'autorizzazione allo scarico nelle acque del mare dell'Ansaldo Sistemi Industriali S.p.A., Unità Operativa EMR - Stabilimento di Monfalcone con l'obbligo di mantenere l'osservanza dei limiti di accettabilità del D.P.G.R. 23 agosto 1982, n. 0384/Pres. per gli scarichi a mare e successivamente (entro il 14 giugno 2002) uniformarsi ai valori limite di emissione eventualmente previsti in relazione alla disciplina dettata dal decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152.

DECRETA

Art. 1

L'Ansaldo Sistemi Industriali S.p.A., Unità Operativa EMR - Stabilimento di Monfalcone è autorizzata allo scarico a mare con l'obbligo di mantenere l'osservanza dei limiti di accettabilità previsti dal D.P.G.R. 23 agosto 1982, n. 0384/Pres. per gli scarichi a mare e successivamente (entro il 14 giugno 2002) uniformarsi alla disciplina dettata dal decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152.

Art. 2

Il presente provvedimento potrà essere integrato e modificato anche in seguito a specifica disciplina regionale da emanarsi ai sensi del comma 2 dell'articolo 28 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152.

Art. 3

Nel caso di inefficienza degli impianti di trattamento, la Società dovrà provvedere alla immediata comunicazione alle autorità competenti, segnalando i disservizi ed i provvedimenti adottati per limitare i fenomeni di inquinamento.

Art. 4

Lo scarico deve essere reso accessibile per i campionamenti da parte dell'autorità competente per il controllo subito a monte del punto di immissione. I limiti di accettabilità non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.

Art. 5

Nel caso di ampliamento o ristrutturazione dell'impianto dovrà essere richiesta nuova autorizzazione allo scarico.

Art. 6

L'autorizzazione allo scarico ha validità quattro anni dalla data del presente decreto. Il rinnovo deve essere richiesto almeno un anno prima della scadenza.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e verrà notificato ai soggetti interessati a cura della Direzione regionale dell'ambiente.

Trieste, lì 22 gennaio 2001

ANTONIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 22 gennaio 2001, n. 019/Pres.

Consiglio di Amministrazione dell'E.R.DI.S.U. di Trieste. Nomina componente a seguito di delega permanente da parte del Rettore dell'Università degli studi di Trieste.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 17 dicembre 1990, n. 55 concernente «Norme per l'attuazione del diritto allo studio universitario nella Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia» e, in particolare, l'articolo 6, comma 1, così come modificato dall'articolo 126, comma 1, della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13;

PREMESSO che, con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 066/Pres. di data 24 febbraio 1999, è stato ricostituito il Consiglio di amministrazione dell'Ente regionale per il diritto allo studio universitario di Trieste, chiamandovi a far parte, tra gli altri, il Rettore dell'Università degli Studi di Trieste prof. Lucio Delcaro;

PREMESSO che, con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 0264/Pres. di data 8 agosto 2000, è stata rinnovata, a seguito delle elezioni universitarie per il biennio accademico 1999/2001, la componente studentesca all'interno del Consiglio di amministrazione dell'Ente regionale per il diritto allo studio universitario di Trieste;

VISTA la richiesta di data 10 gennaio 2001, con la quale il Rettore dell'Università degli Studi di Trieste prof. Lucio Delcaro nomina quale suo delegato permanente per il Consiglio di amministrazione dell'Ente regionale per il diritto allo studio universitario di Trieste il prof. Gino Tironi;

RILEVATO che, a seguito dell'istruttoria espletata ai sensi dell'articolo 7 bis ante della legge regionale 75/1978, così come aggiunto dall'articolo 55 della legge regionale 1/2000, ed ai sensi dell'articolo 15 della legge 55/1990, così come modificato dall'articolo 1 della legge 475/1999, non sussistono cause d'incompatibilità per la nomina del delegato di cui sopra, come da dichiarazioni dallo stesso formate;

RITENUTO di provvedere in conformità;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 171 del 19 gennaio 2001;

DECRETA

Il prof. Gino Tironi è nominato componente del Consiglio di amministrazione dell'Ente regionale per il diritto allo studio universitario di Trieste, quale delegato permanente del Rettore dell'Università degli studi di Trieste.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 22 gennaio 2001

ANTONIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 29 gennaio 2001, n. 025/Pres.

Legge regionale 47/1996. Rideterminazione delle riduzioni di prezzo alla pompa delle benzine nel territorio regionale.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 che, nel consentire la riduzione del prezzo alla pompa delle benzine nel territorio regionale, ha stabilito che detto prezzo non sia inferiore a quello praticato negli Stati confinanti, e che inoltre la riduzione del prezzo sia differenziata nel territorio regionale in maniera inversamente proporzionale alla distanza dei punti vendita dal confine;

VISTA la legge regionale 12 novembre 1996, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale di data 7 marzo 1997, n. 076/Pres., registrato alla Corte dei Conti il 14 marzo 1997, Registro 1, foglio 74, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 13 del 26 marzo 1997 con il quale è stato suddiviso il territorio regionale in n. cinque fasce e determinata, per ogni fascia, la riduzione del prezzo alla pompa delle benzine, da lire 800 al litro per la prima fascia, fino a lire 200 al litro per la quinta;

ATTESO che con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 049/Pres. di data 19 febbraio 1998, registrato alla Corte dei Conti il 17 marzo 1998, Reg. 1, fg. 74 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 13 del 1º aprile 1998 è stata rettificata la fascia attribuita al Comune di Latisana, dalla quinta alla quarta e che detta variazione decorre dall'1 aprile 1998;

VISTI i decreti del Presidente della Giunta regionale in data 13 marzo 1998, n. 078/Pres., pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 17 del 29 aprile 1998, in data 7 maggio 1998, n. 0163/Pres., pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 20 del 20 maggio 1998, in data 27 ottobre 1998, n. 0379/Pres, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 44 del 4 novembre 1998, in data 16 febbraio 1999, n. 046/Pres., pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 7 del 17 febbraio 1999, in data 29 aprile 1999, n. 0131/Pres., pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 19 del 12 maggio 1999, in data 24 giugno 1999, n. 0201/Pres., pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 27 del 7 luglio 1999, in data 2 agosto 1999, n. 0249/Pres., pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 32 dell'11 agosto 1999, in data 27 settembre 1999, n. 0299/Pres., pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 40 del 6 ottobre 1999, in data 10 novembre 1999, n. 0356/Pres., pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 46 del 17 novembre 1999, in data 22 maggio 2000, n. 0169/Pres., pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 22 del 31 maggio 2000, in data 31 ottobre 2000 n. 0395/Pres. pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 46 del 15 novembre 2000 ed in data 29 dicembre 2000 n. 0482/Pres. pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 2 del 10 gennaio 2001 con i quali, a seguito delle segnalazioni dell'Ambasciata d'Italia a Lubiana indicative dei prezzi delle benzine nella Repubblica di Slovenia, nonché in relazione ai prezzi praticati nella Regione, in attuazione del disposto dell'articolo 2 della legge regionale 3/1998, e dell'articolo 2 della legge regionale 4/1999 è stata rideterminata la riduzione di prezzo di ogni fascia, diversificandola anche per tipo di prodotto;

ATTESO che il prezzo della benzina praticato nella Repubblica di Slovenia a partire dal 23 gennaio 2001, come risulta dal telegramma pervenuto dall'Ambasciata italiana a Lubiana in data 24 gennaio 2001, è di talleri 166,20 per litro per la benzina super e di talleri 157,40 per litro per la benzina super senza piombo con 95 ottani;

RILEVATO che detti prezzi corrispondono a lire 1.499 per la benzina super ed a lire 1.419 per la benzina super senza piombo in relazione al cambio del tallero con l'euro fissato dalla ECB in data 23 gennaio 2001;

VISTA la legge regionale 8 maggio 2000, n. 11, ed in particolare il comma 2 dell'articolo 2, con il quale è stato inserito il comma 4 bis all'articolo 2 della legge regionale 47/1996, il quale prevede che le riduzioni di prezzo rimangano vigenti per un periodo minimo di due mesi, salvo che in detto periodo le variazioni delle condizioni di mercato comportino una rideterminazione delle riduzioni per la prima fascia pari all'8 per cento in più o meno;

ACCERTATO che il prezzo minimo delle benzine praticato in Regione - peraltro soggetto a continue oscillazioni - quale risulta dalle rilevazioni effettuate sui POS alla data del 23 gennaio 2001 è di lire 2.020 per la benzina super e di lire 1.995 per la benzina super senza piombo;

ATTESO che la suddetta norma consente di mantenere inalterate le vigenti riduzioni di prezzo solo qualora la differenza tra il prezzo delle benzine praticato in Slovenia e quello minimo praticato in regione con la riduzione vigente per la I Fascia sia contenuta entro lire 49 per la benzina Super e lire 54 per la benzina Super Senza Piombo, limiti che risultano ora superati sulla base delle rilevazioni sopra indicate;

RITENUTO pertanto necessario rideterminare le riduzioni di prezzo, sia per la benzina super che per quella super senza piombo, in attuazione del disposto dell'articolo 1, comma 3 della legge regionale 47/1996, il quale stabilisce che il prezzo alla pompa delle benzine in regione non sia mai inferiore a quello praticato nello Stato confinante, applicando i massimi valori consentiti di riduzione di prezzo per la I Fascia ed applicando per le successive le medesime incidenze percentuali di riduzione (- 16,1% per la Super e - 14,8% per la SSP) operate per la I Fascia, come di seguito riportato:

Benzina super

Fascia	Riduzione di prezzo attualmente applicata	Nuova riduzione di prezzo	Variazione
I	620	520	- 100
II	575	480	- 95
III	460	385	- 75
IV	335	280	- 55
V	190	160	- 30

Benzina senza piombo

Fascia	Riduzione di prezzo attualmente applicata	Nuova riduzione di prezzo	Variazione
I	675	575	- 100
II	605	515	- 90
III	550	470	- 80
IV	455	390	- 65
V	320	270	- 50

VISTA la legge regionale 18/1996;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 253 del 25 gennaio 2001;

DECRETA

Articolo 1

In attuazione del disposto dell'articolo 1, comma 3 della legge regionale 47/1996, il quale stabilisce che il prezzo alla pompa delle benzine in regione non sia mai inferiore a quello praticato nello Stato confinante, e si riduca al diminuire della distanza chilometrica dalla sede del comune di residenza dei beneficiari al valico confinario la riduzione del prezzo alla pompa delle benzine nel territorio regionale, già fissata con D.P.G.R. n. 076/Pres. del 7 marzo 1997 e da ultimo rideterminata con D.P.G.R. in data 29 dicembre 2000, n. 0482/Pres., è rideterminata come segue:

Fascia	**Riduzione benzina super**	**Riduzione benzina senza piombo**
I	520	575
II	480	515
III	385	470
IV	280	390
V	160	270

Articolo 2

In attuazione dell'articolo 4 bis della legge regionale 47/1996, come inserito con l'articolo 2 comma 2 della legge regionale 11/2000, le riduzioni di prezzo determinate con il precedente articolo 1 resteranno vigenti per un periodo di mesi 2, salvo che in detto periodo non si verifichino variazioni delle condizioni di mercato - ivi comprese quelle che comportino diretti effetti a carico del bilancio regionale - che comportino la necessità di una rideterminazione delle riduzioni per la prima fascia pari all'8 per cento in più o meno.

Articolo 3

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e troverà applicazione con decorrenza 1º febbraio 2001.

Trieste, lì 29 gennaio 2001

ANTONIONE

DECRETO DELL'ASSESSORE ALL'AGRICOLTURA 16 gennaio 2001, n. 11.

Legge regionale 16/1988, articoli 17, 25 e 26. Divieto di trattamenti alle colture sia legnose che erbacee con fitofarmaci insetticidi, acaricidi, erbicidi ed anticrittogamici.

L'ASSESSORE ALL'AGRICOLTURA

CONSIDERATO che le principali colture necessitano di insetti pronubi per l'impollinazione onde produrre frutti e semi;

RILEVATO che con la specializzazione delle colture gli insetti pronubi selvatici hanno subito notevoli rarefazioni e le api sono diventate indispensabili nel periodo dell'impollinazione;

VISTO che nelle colture da seme e da frutto, condotte secondo razionali norme fitoiatriche, non sono indispensabili trattamenti con fitofarmaci durante il periodo della fioritura, eccezion fatta per alcune colture che possono richiedere l'impiego di anticrittogamici;

CONSIDERATO che, qualora tali trattamenti vengano erroneamente eseguiti, risulta gravissimo il danno alle api ed agli alveari, grave il danno agli stessi coltivatori per la mancata allegagione dei fiori con conseguente minore e scadente produzione di frutti e semi, dannosa la ripercussione sulla fauna selvatica che vive nell'ambiente delle colture trattate;

DATA l'esigenza di instaurare e mantenere rapporti di reciproca e proficua collaborazione tra frutticoltori e produttori di semi ed apicoltori, incrementando la presenza di alveari nelle colture al momento della fioritura per facilitare l'impollinazione e per aumentare e migliorare quindi le produzioni;

VISTI gli articoli 17, ed in particolare il secondo comma dello stesso, 25 e 26 della legge regionale 29 marzo 1988, n. 16;

RITENUTO di dover provvedere in conformità;

DECRETA

Art. 1

Durante il periodo della fioritura, dalla schiusura dei petali alla caduta degli stessi, sono vietati i trattamenti alle colture sia legnose che erbacee con fitofarmaci insetticidi, acaricidi, erbicidi ed anticrittogamici. Trattamenti anticrittogamici specifici contro micosi della vite e di colture erbacee, contro le ticchiolature delle piante da frutto nonché trattamenti insetticidi contro la dorifora della patata possono essere effettuati anche durante la fioritura, solo nei casi di necessità accertate dagli Osservatori per le malattie delle piante di Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine.

Art. 2

Le piante in fiore, visitate dalle api e dagli altri insetti pronubi, presenti in mezzo alle colture da trattare nei periodi precedenti e successivi alla loro fioritura, devono essere falciate prima di ogni trattamento.

Art. 3

È fatto divieto a chiunque di consigliare o prescrivere tecniche fitoiatriche in contrasto con quanto ordinato col presente decreto.

Art. 4

Il controllo sull'osservanza del presente decreto, in conformità del 1º comma dell'articolo 26 della legge regionale 29 marzo 1988, n. 16, è affidato all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio, sentiti eventualmente gli Osservatori per le malattie delle piante.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare il presente decreto.

I trasgressori saranno puniti conforme il primo comma dell'articolo 25 della già richiamata legge regionale 29 marzo 1988, n. 16. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Udine, lì 16 gennaio 2001

ARIIS

DECRETO DEL DIRETTORE REGIONALE DELL'AMBIENTE 11 gennaio 2001, n. AMB. 3-UD/ESR/3193.

Proroga del termine della sospensione di ogni attività di smaltimento dei rifiuti nella discarica di I categoria in Comune di Trivignano Udinese, località Merlanis gestita dalla Società EXE S.p.A.

IL DIRETTORE REGIONALE DELL'AMBIENTE

VISTO il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, emanato in attuazione delle Direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94162/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio, come successivamente modificato ed integrato;

VISTO l'articolo 8 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, con il quale l'Amministrazione regionale ha recepito in ambito regionale la normativa dello smaltimento rifiuti posta dal sopra citato decreto;

VISTO l'articolo 23, comma 1 bis, della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, sostituito dall'articolo 18 della legge regionale 14 giugno 1996, n. 22, come introdotto dall'articolo 4 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, secondo il quale qualora la Provincia promuova o partecipi ad aziende o società di cui all'articolo 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come modificato dall'articolo 17, comma 58 della legge 15 maggio 1997, n. 127, che abbiano tra le proprie attività la progettazione, la realizzazione e la gestione di impianti di smaltimento dei rifiuti e che le esercitino direttamente o tramite partecipazione ad altre società, il provvedimento finale di autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio spettano rispettivamente alla Giunta regionale e al Direttore regionale dell'ambiente;

VISTA la nota prot. n. 85691/1998 del 30 dicembre 1998 del Dirigente del Servizio tutela ambientale della Provincia di Udine, con la quale si afferma che per quanto concerne la discarica sita in Comune di Trivignano Udinese gestita dalla Società EXE S.p.A., l'Amministrazione provinciale si trova nella situazione disciplinata dal precitato comma 1 bis dell'articolo 23 della legge regionale 30/1987;

VISTA la determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale della Provincia di Udine n. 180/1998 del 21 maggio 1998, così come modificata dalla determina n. 341/1998 del 10 settembre 1998 e dai decreti del Direttore regionale AMB./1568-UD/ESR/3193 del 31 dicembre 1998, AMB./858-UD/ESR/3193 dell'11 ottobre 1999, AMB/1089-UD/ESR/3193 del 1º dicembre 1999, AMB./451-UD/ESR/3193 del 14 giugno 2000, AMB./674-UD/ESR/3193 del 21 agosto 2000, AMB./1073-UD/ESR/3193 del 7 dicembre 2000 e AMB/1152-UD/ESR/3193 del 22 dicembre 2000, con la quale la Società EXE S.p.A. è stata autorizzata alla gestione della discarica di I categoria sita in località Merlanis del Comune di Trivignano Udinese per un periodo di cinque anni dalla data di ottemperanza dei disposti di cui all'articolo 2 della determina stessa;

VISTO il decreto AMB/1073-UD/ESR/3193 del 7 dicembre 2000 con il quale è stata sospesa ogni attività di smaltimento nella discarica in argomento dal giorno 8 dicembre 2000 fino al giorno 22 dicembre 2000, nonché la Società EXE S.p.A è stata obbligata a svolgere con effetto immediato le operazioni elencate all'articolo 2 del decreto medesimo;

VISTO il successivo decreto AMB/1152-UD/ESR/3193 del 22 dicembre 2000 con il quale è stato prorogato il termine della sospensione di ogni attività di smaltimento, precedentemente fissato alle ore 24.00 del giorno 22 dicembre 2000, alle ore 24.00 del giorno 11 gennaio 2001;

VISTA la nota AMB/861/UD/ESR/3193 di data 8 gennaio 2001 con la quale la Direzione regionale dell'Ambiente ha chiesto all'Azienda per i servizi sanitari n. 5 «Bassa Friulana», all'A.R.P.A. - Dipartimento di Udine ed al Servizio per la tutela ambientale della Provincia di Udine di relazionare sulla situazione, in considerazione degli interventi e delle attività poste in essere dalla Società EXE S.p.A., nonché di esprimersi sull'opportunità di prorogare la sospensione dell'attività di discarica di ulteriori 20 giorni e/o sull'eventuale necessità di assumere provvedimenti cautelari diversi dal precedente;

VISTA la nota 1890/2001 (UOC40722/2/cc) di data 10 gennaio 2001 con la quale il Servizio per la tutela ambientale della Provincia di Udine ha espresso parere favorevole ad un'ulteriore proroga della sospensione dell'attività dell'esercizio della discarica in argomento;

VISTA la nota n. prot. 870/D.P./PC/df di data 11 gennaio 2001 con la quale l'Azienda per i servizi sanitari n. 5 «Bassa Friulana» ha espresso parere favorevole affinché sia prorogata l'ordinanza di sospensione del conferimento dei rifiuti, dopo aver effettuato un sopralluogo nella medesima giornata durante il quale ha constatato che i lavori per la ricerca delle perdite di percolato dal fondo della discarica non erano ancora stati ultimati;

VISTA la nota 451/01 di data 11 gennaio 2001 con la quale l'A.R.P.A. - Dipartimento di Udine, sulla base delle risultanze del sopralluogo eseguito nella medesima data, riteneva opportuno il mantenimento della sospensione delle attività di smaltimento fino all'individuazione e rimozione delle cause che hanno portato al ritrovamento di percolato nella rete spia;

VISTA la relazione del Servizio per la disciplina dello smaltimento dei rifiuti della Direzione regionale dell'Ambiente di data 10 gennaio 2001 con la quale si propone di prorogare di ulteriori 20 (venti) giorni il termine per la sospensione di ogni attività di smaltimento dei rifiuti nella discarica in questione;

RILEVATO, inoltre, che tutte le operazioni poste in essere sinora da parte della Società EXE S.p.A. e finalizzate alla individuazione ed alla rimozione delle cause che consentono al percolato di oltrepassare i due strati impermeabili posti sul fondo della discarica ed al suo

continuo rinvenimento all'interno dei pozzi spia del primo e del secondo lotto, non sono ancora state ultimate;

RITENUTO, per quanto sopra ed in relazione ai pareri espressi dalle autorità ambientale, sanitaria e di controllo, del tutto inopportuna la ripresa delle attività di conferimento dei rifiuti;

RITENUTO, quindi, di prorogare a tutti gli effetti il termine della sospensione di ogni attività di smaltimento dei rifiuti nella discarica di prima categoria in Comune di Trivignano Udinese - località Merlanis sino alle ore 24.00 del 31 gennaio 2001;

ACCERTATA, altresì, la competenza ad emettere il presente provvedimento, ai sensi del comma 1 bis dell'articolo 23 della legge regionale 30/1987, come aggiunto dall'articolo 4 della legge regionale 13/1998;

DECRETA

Art. 1

Per le motivazioni indicate in premessa, si dispone la sospensione per un periodo di ulteriori 20 (venti) giorni, e quindi fino alle ore 24.00 del giorno 31 gennaio 2001, di ogni attività di smaltimento nella discarica di prima categoria in Comune di Trivignano Udinese - località Merlanis.

Il presente atto viene redatto e sottoscritto in triplice originale di cui uno viene rilasciato alla Società EXE S.p.A., uno all'Amministrazione provinciale di Udine ed uno rimane acquisito agli atti d'ufficio.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi al Tribunale amministrativo regionale del Friuli-Venezia Giulia entro il termine di 60 giorni dal ricevimento dello stesso.

Trieste, lì 11 gennaio 2000

ZOLLIA

DECRETO DEL DIRETTORE REGIONALE DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL PERSONALE 22 gennaio 2001, n. 179/DR.

Modificazione della dotazione organica dell'Ufficio tavolare di Trieste del Servizio del Libro fondiario.

IL DIRETTORE REGIONALE DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL PERSONALE

VISTA la legge regionale 1° marzo 1988, n. 7, ed in particolare gli articoli 29 e 229 e successive modificazioni ed integrazioni, recanti la disciplina delle strutture stabili di livello inferiore al Servizio;

VISTO l'articolo 63 dell'Allegato A alla deliberazione della Giunta regionale del 10 marzo 2000, n. 567, concernente «Ordinamento ed organizzazione delle strutture stabili di livello direzionale appartenenti all'Amministrazione regionale ed agli Enti regionali»;

VISTA la legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, ed in particolare l'articolo 59, così come sostituito dall'articolo 10 della legge regionale 15 febbraio 2000, n. 1;

VISTO il decreto del Direttore regionale dell'organizzazione e del personale del giorno 12 aprile 2000, n. 1041, con il quale si è preso atto dell'assetto organizzativo ed ordinamentale delle strutture stabili di livello inferiore al Servizio elencate nell'Allegato «A» al medesimo decreto, come da ultimo modificato dal decreto del Direttore regionale dell'organizzazione e del personale 27 dicembre 2000, n. 3837/DR;

VISTA la nota del Servizio del Libro fondiario del giorno 22 novembre 2000, n. 1501/LF/2.7.1, con la quale si propone una rettifica della dotazione organica dell'Ufficio tavolare di Trieste come individuata nel decreto del Direttore regionale dell'organizzazione e del personale 14 novembre 2000, n. 3358/DR, secondo il seguente organigramma:

Ufficio tavolare di Trieste

livello di coordinamento:	funzionario	
dotazione organica:	funzionario	n. 1
	consigliere	n. 15
	segretario	n. 9
	coadiutore	n. 13
	agente tecnico	n. 1
	commesso	n. 4
	Totale	n. 43

RITENUTO di condividere la richiesta formulata dal Servizio del Libro fondiario con la suddetta nota;

INFORMATE le organizzazioni sindacali ed effettuato l'esame congiunto richiesto dalla F.I.S.T. - C.I.S.L.;

DECRETA

1. La dotazione organica dell'Ufficio tavolare di Trieste del Servizio del Libro fondiario viene modificato secondo quanto evidenziato in premessa.

2. L'allegato A al decreto del Direttore regionale dell'organizzazione e del personale del giorno 12 aprile 2000, n. 1041, come da ultimo modificato con decreto del Direttore regionale dell'organizzazione e del personale 27 dicembre 2000, n. 3837/DR, concernente le strutture stabili di livello inferiore al Servizio di cui agli articoli 29 e 229 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, è conseguentemente modificato e sostituito, nella parte relativa al Servizio del Libro fondiario, Ufficio tavolare di Trieste, dall'«Allegato 1» al presente decreto.

Il presente decreto ha efficacia dal giorno successivo a quello della sua adozione ed è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 22 gennaio 2001

DRABENI

Allegato «1»

Elenco delle strutture stabili istituite ai sensi degli articoli 29 o 229 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7

23 gennaio 2001

Direzione regionale o Ufficio regionale	Servizio	Struttura stabile	Coordinatore (Qualifica funzionale)	Organico (Qualifica funzionale)		Provvedimento istitutivo
	Servizio del Libro fondiario	Ufficio tavolare di Trieste	Funzionario	Funzionario	1	D.P.G.R. 28.7.1989 n. 0414/Pres.
				Consigliere	15	D.P.G.R. 21.1.1991 n. 24/Pers.
				Segretario	9	D.P.G.R. 18.7.1991 n. 385/Pers.
				Coadiutore	13	DDROP 14.11.2000 n. 3358/DR
				Ag. tecnico	1	
				Commesso	4	

DECRETO DEL DIRETTORE REGIONALE DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL PERSONALE 22 gennaio 2001, n. 181/DR.

Istituzione delle strutture stabili di livello inferiore al Servizio denominate Ufficio per l'informatica e Ufficio per la gestione degli incentivi.

IL DIRETTORE REGIONALE DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL PERSONALE

VISTA la legge regionale 1º marzo 1988, n. 7, ed in particolare gli articoli 29 e 229, recanti la disciplina delle strutture stabili di livello inferiore al Servizio;

VISTI gli articoli 190, 191, 193, 194 e 195 dell'Allegato A alla deliberazione della Giunta regionale del 10 marzo 2000, n. 567 concernente «Ordinamento ed organizzazione delle strutture stabili di livello direzionale appartenenti all'Amministrazione regionale ed agli Enti regionali»;

VISTA la legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, ed in particolare l'articolo 59, così come sostituito dall'articolo 10, comma 1, lettere a) e b), della legge regionale 15 febbraio 2000, n. 1;

VISTO il decreto del Direttore regionale dell'organizzazione e del personale del giorno 12 aprile 2000, n. 1041, con il quale si è preso atto dell'esistenza, alla suddetta data, delle strutture stabili di livello inferiore al Servizio elencate nell'Allegato A al medesimo decreto, come da ultimo modificato con decreto del Direttore regionale dell'organizzazione e del personale 22 gennaio 2001, n. 179/DR;

VISTE le note dell'Agenzia regionale per l'impiego del giorno 8 novembre 2000, n. 4867-P/ARI/DIR e 27 novembre 2000, n. 5148-P/ARI/SAC con cui è stata chiesta l'istituzione di due strutture stabili di livello inferiore al Servizio denominate Ufficio per l'informatica e Ufficio per la gestione degli incentivi, alle dipendenze, rispettivamente, del Servizio affari amministrativi e contabili e del Servizio delle politiche attive del lavoro;

RITENUTO di condividere la richiesta formulata dall'Agenzia regionale per l'impiego con le suddette note;

INFORMATE le organizzazioni sindacali ed effettuato l'esame congiunto richiesto dall'organizzazione sindacale FIST-CISL;

DECRETA

1. È istituita, alle dipendenze del Servizio delle politiche attive del lavoro, la struttura stabile di livello inferiore al Servizio denominata «Ufficio per la gestione degli incentivi» con il compito di svolgere l'attività inerente agli interventi contributivi previsti, in materia di politica attiva del lavoro, nell'ambito dell'Obiettivo 3 - Fondo sociale europeo.

   Il livello di coordinamento è individuato nella qualifica funzionale di consigliere e la dotazione organica è la seguente:

   consigliere n. 1
   segretario n. 7
   coadiutore n. 2

2. È istituita, alle dipendenze del Servizio affari amministrativi e contabili, la struttura stabile di livello inferiore al Servizio denominata «Ufficio per l'informatica» con il compito di seguire l'attività operativa e gestionale del sistema informativo dell'Agenzia.

Il livello di coordinamento è individuato nella qualifica funzionale di segretario e la dotazione organica è la seguente:

segretario n. 3
coadiutore n. 1

3. L'allegato A al decreto del Direttore regionale dell'organizzazione e del personale del giorno 12 aprile 2000, n. 1041, concernente le strutture stabili di livello inferiore al Servizio di cui agli articoli 29 e 229 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, come da ultimo modificato con decreto del Direttore regionale dell'organizzazione e del personale 22 gennaio 2001, n. 179/DR, è conseguentemente modificato e sostituito, nella parte relativa all'Agenzia regionale per l'impiego, dall'Allegato 1 al presente decreto.

Il presente decreto ha efficacia dal giorno successivo a quello della sua adozione ed è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 22 gennaio 2001

DRABENI

Allegato «1»

Elenco delle strutture stabili istituite ai sensi degli articoli 29 o 229 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7

23 gennaio 2001

Direzione regionale o Ufficio regionale	Servizio	Struttura stabile	Coordinatore (Qualifica funzionale)	Organico (Qualifica funzionale)		Provvedimento istitutivo
Agenzia regionale per l'impiego		Ufficio del controllo di gestione	Segretario	Segretario	2	Del. Cdap 23.3.1998, n. 71
		Ufficio della Qualità	Segretario	Segretario	3	Del. Cdap 16.7.1998 n. 222
	Servizio dell'attuazione delle politiche attive del lavoro	Ufficio per la gestione degli incentivi	Consigliere	Consigliere Segretario Coadiutore	1 7 2	Del. Cdap 26.1.1999 n. 2 Del. Cdap 29.12.1999 n. 314
		Ufficio dell'Agenzia per l'impiego di Trieste	Consigliere	Consigliere Segretario Coadiutore	3 7 13	Del. Cdap 22.2.2000, n. 28
		Ufficio dell'Agenzia per l'impiego di Gorizia	Consigliere	Consigliere Segretario Coadiutore Commesso	3 11 2 1	DDROP 22.5.2000 n. 1567/DR
		Ufficio dell'Agenzia per l'impiego di Monfalcone con recapito in Grado	Consigliere	Consigliere Segretario Coadiutore	1 6 5	
		Ufficio dell'Agenzia per l'impiego di Udine	Consigliere	Consigliere Segretario Coadiutore	9 26 5	
		Ufficio dell'Agenzia per l'impiego di Cervignano del Friuli con recapito in San Giorgio di Nogaro	Segretario	Segretario Coadiutore	8 6	
		Ufficio dell'Agenzia per l'impiego di Cividale del Friuli con recapito in Manzano	Segretario	Segretario Coadiutore	8 1	

Direzione regionale o Ufficio regionale	Servizio	Struttura stabile	Coordinatore (Qualifica funzionale)	Organico (Qualifica funzionale)	Provvedimento istitutivo
		Ufficio dell'Agenzia per l'impiego di Codroipo	Segretario	Segretario 2 Coadiutore 2	
		Ufficio dell'Agenzia per l'impiego di Gemona del Friuli	Consigliere	Consigliere 1 Segretario 4 Coadiutore 1	
		Ufficio dell'Agenzia per l'impiego di Latisana con recapito in Lignano	Consigliere	Consigliere 1 Segretario 3 Coadiutore 3	
		Ufficio dell'Agenzia per l'impiego di Pontebba	Segretario	Segretario 3 Coadiutore 1	
		Ufficio dell'Agenzia per l'impiego di San Daniele del Friuli	Segretario	Segretario 4 Coadiutore 2	
		Ufficio dell'Agenzia per l'impiego di Tarcento	Consigliere	Consigliere 1 Segretario 3 Coadiutore 1	
		Ufficio dell'Agenzia per l'impiego di Tolmezzo	Consigliere	Consigliere 1 Segretario 4 Coadiutore 2	
		Ufficio dell'Agenzia per l'impiego di Pordenone	Funzionario	Funzionario 2 Consigliere 3 Segretario 18 Coadiutore 14 Commesso 2	
		Ufficio dell'Agenzia per l'impiego di Maniago	Segretario	Segretario 4 Coadiutore 2	
		Ufficio dell'Agenzia per l'impiego di Sacile	Consigliere	Consigliere 1 Segretario 1 Coadiutore 3	
		Ufficio dell'Agenzia per l'impiego di San Vito al Tagliamento	Segretario	Segretario 2 Coadiutore 6	
		Ufficio dell'Agenzia per l'impiego di Spilimbergo	Consigliere	Consigliere 1 Segretario 4 Coadiutore 2	
	Servizio dei conflitti del lavoro	Ufficio decentrato di Pordenone	Consigliere	Consigliere 1 Segretario 2	
		Ufficio decentrato di Trieste	Consigliere	Consigliere 1 Segretario 1 Coadiutore 1	
		Ufficio decentrato di Gorizia	Segretario	Segretario 2 Coadiutore 1	
		Ufficio decentrato di Udine	Consigliere	Consigliere 1 Segretario 2	
	Servizio affari amministrativi e contabili	Ufficio dell'informatica	Segretario	Segretario 3 Coadiutore 1	

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 gennaio 2001, n. 117. (Estratto).

Comune di Buttrio: conferma di esecutività delle deliberazioni consiliari n. 64/2000, n. 65/2000, n. 66/2000, n. 76/2000, n. 77/2000 e n. 82/2000, di approvazione del Piano regolatore generale comunale, ed espressione di una precisazione in ordine a due osservazioni al piano stesso.

LA GIUNTA REGIONALE

(omissis)

all'unanimità,

DELIBERA

1. di ritenere le riserve vincolanti, espresse con propria deliberazione n. 1656 del 10 giugno 2000 in merito al Piano regolatore generale comunale del comune di Buttrio, superate dall'introduzione di modifiche e dalla proposizione di verifiche e motivazioni a sostegno di specifiche previsioni di piano, disposte con le deliberazioni comunali consiliari n. 76 del 4 dicembre 2000, n. 77 del 9 dicembre 2000 e n. 82 del 16 dicembre 2000;
2. di confermare l'esecutività delle deliberazioni consiliari n. 64 del 25 novembre 2000, n. 65 del 27 novembre 2000, n. 66 del 29 novembre 2000, n. 76 del 4 dicembre 2000, n. 77 del 9 dicembre 2000 e n. 82 del 16 dicembre 2000, di approvazione del Piano regolatore generale comunale del Comune di Buttrio;
3. di precisare che devono intendersi stralciate dagli elaborati cartografici di zonizzazione in scale 1:2000 e 1:5000 allegati alla deliberazione consiliare n. 82/2000 le modifiche che presuppongono l'accoglimento delle osservazioni n. 84 e n. 123 - punto 2 e reintrodotte quindi, per le relative aree, le previsioni urbanistiche assunte con la deliberazione consiliare n. 93/1998 di adozione del piano, in quanto con le deliberazioni consiliari rispettivamente n. 65 del 27 novembre 2000 e n. 66 del 29 novembre 2000 il Comune di Buttrio ha disposto di respingere le osservazioni stesse;
4. (omissis)

IL VICEPRESIDENTE: CIANI
IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DIREZIONE REGIONALE
DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Servizio della pianificazione territoriale subregionale

Udine

Comune di Budoia. Avviso di approvazione delle varianti n. 3 al Piano regolatore generale comunale.

Con deliberazione consiliare n. 55 del 28 dicembre 2000 il Comune di Budoia ha approvato ai sensi dell'articolo 32bis, comma 4 della legge regionale 52/1991 le varianti n. 3 al Piano regolatore generale comunale prendendo atto che, in ordine alla variante medesima, non sono state presentate né osservazioni né opposizioni, nè vi é la necessità di raggiungere le intese di cui all'articolo 32bis, comma 3 della legge regionale 52/1991.

Comune di Chiusaforte. Avviso di approvazione delle varianti n. 18 al Piano regolatore generale e n. 2 al Piano regolatore particolareggiato comunale di Sella Nevea (articolo 127, legge regionale 52/1991).

Con deliberazione consiliare n. 78 del 27 novembre 2000 il Comune di Chiusaforte ha approvato ai sensi dell'articolo 32bis, comma 4 della legge regionale 52/1991 le varianti n. 18 al Piano regolatore generale e n. 2 al Piano regolatore particolareggiato comunale di Sella Nevea, visto il parere n. 154/1-T/00 dell'11 settembre 2000 del Comitato Tecnico Regionale e prendendo atto che, in ordine alla variante medesima, non sono state presentate né osservazioni né opposizioni, nè vi é la necessità di raggiungere le intese di cui all'articolo 32bis, comma 3 della legge regionale 52/1991.

Comune di Martignacco. Avviso di adozione della variante n. 24 al Piano regolatore generale, avente i contenuti di nuovo Piano regolatore generale comunale ai sensi della legge regionale 52/1991.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 79 del 21 dicembre 2000 il Comune di Martignacco ha adottato la variante n. 24 al Piano regolatore generale avente i contenuti di nuovo Piano regolatore generale comunale ai sensi della legge regionale 52/1991.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 24 al Piano regolatore generale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Monfalcone. Avviso di approvazione della variante n. 2 al Piano regolatore generale comunale.

Con deliberazione consiliare n. 18/89 del 13 dicembre 2000 il Comune di Monfalcone ha approvato ai sensi dell'articolo 32bis, comma 4 della legge regionale 52/1991 la variante n. 2 al Piano regolatore generale comunale, respingendo l'osservazione presentata alla variante medesima e prendendo atto che non vi è la necessità di raggiungere le intese di cui all'articolo 32bis, comma 3 della legge regionale 52/1991.

Comune di Nimis. Avviso di adozione della variante n. 13 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 60 del 29 dicembre 2000 il Comune di Nimis ha adottato, ai sensi dell'articolo 32bis della legge regionale 52/1991, la variante n. 13 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 13 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Palazzolo dello Stella. Avviso di approvazione della variante n. 33 al Piano regolatore generale comunale.

Con deliberazione consiliare n. 54 del 30 dicembre 2000 il Comune di Palazzolo dello Stella ha approvato ai sensi dell'articolo 32bis, comma 4 della legge regionale 52/1991 la variante n. 33 al Piano regolatore generale comunale prendendo atto che, in ordine alla variante medesima, non sono state presentate né osservazioni né opposizioni, nè vi é la necessità di raggiungere le intese di cui all'articolo 32bis, comma 3 della legge regionale 52/1991.

Comune di Pasian di Prato. Avviso di approvazione della variante n. 17 al Piano regolatore generale comunale.

Con deliberazione consiliare n. 102 del 21 dicembre 2000, il Comune di Pasian di Prato ha preso atto che, in ordine alla variante n. 17 al Piano regolatore generale comunale, non sono state presentate né osservazioni né opposizioni, non sono state formulate riserve vincolanti da parte della Giunta regionale, non vi è la necessità di raggiungere le intese di cui all'articolo 32, comma 5 della legge regionale 52/1991, ed ha approvato la variante medesima, ai sensi dell'articolo 32, comma 6 della legge regionale 52/1991.

Comune di Polcenigo. Avviso di adozione della variante n. 11 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 44 del 29 settembre 2000 il Comune di Polcenigo ha adottato, ai sensi dell'articolo 32bis della legge regionale 52/1991, la variante n. 11 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 11 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Remanzacco. Avviso di adozione della variante n. 2 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 89 del 28 dicembre 2000 il Comune di Remanzacco ha adottato, ai sensi dell'articolo 127 e dell'articolo 32bis della legge regionale 52/1991, la variante n. 2 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 2 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di San Vito al Torre. Avviso di adozione della variante n. 1 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 64 del 29 settembre 2000 il Comune di San Vito al Torre ha adottato la variante n. 1 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 1 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Trivignano Udinese. Avviso di approvazione del Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa pubblica denominato «Zona D2».

Con deliberazione consiliare n. 40 del 21 ottobre 2000, il Comune di Trivignano Udinese ha approvato ai sensi dell'articolo 45, comma 4 della legge regionale 52/1991 il P.R.P.C. denominato «Zona D2», modificato in seguito:

- all'accoglimento parziale delle osservazioni/opposizioni presentate,
- alle modifiche conseguenti alle prescrizioni espresse dal Comitato Tecnico Regionale, n. 148/1-T/00 del 4 settembre 2000.

Comune di Villa Santina. Avviso di adozione della variante n. 1 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 72 del 23 ottobre 2000 il Comune di Villa Santina ha adottato, ai sensi dell'articolo 127 e dell'articolo 32bis della legge regionale 52/1991, la variante n. 1 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 1 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

DIREZIONE REGIONALE DELLA SANITÀ E DELLE POLITICHE SOCIALI

Servizio della sanità pubblica veterinaria

Domanda di contributo ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale n. 39/1990.

Oggetto: Domanda di contributo ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale n. 39/1990.

Alla
Direzione Regionale della Sanità
e delle Politiche Sociali
Riva N. Sauro, 8
34124 – TRIESTE

Il/La sottoscritto/a ...., in qualità

di [1] ....,

[2] del/della ....,

con sede legale/domicilio in ....,

CHIEDE

un contributo in conto capitale pari a Lire ....,

per [3] .... di un [4] ....,

[5] ubicato/da realizzare in ....

A tale fine allega:

☐ [6] il progetto di massima dell'opera da realizzare.

☐ [7] copia del contratto preliminare di compravendita, con indicazione del costo, planimetria e relazione tecnico descrittiva dell'impianto.

☐ [8] relazione tecnica descrittiva dell'impianto, con indicazione del costo complessivo.

A tal fine inoltre si impegna a fornire eventuale ulteriore documentazione richiesta

.... li ....

FIRMA

Informativa ai sensi dell'articolo 10 della legge 675/1996: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente a tale scopo.

PARTE RISERVATA ALL'UFFICIO

1° caso: presentazione diretta	*2° caso: invio per posta (*)*
Firma apposta in presenza del dipendente addetto	*Documento di identità prodotto in copia fotostatica e inserito nel fascicolo:*
Modalità di identificazione: ______________	*Tipo* ______________ *n.* ______________
______________	*Rilasciato da* ______________ *il* ______________
Data: ______________ *IL DIPENDENTE ADDETTO*	*Data:* ______________ *IL DIPENDENTE ADDETTO*
______________	**(*) Allegare copia fotostatica del documento di identità**

[1] Titolare, legale rappresentante ecc.
[2] Ente, Ditta, Associazione
[3] Ammodernamento, acquisto, nuova costruzione.
[4] Canile sanitario, canile ricovero, gattile.
[5] Depennare la voce che non interessa.
[6-8] Per le nuove strutture e quelle da ammodernare
[7] Per l'acquisto delle strutture

PARTE TERZA

CONCORSI E AVVISI

DIREZIONE REGIONALE DELLA VIABILITÀ E DEI TRASPORTI

Servizio dei porti e della navigazione interna

TRIESTE

Avviso di gara esperita per l'affidamento dell'incarico di progettazione definitiva ed esecutiva delle opere e degli interventi per il ripascimento della spiaggia di Marina Julia e del Lido di Staranzano, nonché dell'incarico della direzione lavori.

1) Amministrazione aggiudicatrice: Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, Direzione regionale della viabilità e dei trasporti, Servizio dei porti e della navigazione interna, via Giulia, n. 75/1, Trieste.

2) Procedura di gara: il relativo avviso di gara è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 1 del 5 gennaio 2000.

3) Atto di aggiudicazione: D.G.R. n. 3566 del 17 novembre 2000.

4) Criteri di assegnazione dell'incarico: riportati nell'atto di aggiudicazione.

5) Numero offerte ricevute: tre.

6) Ditta aggiudicataria: Protecno S.r.l., via dei Colli, n. 131, Padova (mandataria), Med Ingegneria S.r.l., Ferrara, prof. Antonio Brambati e prof. Giuliano Orel (mandanti).

Trieste, lì 17 gennaio 2001

IL DIRETTORE REGIONALE:
dott. Vittorio Zollia

Avviso di gara esperita per l'affidamento del servizio di vigilanza e manutenzione dei fari e fanali marittimi di competenza del Servizio dei porti e della navigazione interna.

1) Amministrazione aggiudicatrice: Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, Direzione regionale della viabilità e dei trasporti, Servizio dei porti e della navigazione interna, Via Giulia, n. 75/1, Trieste.

2) Procedura di gara prescelta: pubblico incanto. Il relativo avviso di gara è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 38 del 20 settembre 2000.

3) Data di aggiudicazione: 7 dicembre 2000.

4) Assegnazione dell'incarico: mediante criterio di massimo ribasso sull'importo a base di gara.

5) Numero offerte ricevute: tre.

6) Prezzo di aggiudicazione: lire 50.400.000 (I.V.A. esclusa), euro 26.029,43 (I.V.A. esclusa).

7) Ditta aggiudicataria: Ecoedil S.r.l. - via A. Diaz, n. 7 - Trieste.

Trieste, lì 18 gennaio 2001

IL DIRETTORE REGIONALE
dott. Vittorio Zollia

AUTOVIE VENETE S.p.A.

TRIESTE

Avviso di gara esperita per i lavori di impermeabilizzazione delle solette e rifacimento dei giunti sui manufatti n. 1.027, 2.036, 3.036, 3.111, 3.113, 3.118 dell'autostrada A4 Venezia-Trieste e n. 3.165, 3.169, 3.223 dell'autostrada A23 Palmanova-Udine.

Oggetto della gara: lavori di impermeabilizzazione delle solette e rifacimento dei giunti sui manufatti n. 1.027, 2.036, 3.036, 3.111, 3.113, 3.118 dell'autostrada A4 Venezia-Trieste e n. 3.165, 3.169, 3.223 dell'autostrada A23 Palmanova-Udine.

1. *Stazione appaltante*: S.p.A. Autovie Venete concessionaria per conto dello Stato dell'Autostrada Venezia-Trieste con diramazioni Palmanova-Udine e Portogruaro-Pordenone-Conegliano, via Vittorio Locchi n. 19 - 34123 Trieste, telefono: 040/3189111, fax: 040/3189235.

2. *Procedura*: pubblico incanto.

3. *Data di aggiudicazione*: 11 gennaio 2001.

4. *Criterio di aggiudicazione*: prezzo più basso mediante offerta di ribasso percentuale sull'elenco prezzi, a norma dell'articolo 21, comma 1, lettera a) della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni.

5. *Offerte ricevute*: 1) ing. Milanese Lucio; 2) geom. Matteo Santalucia; 3) geom. Farina Claudio; 4) T.I.S. Tecniche Idraulico Stradali S.p.A.; 5) geom. Antonio Santalucia; 6) Edil Sama di ing. Santalucia Mario; 7) Tecnoviadotti S.r.l.; 8) Società Cooperativa Braccianti Riminese a r.l.; 9) Fratelli Ghigliazza S.p.A.; 10) Carpanelli S.p.A.; 11) Prismo Universal Italiana S.r.l.; 12) Tesit S.r.l.; 13) Fip Industriale S.p.A.; 14) CLEA S.c.a r.l. in A.T.I. con Metalmeccanica Fracasso S.p.A.; 15) Ferrari ing. Ferruccio S.r.l.; 16) Padana Interventi S.r.l.; 17) COGEIS S.p.A.; 18) C.M.L. Costruzioni S.r.l.; 19) Di Benedetto Domenico; 20) VA.RO. Costruzioni di Vassallo Maria Rosalba in A.T.I. con CO.GE.SA.R. Costruzioni S.a.s. di Salzillo Raffaele & C.; 21) Buccione Mi-

chele; 22) Nicro Costruzioni S.r.l.; 23) SA.GIO. EDIL S.r.l.; 24) Rubicondo S.r.l. in A.T.I. con Viscolor S.r.l.; 25) Delta Costruzioni S.r.l.; 26) Società Italiana Produzioni Asfalti S.p.A.; 27) SO.L.E.S. S.p.A.; 28) Freyssinet Italia S.r.l.; 29) Eppierre S.r.l.; 30) E.NA.PRO S.r.l.; 31) Tecnolavori S.r.l.; 32) Tecnogeo S.r.l.; 33) Asfalti Rossi S.r.l.; 34) Zenone Soave & Figli S.p.A.; 35) Edil Spaccaferro di Bruno Spaccaferro; 36) Sabbadin Costruzioni S.r.l.; 37) SMEDA S.r.l.; 38) D'Alessandro geom. Giuseppe.

6. *Ditta aggiudicataria*: E.NA.PRO S.r.l. di Cancello Arnone (CE).

7. *Descrizione dei lavori*: impermeabilizzazione delle solette delle opere d'arte previo restauro dello stato superficiale di calcestruzzo mediante bocciardatura ovvero idrodemolizione; rifacimento dei giunti con tipologia a tampone polimerico; rifacimento del manto bituminoso sul manufatto con raccordi alla pavimentazione esistente; opere accessorie (allargamento cordoli, guardrail, ecc.);

Importo complessivo dell'appalto (compresi oneri per la sicurezza): lire 987.613.953, (novecentottantasettemilioniseicentotredicimilanovecentocinquantatre) euro 510.060,04, categoria prevalente OG 3; classifica II - fino a lire 1.000.000.000, euro 516.457.

Importo oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso: lire 44.322.303 (quarantaquattromilionitrecentoventiduemilatrecentotre) euro 22.890,56.

8. *Soglia anomalia*: 8,08%.

9. *Offerta ditta aggiudicataria*: ribasso del 7,39% sull'importo complessivo dell'appalto.

Trieste, 24 gennaio 2001

IL DIRETTORE GENERALE:
Pierantonio Visintin

Avviso di gara esperita per i lavori di adeguamento della stazione autostradale di San Stino di Livenza.

Oggetto della gara: lavori di adeguamento della stazione autostradale di San Stino di Livenza.

1. *Stazione appaltante*: S.p.A. Autovie Venete concessionaria per conto dello Stato dell'Autostrada Venezia-Trieste con diramazioni Palmanova-Udine e Portogruaro-Pordenone-Conegliano, via Vittorio Locchi, n. 19 - 34123 Trieste, telefono: 040/3189111, fax: 040/3189235.

2. *Procedura*: pubblico incanto.

3. *Data di aggiudicazione*: 12 gennaio 2001.

4. *Criterio di aggiudicazione*: prezzo più basso mediante offerta di ribasso percentuale sull'elenco prezzi, a norma dell'articolo 21, comma 1, lettera a) della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni.

5. *Offerte ricevute*: 1) Prevedello Isidoro S.r.l.; 2) Vazza Antonio & C. S.n.c.; 3) Edil Spaccaferro di Bruno Spaccaferro; 4) Ambiente S.r.l.; 5) G.E.C. S.r.l.; 6) Domencio Moras & C. Costruzioni S.p.A.; 7) Bruni Scavi S.n.c.; 8) Sud Appalti di G. Di Carlofelice; 9) Almeria Costruzioni S.r.l..

6. *Ditta aggiudicataria*: Prevedello Isidoro S.r.l. di Ponte di Piave (TV).

7. *Descrizione dei lavori*: ampliamento del piazzale per incrementare di tre unità il numero delle porte di esazione, costruzione di un sottopasso pedonale per l'attraversamento della barriera, adeguamento del fabbricato di stazione e realizzazione di un edificio per impianti tecnologici.

Importo complessivo dell'appalto (compresi oneri per la sicurezza): lire 1.110.955.821, (unmiliardocentodiecimilioninovecentocinquantacinquemilaottocentoventuno) euro 573.760,80, categoria prevalente OG 3; classifica II - fino a lire 1.000.000.000, euro 516.457.

Importo oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso: lire 33.328.675, (trentatremilionitrecentoventiottomilaseicentosettantacinque), euro 17.212,82.

8. *Soglia anomalia*: 8,35%.

9. *Offerta ditta aggiudicataria*: ribasso del 6,82% sull'importo complessivo dell'appalto.

Trieste, 24 gennaio 2001

IL DIRETTORE GENERALE:
Pierantonio Visintin

COMUNE DI CAPRIVA DEL FRIULI
(Gorizia)

Avviso di concorso per l'assegnazione di n. 2 (due) licenze per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente con autobus da rimessa.

L'Amministrazione comunale di Capriva del Friuli ha approvato con deliberazione giuntale n. 2 del 20 gennaio 2001, esecutiva nei termini di legge, il bando di concorso per l'assegnazione di n. 2 (due) licenze per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente con autobus da rimessa, riferite ad ogni singolo veicolo, non soggette a limiti temporali, esclusivamente ad imprese noleggianti che hanno un proprio recapito nel territorio comunale e che dispongano di idonea rimessa nella Regione Friuli-Venezia Giulia.

Le imprese interessate potranno chiedere informazioni presso il Comune di Capriva del Friuli, Ufficio Vigilanza (telefono 0481/80032) e prendere visione del bando di concorso affisso all'Albo Pretorio.

Le domande, compilate su carta legale secondo le modalità indicate nel bando di concorso, dovranno essere presentare entro le ore 12.00 del giorno 2 marzo 2001.

Capriva del Friuli, lì 24 gennaio 2001

IL SEGRETARIO COMUNALE:
dr. Gianluigi Savino

COMUNE DI TRICESIMO
(Udine)

Bando di asta pubblica per la vendita di immobili di proprietà comunale.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO PATRIMONIO

in esecuzione di delibera consiliare n. 42/2000, esecutiva, con la quale è stata approvata l'alienazione di alcuni fabbricati di proprietà comunale,

RENDE NOTO

che il giorno 6 marzo 2001 alle ore 12.00 presso la Sala consiliare del Comune di Tricesimo, Piazza Ellero, n. 1, aperta al pubblico, avrà luogo un esperimento di asta pubblica tramite schede segrete per la vendita dei seguenti fabbricati costituenti tre lotti distinti:

Lotto n. 1

1) Fabbricato ad uso civile abitazione di mq. 80.00 con annessa area di mq. 513.00 distinto in Catasto Urbano del Comune di Tricesimo a:
   - foglio 14, mappale 768, sub 1 (casa)
   - foglio 14, mappale 768, sub. 2 (garage)
   - foglio 14, mappale 768, sub 3 (terreno)
   - confini: foglio 14, mapp. 767 - 769 - 772

   Prezzo a base d'asta: lire 110.780.000
   Importo cauzione: lire 11.078.000.

Lotto n. 2

1) Fabbricato ad uso civile abitazione di mq. 80.00 con annessa area di mq. 524.00 distinto in Catasto Urbano del Comune di Tricesimo a:
   - foglio 14, mappale 770 sub 1 (casa), sub 2 (garage), sub 3 (terreno);
   - confini: foglio 14, mapp. 769 - 771

   Prezzo a base d'asta: lire 111.440.000
   Importo cauzione: lire 11.144.000.

   Il fabbricato è attualmente condotto in locazione giusta contratto di affitto quadriennale con inizio 17 gennaio 1983.

Lotto n. 3

1) Fabbricato ad uso civile abitazione di mq. 80.00 con annessa area di mq. 657.00 distinto in Catasto Urbano del Comune di Tricesimo a:
   - foglio 14, mapp. 771, sub 1 (casa), sub 2 (autorimessa), sub 3 (terreno)
   - confini: foglio 14, mappali 770 - 772

   Prezzo a base d'asta: lire 119.420.000
   Importo cauzione: lire 11.942.000.

   Il fabbricato è attualmente condotto in locazione giusta contratto di affitto quadriennale con inizio 17 gennaio 1983.

   Gli immobili ricadono in zona residenziale B semiestensiva di completamento.

L'aggiudicazione avverrà con il metodo di cui all'articolo 73, lettera c) del R.D. 827/1924 e quindi per mezzo di offerte segrete da confrontare con il prezzo a base d'asta indicato nel presente avviso per ciascun lotto. L'aggiudicazione sarà definitiva ad unico incanto. Gli immobili saranno definitivamente aggiudicati a favore di coloro che avranno presentato l'offerta più vantaggiosa per l'Amministrazione e il cui prezzo sia migliore o almeno pari a quello fissato nel presente avviso. Non sono ammesse offerte a prezzi inferiori.

Ciascun partecipante potrà presentare offerta per uno o più lotti.

Si procederà ad aggiudicazione in presenza anche di una sola offerta purché valida ed almeno uguale al prezzo stabilito per l'incanto.

Modalità di partecipazione, copia integrale del Bando ed ogni informazione utile al riguardo potrà essere richiesta presso l'Ufficio Patrimonio del Comune (telefono 0432/851942).

Tricesimo, lì 29 gennaio 2001

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE:
dott. Caterina Salvatori

CONSORZIO DI BONIFICA
«CELLINA-MEDUNA»
PORDENONE

Avviso di gara a licitazione privata per l'appalto di opere varie.

L'intestato Consorzio indice una licitazione privata, ai sensi della legge 109/1994 e successive modifiche ed integrazioni, per l'appalto delle seguenti opere: «Serbatoio irriguo sul torrente Cellina alla stretta di Ravedis - Opere idrauliche di derivazione, adduzione e distribu-

zione delle acque del serbatoio per l'irrigazione ad aspersione su una superficie di circa ottomila ettari geografici in Comuni vari della Provincia di Pordenone - 15° lotto - condotte adduttrici principali per le zone "Tiepola" e "Braida", nei Comuni di Maniago e Vivaro» di cui al progetto consorziale n. 501/A in data 21 settembre 1998.

L'importo a base d'asta, comprensivo degli oneri per la sicurezza, ammonta a lire 775.554.489 (diconsi lire settecentosettantacinquemilionicinquecentocinquantaquattromilaquattrocentottantanove pari ad euro 400.540,47) + I.V.A. così ripartito:

A) Lavori a misura

1) Escavi per sede di condotta e rinterri	L. 53.013.424
2) Tubazioni ed attraversamenti	L. 601.841.685
3) Apparecchiature (pezzi speciali, giunti, saracinesche, ecc.)	L. 73.443.200
4) Manufatti, pozzetti, chiusini e opere varie	L. 24.328.724
	L. 752.627.033 (Euro 388.699,41)

B) Lavori a corpo

1) Fornitura e posa in opera di valvole di sfioro rapido	L. 7.970.000 (Euro 4.116,17)

C) Oneri per l'applicazione del decreto legislativo 494/96 non soggetti a ribasso d'asta	L. 14.957.456 (Euro 7.724,89)
Totale lavori a base d'asta	L. 775.554.489 (Euro 400.540,47)

La categoria prevalente dei lavori è categoria OG6. A norma dell'articolo 21, comma primo della legge 11 febbraio 1994, n. 109 nel testo vigente, i lavori saranno aggiudicati con il criterio del massimo ribasso sull'elenco prezzi e sull'importo delle opere a corpo a base di gara, con l'esclusione delle offerte in aumento; saranno escluse le offerte anomale secondo quanto previsto dall'articolo 21, comma 1/bis, della legge citata. La procedura di esclusione non è applicabile in presenza di un numero di offerte valide inferiore a cinque. Non sono ammissibili offerte in aumento.

I lavori sono finanziati dal Ministero delle politiche agricole e forestali con fondi stanziati per la realizzazione degli interventi approvati con legge n. 135 del 23 maggio 1997.

I lavori dovranno essere eseguiti nei Comuni di Vivaro e di Maniago in Provincia di Pordenone.

Le caratteristiche generali dei lavori consistono nella realizzazione di condotte adduttrici principali per le zone «Tiepola» e «Braida» nei Comuni di Maniago e Vivaro, le quali costituiscono uno stralcio del progetto per la costruzione delle opere idrauliche di derivazione, adduzione e distribuzione delle acque del serbatoio di Ravedis, per l'irrigazione di circa ottomila ettari geografici in Comuni vari in Provincia di Pordenone.

Il termine di esecuzione dell'appalto è fissato in 180 (centottanta) giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Alla gara, che si terrà presso la Sede consortile a Pordenone, via Matteotti n. 12, sono ammissibili i concorrenti di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 109/1994 come vigente costituiti da imprese singole o imprese riunite o consorziate, ai sensi degli articoli 93, 94, 95, 96 e 97 del D.P.R. n. 554/1999, ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'articolo 13, comma 5, della legge 109/1994 come vigente, nonché concorrenti con sede in altri Stati membri dell'Unione Europea alle condizioni di cui all'articolo 3, comma 7, del D.P.R. n. 34/2000. È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di una associazione temporanea o consorzio, ovvero sia in forma individuale sia in associazione temporanea o consorzio.

Le Imprese interessate a partecipare alla gara dovranno presentare domanda in lingua italiana, esclusivamente a mezzo raccomandata a.r. del servizio postale, al «Consorzio di bonifica "Cellina-Meduna", via Matteotti, n. 12, 33170 - Pordenone», facendola pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del giorno 27 febbraio 2001. Sull'esterno della busta dovrà essere riportata l'indicazione del mittente nonché la dicitura: Richiesta di invito alla licitazione privata per: «Serbatoio irriguo sul torrente Cellina alla stretta di Ravedis - Opere idrauliche di derivazione, adduzione e distribuzione delle acque del serbatoio per l'irrigazione ad aspersione su una superficie di circa ottomila ettari geografici in Comuni vari della Provincia di Pordenone - 15° lotto - condotte adduttrici principali per le zone "Tiepola" e "Braida" nel Comuni di Maniago e Vivaro» di cui al progetto Consorziale, n. 501/A in data 21 settembre 1998. La domanda deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, da persona abilitata ad impegnare il concorrente e deve riportare l'indirizzo di spedizione, il codice fiscale e/o partita I.V.A., il numero del telefono e del fax. In caso di associazione temporanea o consorzio già costituito, alla domanda deve essere allegato, in copia autentica, il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria o l'atto sostitutivo del consorzio; in mancanza la domanda deve essere sottoscritta dai rappresentanti di tutte le imprese associate o consorziate ovvero da associarsi o consorziarsi. Alla domanda, in alternativa all'autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore.

Alla domanda vanno accluse, a pena di esclusione:

1) una dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 15/1968 e del D.P.R. 403/1998, o più dichiarazioni ai sensi di quanto previsto successivamente, ovvero,

per concorrenti non residenti in Italia, dichiarazione idonea equivalente, secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il legale rappresentante del concorrente assumendosene la piena responsabilità:

a) certifica, indicandole specificatamente, di non trovarsi nelle condizioni previste nell'articolo 17, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m) del D.P.R. n. 34/2000;

b) dichiara di essere in possesso dell'attestato SOA per categorie ed importi adeguati all'appalto da aggiudicare ovvero di possedere i requisiti di cui all'articolo 31 del D.P.R. n. 34/2000 in misura non inferiore a quanto previsto dal medesimo articolo 31, commi 1 e 2;

c) elenca le imprese (denominazione, ragione sociale e sede) rispetto alle quali si trova in situazione di controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile; tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa;

d) dichiara, nelle forme stabilite dalla Circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 781/Sdgi/00 in data 9 novembre 2000, di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, oppure la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui al disposto dell'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68;

2) una dichiarazione o più dichiarazioni sottoscritta/e dai soggetti indicati all'articolo 17, comma 3, del D.P.R. 34/2000 attestante il possesso dei requisiti di cui al medesimo articolo 17, comma 1, lettere a), b) e c);

3) l'attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 34/2000 regolarmente autorizzata in corso di validità; le categorie e le classifiche per le quali l'impresa è qualificata devono essere adeguate alle categorie ed importi relativi ai lavori da appaltare ovvero una dichiarazione di possedere i requisiti di cui all'articolo 31 del D.P.R. 34/2000 in misura non inferiore a quanto previsto dal medesimo articolo 31, commi 1 e 2.

La stazione appaltante, prima dell'apertura delle offerte economiche, procederà alla verifica delle suddette dichiarazioni ai sensi e per gli effetti dell'articolo n. 10, comma 1/quater, della legge 11 febbraio 1994 come vigente.

Saranno comunque ammesse solo le domande contenute in plichi chiusi, debitamente sigillati con nastro adesivo o ceralacca e controfirmati ai lembi di chiusura.

Gli inviti a presentare offerta saranno spediti entro il 3 marzo 2001.

L'offerta dovrà essere corredata da cauzione provvisoria ex articolo 30, commi 1 e 2/bis, legge 109/1994, come vigente, da prestarsi anche mediante fidejussione bancaria o assicurativa; l'aggiudicatario sarà tenuto a costituire una garanzia fidejussoria del 10% dell'importo di contratto, ex articolo 30, commi 2 e 2/bis, legge 109/1994 come vigente, incrementata, nel caso di ribasso superiore al 20%, di tanti punti percentuali quanti quelli eccedenti il predetto limite. Si applicheranno le disposizioni previste dall'articolo 8, comma 11-quater, della legge 109/1994 e successive modificazioni. L'aggiudicatario sarà inoltre tenuto a costituire una polizza assicurativa come previsto dall'articolo 30, comma 3, della legge 109/1994 come vigente.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempreché sia ritenuta congrua e conveniente; in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio.

L'offerta è valida per 180 (centottanta) giorni dalla data dell'esperimento della gara.

Le certificazioni, i documenti e l'offerta devono essere redatti in lingua italiana o corredati da traduzione giurata.

Nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettere d), e), ed e-bis), della legge 109/1994 e successive modificazioni, i requisiti di cui al precedente punto 3), del presente bando devono essere posseduti, nella misura di cui all'articolo 95, comma 2, del D.P.R. 554/1999 qualora associazioni di tipo orizzontale e, nella misura di cui all'articolo 95, comma 3, del medesimo D.P.R. qualora associazioni di tipo verticale.

Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell'Unione Europea, qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in lire italiane adottando il valore dell'euro.

I corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dall'articolo n. 25 del capitolato speciale d'appalto.

Gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi.

I pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati dall'aggiudicatario, che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate con l'indicazione delle ritenute a garanzie effettuate.

È esclusa la competenza arbitrale per le controversie che dovessero insorgere dal presente appalto e dalla sua esecuzione, restando foro competente per ogni controversia quello di Pordenone.

Per ogni ulteriore notizia ci si potrà rivolgere, presso la sede dell'intestato Consorzio, al responsabile unico del procedimento, ing. Renzo Scramoncin.

Pordenone, lì 23 gennaio 2001

IL PRESIDENTE:
Americo Pippo

FRIULIA-LIS S.p.A.

Finanziaria Regionale Friuli-Venezia Giulia
Locazioni industriali di sviluppo
Società per Azioni

UDINE

Invito per la presentazione delle domande relative alla legge regionale 26/1995 - capo 3° - Interventi per gli insediamenti e lo sviluppo delle imprese industriali.

IL PRESIDENTE

PREMESSO che la legge regionale 26/1995 all'articolo 8, comma 3 al fine di favorire gli insediamenti e lo sviluppo delle piccole e medie imprese industriali, attraverso operazioni di locazione finanziaria, ha autorizzato l'Amministrazione regionale ad acquistare obbligazioni emesse dalla FRIULIA-LIS S.p.A. - Finanziaria regionale Friuli-Venezia Giulia - Locazioni industriali di sviluppo - Società per Azioni;

CONSIDERATO che l'Amministrazione regionale ha disposto un nuovo stanziamento che viene integrato con una ulteriore provvista della FRIULIA-LIS S.p.A., rendendo così disponibili complessivamente lire 5 miliardi;

COMUNICA

che proseguono gli interventi di leasing agevolato alle condizioni in seguito indicate e invita i soggetti interessati a presentare le domande, su apposito modulo fornito dalla FRIULIA-LIS S.p.A. - Finanziaria regionale Friuli-Venezia Giulia - Locazioni industriali di sviluppo - Società per Azioni - via Liruti, n. 18 - 33100 Udine, tenendo conto dei criteri e delle direttive contenute nella delibera della Giunta regionale del 13 giugno 1997, n. 1808 pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione del 3 settembre 1997, n. 36 e successive modificazioni, integrate da quanto previsto nella Convenzione tra la FRIULIA-LIS S.p.A. e la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia di cui si riassumono le principali condizioni.

Art. 1

Imprese finanziabili

Sono finanziabili le piccole e medie imprese industriali in possesso dei requisiti dimensionali di cui alla legge regionale 28 luglio 1997, n. 26.

Sono escluse dall'agevolazione le piccole e medie imprese iscritte all'Albo dell'artigianato.

Gli aiuti non devono essere in contrasto con la disciplina comunitaria regolata da norme speciali in materia di aiuti di Stato.

Le imprese richiedenti non devono trovarsi nelle condizioni ostative secondo la normativa antimafia.

Per le imprese di nuova costituzione l'accertamento dei requisiti dimensionali viene effettuato sulla base della relazione tecnico-economica previsionale sull'investimento, che dovrà evidenziare i limiti dimensionali previsti per il primo anno di attività.

Art. 2

Operazioni finanziabili

Sono finanziabili:

1. Contratti di locazione finanziaria (leasing), mobiliare, della durata massima di anni 5. Il limite massimo d'importo per l'ammissibilità all'agevolazione è di lire 500.000.000, anche con riferimento a più operazioni di leasing mobiliare.
2. Contratti di locazione finanziaria (leasing) immobiliare, della durata massima di anni 8. Il limite massimo d'importo per l'ammissibilità all'agevolazione è di lire 1.500.000.000, per operazione.

Fino all'importo complessivo di 1.500 milioni potranno essere cumulate più operazioni di diversa categoria.

Gli importi massimi suindicati potranno essere superati dalla FRIULIA-LIS S.p.A., applicando alla differenza le condizioni correnti di istituto.

Non sono ammesse le operazioni di sub-locazione, né quelle aventi per oggetto beni preventivamente ceduti dallo stesso conduttore alla Società di leasing (operazioni di lease-back).

Art. 3

Tasso da applicare

Il tasso variabile da applicare agli interventi di leasing sarà pari all'EURIBOR 3 mesi lettera, media del mese precedente, arrotondato al secondo decimale.

Il tasso da applicare, durante il periodo contrattuale, sarà comunque variabile in più o in meno nella misura delle variazioni dell'EURIBOR 3 mesi lettera, media del mese precedente, arrotondato al secondo decimale.

La variazione del tasso contrattuale sarà applicata a partire dal secondo canone avente scadenza successiva alla variazione stessa.

Art. 4

Vincoli ed obblighi del soggetto beneficiario

Il soggetto beneficiario ha l'obbligo:

1. di non cedere il contratto di locazione a terzi;
2. di non cedere a terzi i beni oggetto del contratto di locazione finanziaria;
3. di utilizzare direttamente i beni oggetto del contratto di locazione finanziaria per tutta la durata dell'operazione agevolata, in stabilimenti o cantieri localizzati nel territorio regionale;

4. di trasmettere, entro il 28 febbraio di ogni anno, alla FRIULIA-LIS S.p.A. una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante la puntuale osservanza del rispetto dei vincoli di utilizzo dei beni.

Dei vincoli e degli obblighi dovrà farsi espressa menzione nel contratto e, sempre in detta sede, il soggetto beneficiario dovrà espressamente impegnarsi ad acconsentire agli accertamenti che dovessero rendersi necessari in caso di mancato invio della dichiarazione sostitutiva di atto notorio e dovrà inoltre impegnarsi a dare immediata comunicazione alla FRIULIA-LIS S.p.A. del sopravvenire di fatti e circostanze collidenti con i vincoli ed obblighi di cui si tratta, ivi compresa la cessazione dell'attività produttiva dovuta a qualsivoglia causa, compresi il fallimento e la liquidazione volontaria.

La violazione degli obblighi contrattuali e legislativi da parte del beneficiario comporta la cessazione dal beneficio del tasso agevolato con facoltà della FRIULIA-LIS S.p.A. di risolvere il contratto o di mantenerlo a tasso ordinario.

Art. 5

Priorità

A conclusione dell'istruttoria, che deve essere effettuata entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della domanda, la FRIULIA-LIS S.p.A. deve soddisfare - fino ad esaurimento dei fondi richiamati in premessa - le domande, che a suo giudizio, saranno ritenute ammissibili all'intervento sotto il profilo tecnico, economico e finanziario, tenendo conto dell'ordine cronologico di presentazione delle domande stesse.

La data di presentazione delle domande è attestata esclusivamente dal timbro di arrivo apposto dalla FRIULIA-LIS.

Nel caso che più domande siano presentate il medesimo giorno vanno rispettate le seguenti priorità:

1. domande presentate da piccole imprese;
2. domande presentate da medie imprese.

Udine, lì 12 gennaio 2001

IL PRESIDENTE: ing. Giorgio Valli

AZIENDA MULTISERVIZI GORIZIANA
A.M.G. S.p.A.

GORIZIA

Tariffe erogazione gas metano tal quale a 9.200 Kcal/mc distribuito a mezzo rete urbana nel Comune di Gorizia.

L'Azienda Multiservizi Goriziana comunica che, in applicazione della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas n. 52 del 22 aprile 1999, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 30 aprile 1999, e della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas n. 245 del 28 dicembre 2000, pubblicata sul S.O. n. 2 alla Gazzetta Ufficiale del 5 gennaio 2001, le condizioni tariffarie di consumo, imposte escluse, a decorrere dall'1 gennaio 2001 sono le seguenti:

Tariffa	Lire/mc	Lire/Mcal	Lire/kWh
T1 - Uso cottura e produzione acqua calda	783,30	85,14	73,20
T2 - Riscaldamento individuale con o senza uso promiscuo	665,10	72,29	62,16
T3 - Altri usi			
- 1° livello fino a 10.000 mc/anno	655,30	71,23	61,24
- 2° livello oltre i 10.000	651,70	70,84	60,90
T4 - Usi industriali ed artigianali:			
- 1° livello fino a 100.000 mc/anno	574,70	62,47	53,71
- 2° livello da 100.000 a 200.000 mc/anno	547,10	59,47	51,13

In aggiunta alle tariffe di cui sopra viene altresì applicata la quota fissa nei termini e nei limiti previsti dal Provv. C.I.P. 16/1993 del 23 dicembre 1993 e precisamente:

- lire 36.000 all'anno, pari a lire 3.000 al mese, per le utenze con cottura ed acqua calda;
- lire 60.000 all'anno, pari a lire 5.000 al mese, per le utenze con riscaldamento individuale con o senza uso promiscuo;
- lire 41,40 al mc per tutte le altre utenze da applicare ai soli consumi effettuati.

Le tariffe saranno applicate col criterio della ripartizione giornaliera dei consumi come stabilito al punto 3.1.6 del Provv. C.I.P. 24/1988 del 9 dicembre 1988, e salvo conguaglio da determinarsi in base alla Deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas n. 237 del 28 dicembre 2000, pubblicata sul S.O. n. 2 alla Gazzetta Ufficiale del 5 gennaio 2001.

IL DIRETTORE GENERALE:
ing. Carlo Mistretta

AZIENDA OSPEDALIERA
«OSPEDALI RIUNITI»

TRIESTE

Stato patrimoniale e Conto economico relativi all'anno 1999.

Stato Patrimoniale 1999

ATTIVO

	ESERCIZIO CORRENTE	ESERCIZIO PRECEDENTE
A) IMMOBILIZZAZIONI		
I. *Immobilizzazioni immateriali*	186.518.989	410.639.134
II. *Immobilizzazioni materiali*	237.139.458.987	216.789.862.584
III. *Immobilizzazioni finanziarie*	27.060.075.439	80.486.488.075
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	264.386.053.415	297.686.989.793
B) ATTIVO CIRCOLANTE		
I. *Rimanenze*	4.705.902.324	4.850.150.081
II. *Crediti*	55.745.098.579	35.866.192.190
III. *Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni*	-	-
IV. *Disponibilità liquide*	54.311.320.479	33.267.425.562
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	114.762.321.382	73.983.767.833
C) RATEI E RISCONTI	1.189.836.700	1.297.851.984
TOTALE ATTIVO	380.338.211.497	372.968.609.610

PASSIVO

	ESERCIZIO CORRENTE	ESERCIZIO PRECEDENTE
A) PATRIMONIO NETTO		
I. *Fondo di dotazione*	276.185.003.605	281.063.094.529
II. *Contributi c/capitale da Regione indistinti*	28.256.081.912	17.300.081.912
III. *Contributi c/capitale da Regione vincolati*	-	-
IV. *Altri contributi in c/capitale*	270.211.348	135.039.152
V. *Contributi per ripiano perdite*	1.950.617.383	-
VI. *Riserve di rivalutazione*	-	-
VII. *Altre riserve*	31.692.600	-
VIII. *Utili (perdite) portati a nuovo*	- 19.873.712.625	-
IX. *Utile (Perdita) dell'esercizio*	- 8.853.835.476	- 10.657.401.622
TOTALE PATRIMONIO NETTO	277.966.258.947	287.840.813.971
B) FONDI PER RISCHI E ONERI	20.765.046.838	18.398.933.466
C) PREMIO DI OPEROSITA' MEDICI SUMAI	-	-
D) DEBITI	81.606.905.712	66.041.700.739
E) RATEI E RISCONTI	-	689.161.434
TOTALE PASSIVO E NETTO	380.338.211.497	372.968.609.610

Conto Economico 1999

		ESERCIZIO CORRENTE	ESERCIZIO PRECEDENTE
A)	**VALORE DELLA PRODUZIONE**		
1	Contributi d'esercizio		
	a) Contributi in conto esercizio da Regione	78.631.025.041	77.733.415.823
	b) Altri contributi in conto esercizio	8.845.152	122.639.080
2	Ricavi per prestazioni ad aziende del SSN		
	a) Prestazioni in regime di ricovero	172.054.456.204	174.918.855.500
	b) Prestazioni ambulatoriali e diagnostiche	23.995.605.726	18.687.862.023
	c) Altre prestazioni	3.888.138.677	7.789.815.446
3	Ricavi per altre prestazioni		
	a) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie	5.857.956.884	6.738.261.651
	b) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche	6.775.356.606	1.801.852.626
	c) Altri ricavi propri operativi	4.175.093.797	3.858.068.792
	d) Altri ricavi propri non operativi	285.298.356	307.974.080
4	Costi capitalizzati	13.687.868.720	14.440.935.543
	TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	309.359.615.372	307.397.680.564
B)	**COSTI DELLA PRODUZIONE**		
1	Acquisti di beni	(50.302.757.159)	(49.880.733.246)
2	Acquisti di servizi		
	a) Prestazioni in regime di ricovero	0	0
	b) Prestazioni ambulatoriali e diagnostiche	(103.343.196)	(490.200)
	c) Farmaceutica	0	0
	d) Medicina di base	0	0
	e) Altre convenzioni	(405.879.765)	(352.701.747)
	f) servizi appaltati	(31.175.976.057)	(27.686.763.022)
	g) manutenzioni	(7.262.874.133)	(7.746.487.305)
	h) Utenze	(5.068.269.188)	(5.523.590.658)
	i) Rimborsi-assegni, contributi e altri servizi	(515.198.631)	(505.748.976)
3	Godimento di beni di terzi	(915.250.883)	(1.099.730.736)
4	Costi del personale	(202.231.061.405)	(196.287.432.601)
5	Costi generali ed oneri diversi di gestione	(4.425.843.525)	(4.142.464.459)
6	Ammortamenti e svalutazioni	(14.331.363.173)	(15.121.598.022)
7	Variazione delle rimanenze	(144.247.757)	(835.602.048)
8	Accantonamenti per rischi	0	(3.300.000.000)
9	Altri accantonamenti	(387.896.581)	(71.500.000)
	TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	(317.269.961.253)	(312.554.843.020)
	DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PROD.	(7.910.345.881)	(5.157.162.456)
C)	**PROVENTI E ONERI FINANZIARI**	(83.333.795)	(76.880.578)
D)	**RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE**	0	0
E)	**PROVENTI E ONERI STRAORDINARI**		
1	Proventi	6.625.226.020	5.225.240.012
2	Oneri	(7.437.181.820)	(10.648.598.600)
	TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE	(811.955.800)	(5.423.358.588)
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B +-C +-D +-E)	(8.805.635.476)	(10.657.401.622)
	Imposte sul reddito dell'esercizio	(48.000.000)	0
	UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	(8.853.635.476)	(10.657.401.622)

IL DIRETTORE GENERALE:
dott. Gino Tosolini

COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI
(Udine)

Avviso di adozione del P.R.P.C. di iniziativa privata denominato Zorzini.

IL CAPO SETTORE TECNICO
E GESTIONE DEL TERRITORIO

RENDE NOTO

CHE con deliberazione del Consiglio comunale n. 79 del giorno 28 novembre 2000 è stato adottato il Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa privata denominato Zorzini.

CHE la stessa resterà depositata presso l'Ufficio tecnico comunale, a libera visione di tutti i cittadini, per la durata di 30 (trenta) giorni effettivi a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL CAPO SETTORE 2º TECNICO E
GESTIONE DEL TERRITORIO
arch. Marcello De Marchi

COMUNE DI MAGNANO IN RIVIERA
(Udine)

Avviso di adozione dei P.R.P.C. di iniziativa pubblica delle zone produttive poste lungo la S.S. n. 13 Pontebbana denominate «Zone produttive - Area n. 1, Area n. 2 e Area n. 3».

IL SINDACO

In ottemperanza all'articolo 45, comma II della legge regionale n. 52/1991 e successive modificazioni ed integrazioni,

RENDE NOTO

che con deliberazioni consiliari n.ri 68, 69 e 70 del 28 dicembre 2000, esecutive il 15 gennaio 2001 (deposito all'Albo comunale dal 29 dicembre 2000 al 13 gennaio 2001), sono stati formalmente adottati i P.R.P.C. di iniziativa pubblica delle zone produttive poste lungo la S.S. n. 13 Pontebbana e denominati rispettivamente «Zone Produttive - Area n. 1», «Zone produttive - Area n. 2» e «Zone produttive - Area n. 3»;

che tutti gli atti ed elaborati tecnici che formano parte integrante del piano suindicato, saranno depositati, per trenta giorni effettivi, dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, nella Segreteria di questo Comune a libera disposizione di chiunque desideri prenderne visione, durante le ore d'ufficio,

INFORMA

che entro il periodo di deposito chiunque può presentare al Comune osservazioni ai P.R.P.C. di cui soprà. Nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dai P.R.P.C. possono presentare opposizioni.

Magnano in Riviera, lì 25 gennaio 2001

IL SINDACO:
Mauro Steccati

COMUNE DI MANZANO
(Udine)

Avviso di adozione e di deposito della variante n. 4 al Piano regolatore particolareggiato comunale relativa al Piano insediamenti produttivi (P.I.P.).

IL RESPONSABILE UFFICIO
TECNICO SETTORE EDILIZIA PRIVATA

VISTA la deliberazione consiliare n. 65 del 30 novembre 2000 divenuta esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni il 29 dicembre 2000, con la quale è stata adottata la variante n. 4 al P.R.P.C. relativa al Piano insediamenti produttivi (P.I.P.);

VISTA la legge regionale 19 novembre 1991, n. 52 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la quarta circolare esplicativa datata ottobre 1992 della Direzione regionale della Pianificazione territoriale;

RENDE NOTO

che la deliberazione consiliare n. 65/2000 di adozione della variante n. 4 al P.R.P.C. relativa al Piano insediamenti produttivi (P.I.P.), divenuta esecutiva, con i relativi elaborati è depositata presso l'Ufficio tecnico comunale - Settore edilizia privata per la durata di giorni 30 effettivi a partire dal giorno 8 febbraio 2001 e fino al giorno 21 marzo 2001 affinché chiunque possa prenderne visione in tutti i suoi elementi.

Entro il periodo di deposito, chiunque può presentare al Comune osservazioni alla variante n. 4 al P.R.P.C. del Piano insediamenti produttivi.

Nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dal P.R.P.C. possono presentare osservazioni

ed opposizioni ai sensi del 3° comma dell'articolo 45 della legge regionale n. 52/1991.

Le osservazioni ed opposizioni eventuali redatte su carta legale ed indirizzate al Sindaco dovranno pervenire entro i termini sopraindicati; eventuali grafici allegati alle osservazioni ed opposizioni dovranno essere prodotti in sette esemplari.

Manzano, lì 22 gennaio 2001

IL RESPONSABILE UFFICIO TECNICO
SETTORE EDILIZIA PRIVATA:
per.ed. Umberto Jogna Prat

COMUNE DI REANA DEL ROJALE
(Udine)

Avviso di deposito e di adozione del Piano regolatore particolareggiato comunale d'iniziativa privata denominato «Lottizzazione Tecnocentro», presentato dal sig. Berini Edgardo.

IL SINDACO

ai sensi e per gli effetti del secondo e terzo comma dell'articolo 45 della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52;

RENDE NOTO

che con deliberazione consiliare n. 98 del giorno 9 del mese di novembre 2000, esecutiva a termini di legge, è stato adottato il progetto del Piano regolatore particolareggiato comunale d'iniziativa privata denominato «Lottizzazione Tecnocentro», presentato dal sig. Berini Edgardo.

Detta deliberazione con i relativi elaborati è depositata presso la Segreteria comunale, per la durata di trenta giorni effettivi, a decorrere dalla data di pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione affinché chiunque possa prenderne visione in tutti i suoi elementi.

Entro il periodo di deposito, chiunque può presentare a questo Comune osservazioni.

Nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dal P.R.P.C. possono presentare opposizioni.

Reana del Rojale, lì 8 gennaio 2001

IL SINDACO:
p.i. Franco Iacop

COMUNE DI SAN DORLIGO DELLA VALLE
(Trieste)

Avviso di deposito del Piano regolatore particolareggiato comunale dell'abitato di San Dorligo della Valle-Dolina.

IL SINDACO

- Visto l'articolo 9 della legge 17 agosto 1942, n. 1150;
- Visto l'articolo 45 della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52;

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio comunale n. 11/c del 10 maggio 2000, divenuta esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa pubblica dell'abitato di S. Dorligo della Valle-Dolina.

La citata deliberazione, completa di tutti gli elaborati, è depositata presso la Segreteria comunale per la durata di trenta giorni effettivi a partire dal giorno 8 febbraio 2001, affinché chiunque possa prenderne visione in ogni suo elemento.

Entro il periodo di deposito chiunque può presentare al Comune osservazioni al P.R.P.C. Nello stesso periodo i proprietari ed i possessori di immobili vincolati dal Piano possono presentare opposizioni. Le osservazioni e le opposizioni dovranno essere redatte in carta resa legale.

San Dorligo della Valle, lì 29 gennaio 2001

IL SINDACO:
Boris Pangerc

COMUNE DI TARVISIO
(Udine)

Classificazione dell'albergo denominato «Albergo 2000». Delibera della Giunta comunale 9 gennaio 2001, n. 6. (Estratto).

LA GIUNTA COMUNALE

(omissis)

Vista la domanda presentata in data 27 novembre 2000 dal sig. Stentardo Angelo, nato a Napoli il 16 settembre 1957 e residente a Tarvisio in via A. Giulie, n.

61, legale rappresentante della soc. Albergo 2000 S.a.s., intesa ad ottenere il rilascio dell'autorizzazione prevista dall'articolo 6 della legge regionale 18 aprile 1997, n. 17 per l'apertura dell'albergo ubicato in via Parini, n. 4;

(omissis)

DELIBERA

- Di accogliere l'istanza presentata dal sig. Stentardo Angelo, legale rappresentante della soc. Albergo 2000 S.a.s., intesa ad ottenere il rilascio dell'autorizzazione per l'apertura dell'albergo denominato «Albergo 2000».
- Di classificare la struttura ricettiva albergo a due stelle, avente una capacità ricettiva di n. 8 camere per complessivi n. 16 posti letto;

(omissis)

IL SINDACO:
Franco Baritussio

PROVINCIA DI TRIESTE

Determinazione dirigenziale 12 gennaio 2001, n. 19. (Estratto). Inceneritore di rifiuti urbani e speciali assimilabili di via Errera - Trieste. Autorizzazione all'esercizio di operazioni di trasferimento e condizionamento volumetrico di rifiuti 2500 Ton complessive da svolgersi presso l'impianto nel periodo di arresto di emergenza per guasto della linea 2, dal 14 gennaio 2001 al 17 febbraio 2001.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

(omissis)

PRESO ATTO che il Comune con propria nota del 5 gennaio 2001 comunicava che i lavori di manutenzione della linea 2 dovrebbero protrarsi per tutto il mese di gennaio 2001 e che contestualmente richiedeva l'autorizzazione al trasferimento ad altro impianto dei rifiuti urbani derivanti dalla raccolta, nel periodo di arresto della linea 2 fino a far data al 17 febbraio 2001;

(omissis)

DETERMINA

1 - Oggetto dell'autorizzazione e sua durata

Si concede al Comune di Trieste l'autorizzazione all'esercizio di operazioni di trasferimento, condizionamento volumetrico di rifiuti da svolgersi presso l'impianto di via Errera - Trieste nei giorni dal 14 gennaio 2001 al 17 febbraio 2001, come conseguenza al periodo di arresto temporaneo parziale per lavori manutenzione a carico della linea 2.

2 - Metodo di trattamento e di recupero dei rifiuti

Le operazioni di smaltimento (ex decreto legislativo 22/1997, allegato B) autorizzate dal presente atto sono:

«D13 - raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12»;

«D14 - ricondizionamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12».

(omissis)

4 - Prescrizioni di carattere generale

Per quanto non in difformità col presente atto, rimangono immutate le condizioni operative e le prescrizioni previste dalle precedenti autorizzazioni.

(omissis)

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE:
dott. chim. Paolo Plossi

Determinazione dirigenziale 15 gennaio 2001, n. 21. (Estratto). Autorizzazione allo scarico di acque reflue urbane. Complesso edilizio «il Castelletto» - civ. 14 di Punta Sottile Muggia - pp.cc. 2430/2/3-2432/3-2428/3 di Valle S. Bortolo.

IL DIRIGENTE

(omissis)

DETERMINA

1 - Oggetto dell'autorizzazione e sua durata

Si rilascia l'autorizzazione allo scarico negli strati superficiali del suolo, previo trattamento, di acque reflue urbane provenienti dal complesso edilizio «il Castelletto» - civ. 14 di Punta Sottile Muggia - pp.cc. 2430/2/3-2432/3-2428/3 di Valle S. Bortolo secondo quanto descritto dal progetto in atti.

(omissis)

La presente autorizzazione ha validità di 4 anni ed è rinnovabile. A tal fine si dovrà richiedere il rinnovo entro un anno dalla scadenza.

2 - Prescrizioni tecniche

Viene autorizzato il collegamento della tubazione di «troppo pieno» del depuratore con l'esistente caditoia stradale posta nelle immediate vicinanze e collegata a mare.

I titolari della presente autorizzazione sono tenuti al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- Vige l'obbligo di allacciamento alla rete fognaria comunale e contestuale disattivazione dello scarico nel suolo appena i lavori di costruzione lo permetteranno.
- La quota del fondo della fossa di percolazione dello scarico dovrà essere posta al di sotto del livello del mare.

3 - Prescrizioni gestionali

I titolari della presente autorizzazione sono inoltre tenuti al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- La qualità dello scarico dovrà essere conforme a quanto previsto dalla tab. 4 dell'allegato 5 al decreto legislativo 152/1999.
- Nella rete fognaria potranno essere scaricate esclusivamente acque reflue domestiche provenienti dagli insediamenti abitativi dei richiedenti l'autorizzazione.
- Dovrà essere inviata tempestiva comunicazione dell'effettiva attivazione dello scarico alla Provincia, all'ARPA, all'Azienda per i servizi sanitari.
- Dovrà essere inviata tempestiva comunicazione di effettiva entrata a regime dell'impianto di depurazione alla Provincia, all'ARPA, all'Azienda per i servizi sanitari.
- Le generalità del responsabile della gestione dell'impianto di depurazione dovranno essere comunicate alla Provincia, all'ARPA, all'Azienda per i servizi sanitari.
- Dovranno essere eseguite analisi sul refluo atte a verificare il corretto funzionamento dell'impianto, con cadenza di 90 giorni nel primo anno di attivazione dello scarico e successivamente ogni 120 giorni. I risultati dovranno essere comunicati alla Provincia, all'ARPA, all'Azienda per i servizi sanitari.
- Vi dovrà essere puntuale tenuta del registro di manutenzione dell'impianto.
- Dovrà essere inviata tempestiva comunicazione degli episodi di fuori servizio alla Provincia, all'ARPA, all'Azienda per i servizi sanitari.
- Entro 45 giorni dalla data del presente provvedimento i titolari, attraverso opportuno atto equivalente ad una procura a trattare, dovranno individuare persona idonea a curare gli aspetti formali relativi alle comunicazioni ed alla gestione delle incombenze pratiche che l'autorizzazione comporta.

(omissis)

IL DIRIGENTE: Cella

SOCIETÀ COOPERATIVA IDROELETTRICA
DI FORNI DI SOPRA - S.r.l.
FORNI DI SOPRA (Udine)

Fornitura di energia elettrica. Opzioni tariffarie valevoli per l'anno 2001.

Oggetto: Fornitura di energia elettrica. Opzioni tariffarie offerte ai clienti del mercato vincolato, valevoli per l'anno 2001, giudicate conformi dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas nella riunione del 28 dicembre 2000 (deliberazione 243/2000).

- Illuminazione pubblica in bassa tensione.

  Tariffa monomia fino a 4.200 ore/anno di utilizzo:
  Corrispettivo per Kwh prelevato lire 74,2.

  Tariffa binomia oltre 4.200 ore/anno di utilizzo:
  Corrispettivo per Kwh prelevato lire 46,7.
  (*) Corrispettivo annuale per Kw impegnato lire 117.289,4.

- Altri usi, clienti potenzialmente idonei e clienti vincolati serviti in bassa tensione.

  Tariffa trinomia:
  Corrispettivo per Kwh prelevato: lire 49,5.
  (*) Corrispettivo annuale per Kw impegnato: lire 50.898.
  Corrispettivo annuale per cliente: lire 112.860.

- Altri usi, clienti potenzialmente idonei e clienti vincolati serviti in media tensione.

  Tariffa trinomia:
  Corrispettivo per Kwh prelevato: lire 49,7.
  (*) Corrispettivo annuale per Kw impegnato: lire 69.559,5.
  Corrispettivo annuale per cliente: lire 2.564.270.

Le opzioni sono espresse al netto delle componenti «A», «UC» e «GR», secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Il parametro PG comprende solo la componente a copertura dei costi fissi di produzione di energia elettrica, assunta pari a 39,7 lire/Kwh.

Valgono le seguenti definizioni:

Bassa tensione, forniture fino a 1 KV

Media tensione, forniture oltre 1 KV e fino a 35 KV

(*) Potenza (Kw)

Potenza contrattualmente impegnata per clienti con limitatore di potenza

Potenza massima prelevata negli altri casi.

Forni di Sopra, lì 26 gennaio 2001

IL PRESIDENTE:
Elvio Antoniacomi

AZIENDA OSPEDALIERA
«SANTA MARIA DELLA MISERICORDIA»
UDINE

Sorteggio di alcuni componenti le Commissioni esaminatrici di vari concorsi pubblici.

Ai sensi di legge, si rende noto che nel giorno sottoindicato:

– 7 marzo 2001 - alle ore 9.30,

si riunirà l'apposita Commissione per procedere al sorteggio di alcuni componenti le Commissioni esaminatrici dei seguenti concorsi pubblici, per titoli ed esami:

– n. 1 posto di dirigente medico (ex 1° livello) di nefrologia - scadenza 11 gennaio 2001;
– n. 1 posto di dirigente medico (ex 1° livello) di urologia - scadenza 27 dicembre 2000;
– n. 1 posto di dirigente medico (ex 1° livello) di ortopedia/traumatologia - scadenza 27 dicembre 2000;
– n. 1 posto di dirigente sanitario di 1° livello di fisica sanitaria (fisici) - scadenza 27 dicembre 2000;
– n. 1 posto di operatore professionale sanitario (tecnico sanitario di radiologia medica) - cat. C.;
– n. 3 posti di operatore professionale sanitario (tecnico di neurofisiopatologia) - cat. C.

I sorteggi verranno effettuati con la procedura dei numeri casuali ed avranno luogo presso la Struttura operativa politiche del personale dell'Azienda ospedaliera «S. Maria della Misericordia» - 1° piano - Piazzale «S. Maria della Misericordia», n. 11 - Udine.

Udine, 17 gennaio 2001

IL RESPONSABILE DELLA S.O.
POLITICHE DEL PERSONALE:
Gianpaolo Benedetti

Graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di assistente tecnico (ad indirizzo elettronico) - cat. C., per l'utilizzo nell'area dell'informatica.

Graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di assistente tecnico (ad indirizzo elettronico) - cat. C, per l'utilizzo dell'area dell'informatica, approvata con decreto del Direttore generale 22 novembre 2000, n. 1117:

1) Gigante Alessandro
nato il 22 agosto 1963 punti 49,500 su punti 100;
2) Del Fabbro Giorgio
nato il 17 settembre 1965 punti 45,100 su punti 100;
3) Lauzzana Angelo
nato il 15 luglio 1972 punti 35,900 su punti 100;
4) Celotti Roberto
nato il 14 giugno 1974 punti 30,000 su punti 100;

ed è stato dichiarato vincitore il sig.:

– Gigante Alessandro.

Udine, lì 19 gennaio 2001

IL RESPONSABILE DELLA S.O.
POLITICHE DEL PERSONALE:
Gianpaolo Benedetti

AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI N. 3
«ALTO FRIULI»
GEMONA DEL FRIULI (Udine)

Sorteggio componenti della Commissione esaminatrice del concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto di operatore professionale sanitario - categoria «C» - ostetrico/a.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 6, 3° comma del D.P.R. n. 483 del 10 dicembre 1997, si rende noto che il giorno 12 marzo 2001 alle ore 9.30, si riunirà l'apposita Commissione per procedere al sorteggio dei componenti la Commissione esaminatrice del concorso pubblico per titoli ed esami per n. 1 posto di operatore professionale sanitario - categoria «C» - ostetrica/o.

Il sorteggio avrà luogo presso la Biblioteca della Sede Amministrativa dell'Azienda per i servizi sanitari n. 3 «Alto Friuli» - piazzetta Portuzza, n. 2 - Gemona del Friuli.

Gemona del Friuli, lì 29 gennaio 2001

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA
OPERATIVA POLITICHE DEL PERSONALE:
dott. Gennaro Calienno

ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

GORIZIA

Bando di concorso pubblico per esami ad un posto di Segretario di ruolo del personale dell'Ordine.

Con deliberazione dell'11 gennaio 2001 il Consiglio dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Gorizia ha indetto un pubblico concorso per la copertura a tempo indeterminato di un posto nel ruolo di Segretario - posizione C3 ex 8ª qualifica funzionale - del personale disciplinato dal D.P.R. 13 gennaio 1990, n. 43 (dipendenti degli Enti pubblici non economici) e successive modificazioni e dal Regolamento del Personale adottato dal Consiglio dell'Ordine.

NORMATIVA GENERALE DEL CONCORSO

1 - Requisiti generali di ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti generali:

a) cittadinanza italiana o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione Europea;

b) idoneità fisica all'impiego, il cui accertamento è effettuato a cura dell'Ordine, sottoponendo a visita medica il vincitore del concorso;

c) diploma di laurea, con la votazione conseguita, in giurisprudenza o in scienze politiche o in economia e commercio o altra laurea equipollente;

d) non essere cessati dall'impiego presso pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare o di condanne penali oppure per decadenza dovuta ad altre cause.

2 - Domanda di ammissione

La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta semplice secondo l'allegato schema, dev'essere indirizzata al Consiglio dell'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Provincia di Gorizia e presentata direttamente o spedita a mezzo servizio postale mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

All'atto della presentazione diretta della domanda sarà rilasciata apposita ricevuta.

La data di spedizione postale sarà provata dal timbro a data dell'ufficio postale accettante. La domanda deve pervenire all'indirizzo sopra indicato entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione del presente bando, effettuata mediante affissione all'Albo dell'Ordine, sul Foglio degli Annunci Legali della Provincia di Gorizia e sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità:

a) il cognome e nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza ed il codice fiscale;

b) il possesso della cittadinanza italiana o, in alternativa, di essere cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione europea, unitamente ai requisiti di cui all'articolo 3 del D.P.C.M. n. 174 del 7 febbraio 1994 e precisamente:
   - godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
   - essere in possesso, fatta eccezione della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica e richiesti dal presente bando;
   - avere adeguata conoscenza della lingua italiana;

c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate;

e) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso altra pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero di non esser stato dichiarato decaduto dall'impiego stesso ai sensi dell'articolo 127, lettera d) del testo unico approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, oppure interdetti dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato, ovvero a non ricadere nell'ipotesi di cui all'articolo 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16 e successive modifiche;

f) il titolo di studio posseduto e i requisiti specifici di ammissione richiesti per il concorso;

g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) il domicilio presso il quale ricevere, ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione;

j) il consenso al trattamento dei dati personali (legge n. 675/1996).

3 - Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice sarà nominata ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 484/1994 e successive modificazioni.

4 - Programma degli esami

1. diritto amministrativo;

2. legislazione ordinistica;
3. legislazione sanitaria;
4. Diritto Civile;
5. elementi di Diritto penale, con particolare riguardo al libro secondo, titolo secondo;
6. norme in materia di pubblico impiego (decreto legislativo 29/1993 e successive modificazioni);
7. elementi di contabilità pubblica;
8. accertamento della conoscenza a livello elementare dell'uso delle apparecchiature informatiche e delle applicazioni informatiche più diffuse;
9. accertamento della conoscenza a livello scolastico (solo orale) della lingua inglese.

Prove d'esame

L'esame, che si terrà a Gorizia, viale Fatebenefratelli, n. 34 presso l'ex-Ospedale «S. Giovanni di Dio» consisterà in due prove scritte consistenti:

- la prima nell'elaborazione di un tema sulle materie della prova d'esame (oppure in una serie di quesiti a risposta sintetica sulle materie della prova d'esame);
- la seconda in una prova a contenuto teorico-pratico (stesura di uno schema di provvedimento dell'Ente);

e di una prova orale sulle materie del programma d'esame.

L'accertamento elementare dell'uso delle apparecchiature informatiche e delle applicazioni informatiche più diffuse e la conoscenza scolastica della lingua straniera (solo orale) avverranno al termine delle prove scritte ed orali limitatamente ai candidati risultati idonei.

5 - Convocazione dei candidati

Il diario delle prove d'esame sarà pubblicato con le medesime modalità di pubblicazione del presente bando, non meno di 15 (quindici) giorni prima del loro inizio, oppure, in caso di numero esiguo di candidati, sarà comunicato agli stessi con raccornandata con avviso di ricevimento entro gli stessi termini di cui sopra.

Le prove del concorso, sia scritte che pratiche ed orali, non possono aver luogo nei giorni festivi.

Ai candidati che conseguiranno l'ammissione alla prova pratica e orale sarà data comunicazione con l'indicazione del voto riportato nella prova precedente. L'avviso della prova orale, che si svolgerà in un'aula aperta al pubblico, verrà dato ai singoli candidati almeno 20 (venti) giorni prima di quello in cui essi devono sostenerla.

Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame, i candidati dovranno presentarsi muniti di un documento d'identità non scaduto.

6 - Formazione della graduatoria e dichiarazione del vincitore

La commissione esaminatrice, al termine delle prove d'esame, formerà la graduatoria di merito dei candidati.

La valutazione delle prove sarà espressa in trentesimi e saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato in ciascuna delle prove precedenti il punteggio di almeno 21/30.

La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall'articolo 5 del D.P.R. n. 487/1994 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il Consiglio dell'Ordine, constatata la regolarità del concorso, ne approva la graduatoria di merito e dichiara vincitore il candidato collocato al 1º posto della graduatoria medesima.

La graduatoria sarà pubblicata mediante affissione all'Albo dell'Ordine.

Il candidato dichiarato vincitore dovrà presentare, nel termine di 30 (trenta) giorni dalla data di comunicazione dell'esito del concorso ed in carta legale, a pena di decadenza:

a) i documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione al concorso;
b) il certificato generale del casellario giudiziale;
c) altri titoli che danno diritto a fruire della precedenza o preferenza nella graduatoria a parità di valutazione.

Il candidato nominato vincitore verrà assunto in prova per un periodo di 6 (sei) mesi. Superato positivamente detto periodo di prova, verrà immesso in ruolo.

Informazioni

Per ulteriori informazioni e per ricevere copia del presente bando, gli interessati possono rivolgersi all'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Gorizia, via Brigata Casale, n. 19/b - telefono 0481531440.

IL PRESIDENTE DELL'ORDINE:
dott.ssa Doriana Potente

Al Consiglio dell'Ordine dei Medici Chirurghi
e degli Odontoiatri della Provincia di Gorizia
via Brigata Casale, n. 19/b
34170 - Gorizia

...l... sottoscritt... chiede di essere ammess... al concorso pubblico per esami a n. 1 posto di segretario di ruolo bandito il . . . . ed a tal fine, dichiara sotto la propria responsabilità:

- di essere nat... a . . . . il . . . . ;
- di risiedere a . . . . in via . . . . n. . . . . . ;
- di essere in possesso della cittadinanza italiana (ovvero di essere cittadino dello Stato . . . . e di possedere i requisiti di cui all'articolo 3 del D.P.C.M. n. 174 del 7 febbraio 1994);
- di essere iscritt... nelle liste elettorali del Comune di . . . . (oppure: di non essere iscritt... nelle liste elettorali per il seguente motivo . . . .);
- di non aver riportato condanne penali (oppure: di aver riportato le seguenti condanne penali . . . .);
- di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso la Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'articolo 127, lettera D del Testo Unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 e di non essere interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato;
- di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . , conseguito presso l'Università degli Studi di . . . . il . . . . ;
- di essere nei confronti degli obblighi militari nella seguente posizione . . . . ;
- di prestare attualmente servizio (o di aver prestato servizio oppure di non aver mai prestato servizio) presso la seguente Pubblica Amministrazione . . . . con la qualifica di . . . . ;
- di manifestare il proprio consenso, ai sensi della legge n. 675/1996, al trattamento dei dati personali spontaneamente forniti, nei limiti di cui al bando concorsuale e nel rispetto della normativa in materia;
- che l'indirizzo, al quale deve essere fatta ogni necessaria comunicazione relativa al presente concorso, è il seguente:

  sig. . . . .

  via . . . . n. . . . . .

  tel. n. . . . . cap. . . . .

  Città . . . . Prov. . . . . . .

Dichiara inoltre di essere consapevole della veridicità di quanto asserito nella presente domanda e di essere a conoscenza delle sanzioni penali di cui all'articolo 26 della legge n. 15/1968 in caso di false dichiarazioni.

Allega curriculum, formativo-professionale e allega altresì i documenti, in copia conforme all'originale ai sensi dell'articolo 2, D.P.R. n. 403/1998, indicati nell'allegato elenco, firmato e redatto in triplice copia.

Data . . . . (firma autografa non autenticata)

. . . .